CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

DISEGNO DI LEGGE

N. 45/A

presentato dalla Giunta regionale,
su proposta della Presidente della Regione, TODDE,
di concerto con l'Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica, SPANEDDA, l'Assessore regionale dell'industria, CANI, l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, LACONI, l'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, SATTA e l'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, PORTAS

il 20 settembre 2024

Misure urgenti per l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi

****

RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il presente disegno di legge contiene disposizioni urgenti, ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili), e nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, del 21 giugno 2024, recante: "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili", pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 2 luglio 2024, n 153, al fine di individuare sul territorio della Regione autonoma della Sardegna le aree e le superfici idonee e non idonee all'installazione di impianti di energia a fonti rinnovabili.

Il richiamato comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021 attribuisce, infatti, al legislatore regionale il compito di individuare le "aree idonee" entro centottanta giorni dall'entrata in vigore dei decreti del Ministro della transizione ecologica, subordinando tale opera di individuazione ai principi e ai criteri dettati da "linee guida" contenute nei suddetti decreti. Considerato che il decreto ministeriale 21 giugno 2024 è entrato in vigore il 3 luglio (giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale), il termine dei centottanta giorni per l'adozione della legge regionale sulle "aree idonee" spira nella prima settimana di gennaio 2025. Di qui la necessità di avviare rapidamente l'iter legislativo di esame e approvazione del disegno di legge, onde scongiurare il rischio che sia esercitato il potere statale sostitutivo ai sensi dell'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea).

Nonostante l'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo n. 199 del 2021 faccia espressamente riferimento soltanto alle "aree idonee", tuttavia il comma 1 dell'articolo 20 determina l'ambito

materiale di competenza dei decreti del Ministro della transizione ecologica affidando a essi il compito di definire "principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee", con ciò facendo implicitamente intendere che il legislatore regionale non dovrà limitarsi a indicare soltanto le prime, dovendo altresì delimitare pure le "aree non idonee". La suddetta ricostruzione è avvalorata dall'articolo 1, comma 2, lettera a), b), c), d), del decreto ministeriale 21 giugno 2024, il quale elenca le tipologie di superfici e aree che la legge regionale dovrà definire, secondo la seguente tassonomia:

a) superfici e aree idonee;
b) superfici e aree non idonee;
c) superfici e aree ordinarie;
d) aree in cui è vietata l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra.

In particolare, le "aree idonee" sono quelle nelle quali i procedimenti autorizzativi sono semplificati e più rapidi, le "aree ordinarie" sono quelle soggette a regimi autorizzativi ordinari, le "aree non idonee" sono quelle incompatibili con l'installazione di specifiche tipologie di impianti FER, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto ministeriale 21 giugno 2024 ed individuate sulla base dei criteri di cui dal paragrafo 17 e dall'Allegato 3 del decreto ministeriale n. 219 del 2010 e, infine, rimangono le aree agricole per le quali vige il divieto di installazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra ai sensi dell'articolo 20, comma 1 bis, del decreto legislativo n. 199 del 2021.

Se ne evince che alle regioni è affidato non soltanto il compito di individuare le "aree idonee", da assoggettare a regime autorizzatorio semplificato, ma anche le "aree non idonee", in cui vietare l'installazione di determinate tipologie di impianti, distinte per taglia, fermo restando che ogni altra area in cui non viga il divieto di impianti fotovoltaici con moduli a terra è residualmente soggetta al regime autorizzatorio ordinario e può, quindi, ospitare l'installazione di impianti.

Al duplice compito di definire sia le "aree idonee" che quelle "non idonee" all'installazione degli impianti FER corrisponde una duplicità di obiettivi fondamentali perseguiti dal presente disegno di legge: da un lato, mediante l'indicazione delle "aree idonee", soggette a regime autorizzatorio agevolato, favorire la transizione energetica verso l'uso preponderante delle fonti rinnovabili, a difesa delle condizioni ecologiche e climatiche, coerentemente con l'articolo 9, primo e secondo periodo, della Costituzione e in ossequio al principio, di derivazione europea, della massima diffusione delle fonti di energia rinnovabile; dall'altro lato, mediante la definizione delle "aree non idonee", di regola sottratte all'installazione di impianti, tutelare il patrimonio paesaggistico, archeologico, storico-culturale, ambientale di cui il territorio sardo è ricco.

Merita, inoltre, osservare che il legislatore sardo può perseguire la seconda finalità fondamentale sopraddetta non soltanto svolgendo i principi di legge statale e le linee guida nell'esercizio della competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo n. 199 del 2021, ma anche attingendo al novero delle competenze statutarie e, in particolare, esercitando la potestà legislativa primaria di cui all'articolo 3, lettera f), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), per come specificata e integrata dal capo III del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480 (Nuove norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna).

D'altronde, come si evince dalla giurisprudenza costituzionale, "l'attribuzione allo Stato della competenza a porre i princìpi fondamentali della materia "energia" non annulla quella della Regione Sardegna a tutelare il paesaggio, così come la competenza regionale in materia paesaggistica non rende inapplicabili alla medesima Regione i princìpi di cui sopra" (sentenza n. 224 del 2012). In particolare, nei confronti della Regione Sardegna, in quanto speciale, "non sono ammissibili vincoli puntuali e concreti" discendenti da linee guida (sentenze n. 275 del 2011 e n. 224 del 2012). Ne discende che il legislatore sardo beneficia di margini discrezionali più ampi nella definizione delle "aree non idonee" in relazione alle quali vietare l'installazione di impianti da FER e che possa, quindi, legittimamente "ipotizzare particolari limitazioni alla diffusione dei suddetti impianti", come ha chiarito la Corte costituzionale, la quale peraltro aggiunge che "ove la scelta (delle aree non idonee, ndr) debba essere operata da regioni speciali, che possiedono una competenza legislativa primaria in alcune materie, l'ampiezza e la portata delle esclusioni deve essere valutata non alla stregua dei criteri generali validi per tutte le regioni, ma in considerazione dell'esigenza di dare idonea tutela agli interessi sottesi alla competenza legislativa statutariamente attribuita" (sentenza n. 224 del 2012).

L'articolo 1, recante disposizioni per l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, prevede le finalità della norma, riconducibili al rispetto degli obblighi nazionali e internazionali in materia di transizione energetica, con particolare riferimento agli obiettivi di cui alla Tabella A, articolo 2, del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 21 giugno 2024, nel rispetto del riparto competenziale di cui all'articolo 9, primo e secondo periodo della Costituzione, nonché delle disposizioni di cui all'articolo 3, lettere m) e n) e all'articolo 4, lettera e), della legge costituzionale n. 3 del 1948, nonché delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 480 del 1975.

Tra le finalità della presente legge, oltre che quella di fornire una pianificazione territoriale conforme al raggiungimento degli obiettivi di transizione energetica, si fa riferimento alla necessità di massimizzare le aree da individuare al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A dell'articolo 2 del decreto ministeriale di cui alla lettera a), ma, al contempo, di garantire le esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica e verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica e tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa.

I commi dal 4 all'11 dell'articolo 1 dettano disposizioni puntuali circa l'individuazione delle aree idonee, non idonee e ordinarie delle rispettive taglie e tipologie d'impianti FER. Il comma 4 individua le aree non idonee rimandando agli allegati A, B, C, D ed E, prevedendo il divieto di realizzazione di specifiche taglie e tipologie di impianti, in conformità alla definizione di aree non idonee di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 21 giugno 2024, secondo cui le "aree non idonee" sono "aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l'installazione di specifiche tipologie di impianti le modalità stabilite dal paragrafo 17 e dall'allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 18 settembre 2010, n. 219". Infatti, gli allegati A, B, C, D ed E, nell'individuare le aree non idonee, oltre che rispettare pedissequamente le suddette modalità di individuazione, specificano ulteriormente le aree di cui al decreto ministeriale 10 settembre 2010, Allegato 3, lettera f). Inoltre, lo stesso comma 4 disciplina la sorte dei procedimenti in corso o già conclusi al momento dell'entrata in vigore della legge. I procedimenti non ancora conclusi non potranno proseguire se i relativi impianti sono in contrasto con la normativa sopravvenuta di cui alla presente legge. I provvedimenti autorizzatori già emanati, aventi ad oggetto impianti che ricadono nelle aree non idonee, sono privi di efficacia se l'esecuzione dei lavori di realizzazione non ha avuto inizio, ovvero non ha comportato una modificazione irreversibile dello stato dei luoghi.

Il comma 5 dell'articolo 1 individua le aree idonee, rimandando all'allegato F. Il comma 6 dell'articolo 1 individua le aree ordinarie e disciplina un criterio di risoluzione di eventuali dicotomie relative ai casi in cui un progetto d'impianto ricada in un sito ricompreso sia in area ordinaria che area non idonea. Il comma 7 dell'articolo 1, invece, disciplina il criterio di risoluzione di eventuali dicotomie relative ai casi in cui un progetto d'impianto ricada in un sito ricompreso sia in area idonea che area non idonea. I commi da 8 a 11 dell'articolo 1, invece, dettano disposizioni puntuali sulle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti off-shore, con particolare riferimento alle opere di connessione a terra degli impianti medesimi.

L'articolo 2, al comma 1, prevede a decorrere dal 2025 l'istituzione di un fondo, alimentato con risorse regionali, nazionali e europee, con una dotazione iniziale per gli anni 2025-2030 pari a complessivi euro 678.000.000, di cui euro 50.000.000 nel 2025, euro 70.000.000 nel 2026 ed euro 139.500.000 per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029 e 2030 per la concessione di misure di incentivo finalizzate al sostegno di interventi di installazione di impianti fotovoltaici e di accumulo di energia elettrica destinati all'autoconsumo e individuando, genericamente, una serie di soggetti potenzialmente beneficiari: le persone fisiche, le imprese, i professionisti, le comunità energetiche, nonché gli enti pubblici regionali e territoriali. Oltre già il menzionato criterio soggettivo, che individua la potenziale platea di soggetti beneficiari, il comma 1 dell'articolo 2 individua anche un criterio oggettivo, ossia quali aree e superfici sono potenzialmente idonee a beneficiare dell'incentivo medesimo: le superfici di copertura degli edifici ad uso abitativo ubicati nel territorio regionale e nella disponibilità dei residenti in

Sardegna, i manufatti edili nella disponibilità delle imprese aventi sede operativa in Sardegna, ivi compresi piazzali, parcheggi e altri spazi comunque cementificati ubicati nel territorio regionale, i manufatti edili ivi compresi piazzali, parcheggi e altri spazi comunque cementificati nella disponibilità degli enti locali e degli enti di aria vasta, nonché i manufatti edili, ivi compresi piazzali, parcheggi e altri spazi comunque cementificati nella disponibilità degli enti regionali pubblici e territoriali. Le suddette aree o superfici devono comunque rispettare le previsioni degli strumenti urbanistici, nel rispetto delle eventuali prescrizioni tipologiche dettate, al fine di un loro corretto inserimento architettonico, con particolare riferimento alle previsioni di cui all'allegato F.

L'articolo, al comma 2, prevede che gli incentivi finanziari siano concessi con procedimento valutativo a seguito di emissione di bando, da approvare con deliberazione della Giunta regionale, il quale definisce il riparto delle misure di aiuto per ogni categoria, l'individuazione dei soggetti attuatori della misura, i criteri e le priorità di attribuzione dei benefici con riferimento ad ogni specifica categoria, anche in considerazione delle eventuali misure di aiuto regionali e nazionali di cui i possibili destinatari siano già stati beneficiari.

L'articolo 3 introduce misure per semplificare e accelerare la promozione di impianti di produzione da fonti rinnovabili in aree non idonee, permettendo agli enti locali di presentare alla Giunta regionale istanze per realizzazione dei singoli impianti, anche se ciò richiede modifiche urbanistiche al fine di garantire, da un lato uno strumento di flessibilità, dall'altro lato un coinvolgimento continuo e costante delle comunità locali.

L'articolo 3, al comma 3, prevede che l'istanza deve essere approvata con delibera dal rispettivo consiglio comunale previo processo partecipativo, denominato "Dibattito Pubblico", che coinvolge le popolazioni dei comuni il cui territorio sia interessato dall'intervento. Il comma 3 dell'articolo 3 prevede che la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce criteri e procedure del Dibattito pubblico, nonché i meccanismi e le modalità di coinvolgimento delle popolazioni interessate. Infine, il comma 4 dell'articolo 3, disciplina che l'istanza di cui al comma 1 sia proposta all'Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica. Sull'istanza delibera la Giunta regionale sulla base dei criteri individuati nella delibera di cui al comma 3. In caso di perfezionamento dell'intesa, l'intervento è assoggettato al regime autorizzativo previsto per le aree ordinarie.

I commi dal 5 all'8 dell'articolo 3 disciplinano il regime delle polizze fideiussorie connesse alla realizzazione. Il comma 5 prevede in capo al proponente di un progetto di realizzazione di un impianto FER l'obbligo di presentare una polizza fideiussoria a garanzia della corretta esecuzione dell'intervento dell'impianto medesimo. Inoltre, il soggetto titolare dell'impianto, previo rilascio del provvedimento autorizzativo, deve presentare una polizza fideiussoria, pari al doppio del valore dell'impianto, per responsabilità civile derivante da danni verso terzi cagionati dall'impianto. Infine, si dispone che gli effetti del provvedimento autorizzatorio siano subordinati all'attivazione della polizza fideiussoria di cui al precedente periodo. I commi 7 e 8dell'articolo 3 prevedono clausole puntuali che prevedono che le polizze siano rilasciate dai soggetti controllati dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVAS) e che, le polizze debbano essere escutibili entro 15 giorni a prima richiesta con rinuncia, ai sensi dell'articolo 1944 del Codice civile, alla preventiva escussione del debitore principale.

Il comma 9 dell'articolo 3, invece, detta disposizioni in materia di istituzione dell'Agenzia regionale dell'energia per l'esercizio delle competenze in materia di produzione, trasporto e distribuzione dell'energia, nonché nelle materie ad esse connesse, prevedendo che, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approvi il disegno di legge di istituzione. Inoltre, si prevede che nell'ambito dell'Agenzia di cui al comma 9 sia istituito l'Osservatorio regionale per l'energia, quale strumento di analisi e di monitoraggio della produzione di energia ed a supporto delle politiche energetiche regionali con specifico riferimento alle fonti di energia rinnovabili.

Il comma 10 dell'articolo 3 prevede che al fine di garantire una programmazione territoriale, urbanistica ed energetica adeguata e coordinata, la Giunta regionale aggiorna la strategia per lo sviluppo sostenibile e adotta l'aggiornamento al Piano paesaggistico regionale (PPR) entro sedici mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Entro gli stessi termini la Giunta regionale aggiorna il Piano energetico ambientale della Regione Sardegna (PEARS).

I commi 11 e 12 dell'articolo 3 prevedono, rispettivamente, l'abrogazione della legge regionale 3 luglio 2024, n. 5 (Misure urgenti per la salvaguardia del paesaggio, dei beni paesaggistici e ambientali), e del comma 1, articolo 17 bis della legge regionale 14 marzo 1994, n. 12 (Norme in materia di usi civici. Modifica della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, concernente l'organizzazione amministrativa della Regione sarda), il quale consente l'installazione di impianti FER sulle aree gravate da usi civici.

Infine, l'articolo 4, prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo 2, e l'articolo 5 le disposizioni finali inerenti all'entrata in vigore.

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

Articolo 1

Il presente disegno di legge prevede norme urgenti ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in ossequio a quanto previsto dal decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, del 21 giugno 2024 - "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili" - per identificare aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili in Sardegna.

Obiettivo prioritario del disegno di legge è promuovere la transizione ecologica, energetica e climatica, rispettando le norme costituzionali e lo Statuto speciale della Regione Sardegna attraverso un approccio pianificatorio di sistema che integri la gestione del territorio e la pianificazione energetica.

Il disegno di legge mira a minimizzare l'impatto ambientale e paesaggistico degli impianti rinnovabili, garantendo la conformità agli obblighi europei per la decarbonizzazione e l'obiettivo di 6,264 MW entro il 2030 per la Sardegna, e si pone, inoltre, come obiettivo la massimizzazione dell'utilizzo delle aree destinate agli impianti rinnovabili, garantendo particolare attenzione alla tutela del patrimonio culturale, paesaggistico, agricolo e forestale. A tal fine individua come aree idonee per accogliere gli impatti dei progetti di impianti FER l'uso di superfici edificate, aree industriali e terreni non utilizzabili per altri scopi.

Il presente disegno di legge verrà applicato a tutto il territorio della Sardegna, comprese quelle aree in cui sono in corso di autorizzazione progetti di impianti FER e quelli già autorizzati, ma non ancora avviati. Sono incluse, inoltre, le acque territoriali e le aree demaniali.

Sono vietate specifiche tipologie di impianti in aree non idonee, anche se l'autorizzazione è in corso. I provvedimenti autorizzatori già rilasciati per tali impianti sono considerati nulli e privi di efficacia.

Il presente disegno di legge ammette interventi di revamping o repowering nelle aree idonee e ordinarie. Nelle aree non idonee, gli interventi di revamping o repowering sono consentiti a condizione che comportino un aumento della superficie occupata, ovvero nel caso di impianti eolici, che comportino un aumento dell'altezza totale dell'impianto.

Sono individuate come aree idonee ad accogliere le opere di connessione relative ad impianti off-shore le zone portuali, industriali e degradate. Le aree non idonee comprendono quelle la cui immagine paesaggistica è storicizzata o presente una valenza turistica internazionale, nonché le aree marine protette.

Articolo 2

Al fine di promuovere la produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili, l'articolo 2 prevede che l'amministrazione regionale adotti misure di sostegno per cittadini, imprese ed enti pubblici, mediante l'istituzione di un fondo per la concessione di contributi in conto capitale.

L'obiettivo è quello di accelerare lo sviluppo sostenibile e promuovere la transizione energetica verso la decarbonizzazione del sistema energetico al 2030 e di completa decarbonizzazione entro il 2050.

Queste misure sono in linea con gli impegni dell'Unione europea e dell'Italia per aumentare l'uso di energia rinnovabile, conformemente alla direttiva (UE) 2018/2001 e alla legge del 2021. Le iniziative mirano anche a fronteggiare l'aumento eccezionale dei costi energetici causati dalla crisi internazionale.

Il comma 1 istituisce un fondo di investimento pari a complessivi euro 678 milioni, ripartiti in euro 50 milioni per l'esercizio 2025, 70 milioni per l'esercizio 2026, 139,5 milioni per ciascun esercizio dal 2027al 2030, al fine di concedere contributi a fondo perduto per incentivare l'installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo energetico. I destinatari sono cittadini, imprese, professionisti, comunità energetiche, enti pubblici regionali e territoriali.

Oltre al su menzionato criterio soggettivo, che individua la potenziale platea di soggetti beneficiari, il comma 1 individua anche un criterio oggettivo, ossia quali superfici ovvero aree sono potenzialmente idonee a beneficiare dell'incentivo medesimo: le superfici di copertura degli edifici ad uso abitativo, ubicati nel territorio regionale, nella disponibilità dei residenti in Sardegna, i manufatti edili nella disponibilità delle imprese aventi sede operativa in Sardegna, ivi compresi piazzali, parcheggi e altri spazi comunque cementificati ubicati nel territorio regionale, i manufatti edili ivi compresi piazzali, parcheggi e altri spazi comunque cementificati nella disponibilità degli enti locali e degli enti di aria vasta, nonché i manufatti edili, ivi compresi piazzali, parcheggi e altri spazi comunque cementificati nella disponibilità degli enti regionali pubblici e territoriali. Le suddette aree o superfici devono comunque rispettare le previsioni degli strumenti urbanistici, nel rispetto delle eventuali prescrizioni tipologiche dettate, al fine di un loro corretto inserimento architettonico, con particolare riferimento alle previsioni di cui all'allegato F.

Pertanto, nelle zone omogenee B, C e F, di cui al decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica del 20 dicembre 1983, n. 2266/U per la realizzazione delle strutture necessarie all'installazione degli impianti, è consentito derogare nei limiti di un incremento del 10 per cento i valori di superficie di copertura previsti dallo strumento urbanistico comunale.

Sono esclusi dalle suddette aree:

a) i "centri di antica e prima formazione" individuati ai sensi dell'articolo 51 delle norme di attuazione del Piano paesaggistico regionale (PPR);
b) le zone A "Centro storico – artistico o di particolare pregio ambientale" di cui all'articolo 3 del decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna);
c) gli immobili riconosciuti come beni culturali ai sensi della Parte II del decreto legislativo 22 gennaio2004, n. 42;
d) gli immobili vincolati con apposito provvedimento amministrativo ai sensi dell'articolo 136 della all'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Il comma 2 dell'articolo 2, al, prevede che gli incentivi finanziari siano concessi con procedimento valutativo a seguito di emissione di bando, da approvare con deliberazione della Giunta regionale, il quale definisce il riparto delle misure di aiuto per ogni categoria, l'individuazione dei soggetti attuatori della misura, i criteri e le priorità di attribuzione dei benefici con riferimento ad ogni specifica categoria anche in considerazione delle eventuali misure di aiuto regionali e nazionali di cui i possibili destinatari siano già stati beneficiari.

Al fine della quantificazione dell'onere finanziario del presente disegno di legge, si precisa che la misura non ha l'obiettivo di sostituirsi all'installazione di impianti a fonti rinnovabili (FER) da parte dei soggetti privati, ma intende agire in maniera complementare.

La percentuale media del contributo a fondo perduto è stimata, fermo restando diversamente stabilità dalla deliberazione della giunta regionale di cui all'articolo 2, comma 2, intorno al 30 per cento del valore degli impianti. Tuttavia, la percentuale è soggetta a diversificazioni, a seconda del soggetto beneficiario, secondo un intervallo che può variare da un minimo del 20 per cento fino a un massimo del 50 per cento.

Si stima di incentivare almeno un sesto del totale degli impianti necessari per raggiungere la potenza aggiuntiva di 4,917 GW entro il 31 dicembre 2030.

In base al criterio oggettivo delle aree e superfici potenzialmente beneficiarie dell'incentivo previsto dall'articolo 1, comma 5, si ipotizza che la maggior parte degli impianti autorizzati sarà di tipo fotovoltaico di medio-piccole dimensioni. Pertanto, prima di procedere alla stima delle risorse finanzia-

rie necessarie alla copertura del presente intervento, è stata effettuata l'analisi della dimensione media degli impianti attualmente in funzione.

Secondo i dati Terna in Sardegna sono attualmente in esercizio:

a) 737 impianti di media taglia, per una potenza nominale complessiva pari a 565,91 MW;
b) 63.646 impianti di piccola taglia, per una potenza nominale complessiva pari a 448,68 MW.

Per un totale di 64.383 impianti fotovoltaici di piccola media taglia e una potenza nominale complessiva di 1.014,59 MW.

Pertanto, sulla base di una stima preliminare e considerando la potenza nominale degli impianti esistenti, si può affermare che la dimensione media degli impianti fotovoltaici in Sardegna si attesta intorno ai 16 KW.

Considerando che l'obiettivo è quello di raggiungere la capacità di 4,917 GW, risultano essere necessari, nell'arco di tempo che va dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2030, la realizzazione di 307.312 impianti fotovoltaici.

Secondo i calcoli effettuati sulla base delle informazioni e dei dati disponibili, il costo medio per l'installazione di impianti fotovoltaici è pari a 1.500 euro per KW, a cui vanno sommati eventuali costi di investimento per accumulo fotovoltaico, il cui costo si stima pari a circa euro 1.500 euro.

Si stima, inoltre, un costo medio per l'installazione di pianti fotovoltaici e di accumulo pari a 2.750,00 euro a KW.

Ipotizzando, pertanto, che per il conseguimento dei 4,917 GW, necessari per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal DM del 21 giugno 2024, avvenisse esclusivamente attraverso l'installazione degli impianti fotovoltaici di piccola e media taglia il costo totale per la realizzazione dei rimanenti impianti sarebbe pari a 13.521.750.000 euro. Si sottolinea che la stima è effettuata sulla base dei prezzi attuali e non tiene in considerazione di una possibile e naturale diminuzione dei costi degli impianti legata ad un'evoluzione e miglioramento delle tecnologie, nonché a un aumento dell'offerta derivante da una crescita della domanda.

Considerato che la misura in oggetto si integra perfettamente con gli investimenti privati, attualmente caratterizzati da impianti di grande e grandissima taglia, inclusi quelli eolici, in conformità con il mix tecnologico previsto, si stima che l'incentivo finanziario previsto dall'articolo 2 possa coprire circa un sesto del fabbisogno totale di impianti a fonte rinnovabile (FER) necessari per raggiungere una potenza nominale di 4,917 GW.

Pertanto, considerato che un sesto di 13.521.750.000 euro corrisponde a circa 2.253.625.000 euro e considerando che l'incentivo sarà attivo e, quindi, disponibile a partire dall'esercizio finanziario del 2025, si stima che, dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2030, gli investimenti annui si possano aggirare intorno ad un valore di circa 375.604.166,00 euro.

Tuttavia, al fine di stimare l'impatto finanziario sul bilancio regionale è importante sottolineare che l'incentivo non andrà a coprire l'intero costo del singolo impianto. Infatti, per garantire il rispetto della normativa sugli aiuti di stato, il bando prevedrà aliquote differenziate per le categorie di potenziali beneficiari, come imprese, professionisti e cittadini. Queste aliquote varieranno, come già menzionato, all'interno di un intervallo compreso tra il 20 per cento e il 50 per cento del costo totale di ciascun impianto finanziato.

Considerando un'aliquota media del 30 per cento, si stima che la copertura necessaria per assicurare il raggiungimento degli obiettivi prefissati ammonti complessivamente a circa 678 milioni.

A tal fine, la Regione intende incentivare, attraverso il presente disegno di legge, gli investimenti in impianti FER attraverso un fondo alimentato con risorse regionali, nazionali e europee, con una dotazione iniziale, per gli anni 2025-2030, pari a complessivi euro 678.000.000, di cui euro 50.000.000 nel 2025, euro 70.000.000 nel 2026 ed euro 139.500.000 per ciascuno degli anni 2027,

2028, 2029 e 2030 (missione 17, programma 01, titolo 2), per la concessione di misure di sostegno, sia mediante l'erogazione di sovvenzioni a fondo perduto sia mediante il ricorso a strumenti finanziari o attraverso la loro combinazione, finalizzati al sostegno di interventi per l'efficienza energetica, di installazione di impianti fotovoltaici, ovvero di accumulo di energia elettrica.

Articolo 3

L'articolo 3 introduce misure per semplificare e accelerare la promozione di impianti di produzione da fonti rinnovabili in aree non idonee, permettendo agli enti locali di presentare istanze per tali impianti, anche se ciò richiede modifiche urbanistiche.

L'istanza deve includere uno studio di fattibilità o un DOCFAP e una relazione che giustifichi la deroga, con l'obbligo di un dibattito pubblico con la partecipazione dei cittadini.

I commi dall'1 al 4 comportano oneri indiretti per gli enti locali che saranno a valere sulle risorse finanziarie e umane attualmente in essere.

I commi dal 5 all'8 dell'articolo 3 comportano oneri indiretti per i soggetti che richiedono la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili (FER), in quanto sono obbligati a presentare polizze fideiussorie prima del rilascio delle autorizzazioni. Queste polizze garantiscono la corretta esecuzione degli impianti, la loro dismissione e il ripristino dei luoghi, con aggiornamenti triennali dei costi. Le polizze, rilasciate da soggetti controllati dall'IVAS, devono essere escutibili entro 15 giorni su richiesta.

Inoltre, come previsto dal comma 9, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge la Giunta regionale è chiamata ad approvare il disegno di legge di istituzione dell'Agenzia regionale dell'energia per l'esercizio delle competenze in materia di produzione, trasporto e distribuzione dell'energia, nonché nelle materie ad esse connesse di competenza legislativa e amministrativa regionale.

Nell'ambito dell'Agenzia è istituito l'Osservatorio regionale per l'energia, quale strumento di analisi e di monitoraggio della produzione di energia ed a supporto delle politiche energetiche regionali con specifico riferimento alle fonti di energia rinnovabili.

Articolo 4

La legge prevede modalità di copertura finanziaria differenziate per ciascun anno fino al 2030. In particolare, gli oneri sono così distribuiti:

1) anno 2025: 50 milioni di euro, finanziati tramite risorse già autorizzate per le stesse finalità dall'articolo 15, commi 1 e 2 della legge regionale del 21 febbraio 2023, n. 1 così come modificata dall'articolo 66, comma 1, lettera b) della legge regionale 23 ottobre 2023, n.9, vincolate con l'articolo 24, comma 4 della legge regionale 19 dicembre 2023, n. 17 e attualmente disponibili per la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge, coerenti con la destinazione originaria della legge;
2) anno 2026: 70 milioni di euro, coperti con una riduzione delle risorse stanziate per il medesimo anno nel bilancio del bilancio 2024-2026 in conto della missione 20, programma 03, titolo 1;
3) dal 2027 al 2030: 139,5 milioni di euro annui, finanziati con quota parte delle entrate previste dall'articolo 8 della legge costituzionale n. 3 del 1948 e delle sue norme di attuazione, disponibile per la copertura delle spese discrezionali, dopo aver coperto le spese obbligatorie e quelle a regime ai sensi della legislazione vigente.

RELAZIONE DELLA QUARTA COMMISSIONE GOVERNO DEL TERRITORIO, PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA, EDILIZIA, TUTELA DELL'AMBIENTE, PARCHI E RISERVE NATURALI, DIFESA DEL SUOLO E DELLE COSTE, PIANIFICAZIONE PER LA GESTIONE E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI, RISORSE IDRICHE, POLITICHE ABITATIVE, LAVORI PUBBLICI, PORTI E AEROPORTI CIVILI, MOBILITÀ E TRASPORTI

composta dai Consiglieri

LI GIOI, Presidente e relatore per l'aula - MULA, Vice Presidente - PORCU, Segretario - USAI, Segretario - FLORIS - MARRAS - MATTA - ORRÙ - PIANO - PINTUS - SPANO - TUNIS

Relazione

On. Li Gioi

pervenuta il 7 novembre 2024

La presente relazione si incentra prevalentemente sugli aspetti di competenza della Quarta Commissione ossia sui profili urbanistici e ambientali del disegno di legge n. 45 assegnato per l'esame congiunto delle Commissioni Quarta e Quinta.

Un disegno di legge che questa maggioranza ha pensato e scritto con la diligenza del buon padre di famiglia puntando in primo luogo a tutelare e preservare la storia della nostra isola, la sua unicità, la sua identità, i suoi monumenti millenari e di questo ringrazio tutti coloro che ci hanno lavorato con passione per mesi.

Ma al contempo il disegno di legge consente ai sardi non solo di essere protagonisti della transizione energetica, non comprimari di un processo da subire, ma, bensì, anche attori consapevoli di una rivoluzione che ha, nelle intenzioni di questa Giunta, l'obiettivo finale di far conseguire ad essi i vantaggi derivanti da una svolta energetica epocale e irrinunciabile.

Prevedere 700 milioni di euro di finanziamento per le comunità energetiche e per gli impianti di autoconsumo vuol dire tracciare in maniera inequivocabile la strada che ci condurrà all'indipendenza energetica, facendo seguire a questo provvedimento di legge, dapprima la redazione del piano energetico regionale e, subito dopo, la costituzione dell'agenzia energetica regionale che permetterà alla Sardegna di essere un player del mercato internazionale dell'energia, riducendo le bollette dei sardi e cacciando definitivamente gli speculatori e i loro intenti vandalici già bloccati, d'altronde, dalla nostra moratoria del luglio scorso.

Noi consideriamo le fonti di energia rinnovabile strumenti da governare e disciplinare con coscienza per lasciare ai nostri figli e ai nostri nipoti una Sardegna padrona del suo sole e del suo vento e custode delle sue peculiarità economiche, ambientali, paesaggistiche e culturali.

Questo è lo spirito che ci ha guidato sin dal primo momento e di cui andiamo fieri.

Va preliminarmente rammentato che il legislatore regionale con legge regionale 3 luglio 2024, n. 5 (Misure urgenti per la salvaguardia del paesaggio e dei beni paesaggistici e ambientali) introduceva nel nostro ordinamento disposizioni di carattere transitorio finalizzate a scongiurare l'irreversibilità degli impatti sul territorio regionale derivanti dalle attività di realizzazione, installazione o avviamento di impianti di produzione e accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili in assenza di un aggiornamento e completamento della programmazione strategica regionale per lo sviluppo sostenibile e della pianificazione paesaggistica, urbanistica ed energetica regionale. Ciò per favorire lo sviluppo regolato e armonico degli impianti di produzione e accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili in armonia con le peculiarità e la conservazione del territorio regionale nel coerente rispetto della pianificazione di livello superiore, come richiesto dall'articolo 34 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e nel rispetto della competenza regionale di redazione e approvazione

del Piano paesaggistico regionale (PPR) ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480 (Nuove norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna), in ossequio al principio di leale collaborazione di cui all'articolo 120 della Costituzione e nel rispetto della competenza regionale in materia di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, primo comma, lettera e) della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Regione Sardegna). Con la legge regionale n. 5 del 2024 il legislatore ha centrato l'obiettivo che si era prefissato poiché sotto il profilo urbanistico ha sospeso le attività di realizzazione degli impianti e sotto quello ambientale determinato la sospensione di tutte le procedure di Valutazione di impatto ambientale (VIA) in capo all'Assessorato regionale della difesa dell'Ambiente.

Il disegno di legge n. 45 si inserisce in questo contesto prevedendo disposizioni urgenti, ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili), e nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, del 21 giugno 2024, recante: "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili", al fine di individuare sul territorio regionale le aree e le superfici idonee e non idonee all'installazione di impianti di energia a fonti rinnovabili entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del decreto ministeriale citato subordinando tale opera di individuazione ai principi e ai criteri dettati dalle "linee guida" in esso contenuti. Con l'approvazione del disegno di legge n. 45 la legge regionale n. 5 del 2024 esaurirà la sua funzione e a tal riguardo il disegno di legge n. 45 ne prevede l'abrogazione.

In sintesi si può affermare che il disegno di legge n. 45 persegue due finalità.

Definendo le "aree idonee" all'installazione degli impianti FER soggetti a regime autorizzatorio agevolato e le "aree ordinarie" ove gli impianti FER sono soggetti a regimi autorizzativi ordinari, il disegno di legge n. 45 intende favorire la transizione energetica verso l'uso preponderante delle fonti rinnovabili, a difesa delle condizioni ecologiche e climatiche, coerentemente con l'articolo 9, primo e secondo periodo, della Costituzione e in ossequio al principio, di derivazione europea, della massima diffusione delle fonti di energia rinnovabile.

Definendo le "aree non idonee", di regola sottratte all'installazione di impianti, col disegno di legge n. 45 si intende tutelare il patrimonio paesaggistico, archeologico, storico-culturale, ambientale del territorio sardo.

Proprio in relazione a quest'ultima finalità è molto importante sottolineare che le norme contenute nel disegno di legge n. 45 sono diretta espressione dell'esercizio della potestà legislativa primaria nella materia urbanistica di cui all'articolo 3, lettera f), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), per come specificata e integrata in materia paesaggistica dal capo III del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480 (Nuove norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna). Infatti secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale il legislatore sardo beneficia di margini discrezionali più ampi nella definizione delle "aree non idonee" in relazione alle quali vietare l'installazione di impianti da FER. Ciò consente legittimamente di ipotizzare particolari limitazioni alla diffusione dei suddetti impianti, come ha chiarito la Corte costituzionale nella sentenza n. 224 del 2012. Infatti la Corte precisa che ove la scelta delle aree non idonee debba essere operata da regioni a Statuto speciale, che possiedono una competenza legislativa primaria in alcune materie, l'ampiezza e la portata delle esclusioni deve essere valutata non alla stregua dei criteri generali validi per tutte le regioni, ma in considerazione dell'esigenza di dare idonea tutela agli interessi sottesi alla competenza legislativa statutariamente attribuita. In particolare, nei confronti della Regione Sardegna in base alle sentenze n. 275 del 2011 e n. 224 del 2012, essendo regione a Statuto speciale, la Corte osserva che "non sono ammissibili vincoli puntuali e concreti" discendenti da linee guida.

Il testo del disegno di legge n. 45 è stato illustrato in data 25 settembre 2024 nella seduta congiunta delle Commissioni Quarta e Quinta dagli Assessori regionali dell'Industria, dell'Urbanistica e dell'Ambiente. Le Commissioni hanno successivamente effettuato un ciclo di audizioni per acquisire le osservazioni formulate dai portatori di interesse. Le suddette osservazioni sono state utili perché han-

no contribuito alla formulazione da parte della Giunta regionale di emendamenti sostitutivi che hanno migliorato il testo. Nel corso dell'esame nelle Commissioni sono stati presentati dai gruppi di minoranza oltre 1000 emendamenti e in occasione del loro esame tali gruppi hanno abbandonato l'aula per motivi politici.

Le Commissioni hanno approvato i singoli articoli il 3 ottobre 2024 e hanno trasmesso il testo al parere della Terza Commissione sui profili finanziari e al Consiglio delle autonomie locali per l'espressione del parere obbligatorio. Il Consiglio delle autonomie locali ha espresso parere favorevole con osservazioni e la Terza Commissione ha proposto la riformulazione della norma finanziaria poi accolta dalle Commissioni. Successivamente il testo è stato licenziato definitivamente dalle Commissioni nella seduta del 22 ottobre 2024 all'unanimità dei presenti data l'assenza dei consiglieri di opposizione che anche in questa circostanza hanno abbandonato l'aula per motivi politici.

****

RELAZIONE DELLA QUINTA COMMISSIONE INDUSTRIA, COMMERCIO, ARTIGIANATO, TURISMO, COOPERAZIONE, ENERGIA, ATTIVITÀ ESTRATTIVE, FORESTAZIONE, AGRICOLTURA, CACCIA, PESCA, ACQUACOLTURA

composta dai Consiglieri

SOLINAS Antonio, Presidente e relatore per l'aula - CERA, Vice Presidente - CASULA, Segretario - RUBIU, Segretario - CAU - MAIELI - MANDAS - PILURZU

Relazione

On. Solinas Antonio

pervenuta il 7 novembre 2024

Il disegno di legge n. 45 è finalizzato a favorire la transizione energetica verso l'uso delle fonti di energia rinnovabile in sostituzione dei combustibili fossili, a difesa delle condizioni ambientali e climatiche e in ottemperanza all'orientamento dell'Unione europea a sostegno della loro massima diffusione, nel rispetto dei valori paesaggistici, storici e ambientali del territorio regionale.

In particolare, il disegno di legge n. 45 mira a dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021, il cui comma 4 attribuisce alle Regioni il compito di individuare le aree idonee e inidonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, da effettuarsi entro 180 giorni dall'emanazione di appositi decreti ministeriali di individuazione di principi e criteri omogenei, previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni.

Il successivo articolo 22 del medesimo decreto legislativo individua delle specifiche procedure autorizzative semplificate per gli impianti da realizzarsi nell'ambito delle aree individuate come idonee, al fine di agevolare la diffusione di tali tipologie di impianti.

I principi di cui all'articolo 20 sono stati individuati nel decreto ministeriale del 21 giugno 2024 e, pertanto, da tale data decorre il termine di 180 giorni entro il quale le Regioni devono procedere a dare attuazione al disposto del comma 4 dell'articolo 200 del decreto legislativo n. 199 del 2021, a pena, in caso di inadempienza, di intervento sostitutivo statale.

Il disegno di legge, come licenziato dalle Commissioni, si compone di 6 articoli e di 7 allegati.

L'articolo 1 individua le finalità del disegno di legge, con particolare riferimento all'esigenza di agevolare e incentivare la transizione energetica verso le fonti di energia rinnovabile riducendo il più possibile l'impatto ambientale e paesaggistico degli impianti e garantendo la tutela del patrimonio culturale e archeologico, del paesaggio, delle aree agricole e forestale della qualità dell'aria.

A tale proposito il disegno di legge privilegia e incentiva l'utilizzo di superfici di strutture già edificate e di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica.

Lo stesso articolo 1 dispone, al comma 5, l'esplicito divieto di realizzare impianti di produzione di energia rinnovabile all'interno delle aree non idonee come individuate negli allegati e, al fine di evitare che taluno possa approfittare del vuoto normativo venutosi a creare nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale, sancisce la non efficacia di eventuali provvedimenti autorizzatori già emanati relativi a impianti ricadenti in tali aree.

L'articolo 1 prosegue definendo per esclusione, al comma 6, il concetto di aree ordinarie, cioè di quelle aree per le quali si applicano le procedure autorizzatorie ordinarie e non quelle accelerate previste dal decreto legislativo n. 199 del 2021 e, al comma 7, stabilendo i criteri di prevalenza nel caso di impianti ricadenti in aree parzialmente idonee e parzialmente non idonee, con particolare attenzione agli impianti destinati all'autoconsumo e alle comunità energetiche; il comma 8 disciplina l'eventuale ampliamento di impianti già realizzati negli anni passati all'interno di aree ora individuate come non idonee, ammettendone la realizzazione solo a condizione che non ne scaturisca un aumento di consumo del suolo o, nel caso di impianti eolici, di altezza dell'aerogeneratore, sempre al fine di conciliare la transizione energetica con l'insopprimibile e concorrente esigenza di tutelare l'ambiente e il paesaggio.

L'articolo 2 costituisce una delle norme di maggiore rilievo contenute all'interno del disegno di legge e rappresenta la concreta volontà di questa Giunta di pervenire al conseguimento degli obiettivi assegnati in materia di transizione energetica attraverso la produzione di energia rinnovabile destinata direttamente a soddisfare le necessità delle comunità locali attraverso impianti fotovoltaici realizzati prevalentemente sulle superfici di copertura di edifici e manufatti edilizi già esistenti.

Infatti, questa disposizione è finalizzata ad incentivare produzione di energia elettrica da impianti destinati all'autoconsumo e alle comunità energetiche e prevede, a partire dal 2025, l'istituzione di un fondo per tale finalità con una dotazione per gli anni 2025-2030 di complessivi euro 678 milioni, di cui 50 milioni nel 2025, 70 milioni nel 2026 e 139 milioni per ciascuno degli anni 2027-2030. I destinatari di tali incentivi sono le persone fisiche residenti i in Sardegna, le imprese e i professionisti con sede operativa in Sardegna, le Comunità energetiche, gli enti locali e gli enti pubblici regionali.

È evidente l'importanza strategica delle disposizioni contenute nell'articolo 2, finalizzate ad indirizzare la transizione energetica verso l'autoproduzione a favore dei privati, delle imprese e delle pubbliche amministrazioni, assicurando che la medesima si risolva prevalentemente nel soddisfacimento delle esigenze manifestate dal territorio, anche attraverso lo stanziamento di una mole di risorse senza precedenti destinate a incentivare la realizzazione degli impianti.

All'Articolo 3, con lo scopo di lasciare alle Autonomie Locali la programmazione del proprio sviluppo, è prevista la possibilità che i Comuni, singoli o associati, possano utilizzare l'istituto della "INTESA" con l'Amministrazione regionale, anche nelle aree non idonee, per la realizzazione di impianti di produzione di energia rinnovabile.

Gli allegati A, B, C, D ed E al disegno di legge. n. 45 hanno la funzione di individuare sul territorio regionale, sostanzialmente per categorie, le aree non idonee all'istallazione degli impianti, ripartiti per specifiche tipologie di impianti e relative dimensioni, mentre l'allegato F individua le aree idonee, in ottemperanza a quanto prescritto dall'articolo 200 del D.lgs. n. 199 del 2021 e l'allegato G individua le caratteristiche tecniche e i limiti che devono, comunque, essere rispettati dagli impianti per poter essere autorizzati e realizzati.

Da una lettura sistematica delle disposizioni contenute negli allegati risulta chiaramente che è intendimento del legislatore regionale tutelare tutte le aree aventi rilievo dal punto di vista paesaggistico, ambientale storico e agricolo, con particolare riferimento alle aree ricadenti nell'ambito di tutela di cui al D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", alle aree di riproduzione e transito di specie faunistiche protette nonché alle zone agricole destinate a produzioni di qualità, mentre si è correttamente scelto di individuare specificatamente come aree idonee le aree già oggetto di radicali e irreversibili interventi antropici, quali le aree destinare a discariche di rifiuti urbani e speciali, i siti e gli impianti nella disponibilità dei gestori di infrastrutture ferroviarie, le aree aeroportuali, le aree di pertinenza delle principali arterie viarie , le aree estrattive, le aree in condizioni di conclamato degrado ambientale ecc.

In particolare, per quanto riguarda le aree agricole, l'allegato G disciplina in modo dettagliato le condizioni che devono essere rispettate per l'installazione di impianti agrifotovoltaici, privilegiando gli impianti destinati all'autoconsumo realizzati dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali e prevedendo che possa essere destinata all'eventuale integrazione del reddito agrario attraverso la realizzazione di tale tipologie di impianti non più del 2 per cento della superfice del fondo, al fine di tutelare la vocazione agricola delle aree a ciò destinate tradizionalmente.

Le Commissioni IV e V riunite hanno avviato l'esame del disegno di legge n. 45 nella seduta del 25 ottobre, con l'illustrazione da parte dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica, dell'Assessore regionale dell'ambiente e dell'Assessore regionale dell'industria.

Nel corso della medesima seduta e della successiva seduta pomeridiana sono stati auditi sul testo del disegno di legge n. 45 i seguenti soggetti che hanno avuto modo di presentare e illustrare le proprie osservazioni: i rappresentanti dei sindacati CGIL e CISL, i rappresentanti del Coordinamento comitati sardi e del Comitato promotore legge "Pratobello '24"; i rappresentanti di ANCI Sardegna; i rappresentanti delle associazioni Gruppo di intervento giuridico (GRIG), Italia Nostra, Lipu, ISDE Sardegna, WWF, Legambiente, Comitato tecnico transizione sostenibile, Alturs; i rappresentanti di Coldiretti, Confagricoltura, Cia, Copagri, Confindustria, Confapi; i rappresentanti dell'Associazione Consorzi industriali Sardegna e dei Consorzi industriali di Cagliari, Sassari, Oristano e Olbia; i rappresentanti di Italia Solare.

Le Commissioni hanno terminato l'esame degli emendamenti e degli articoli del provvedimento nella seduta del 3 ottobre e hanno sospeso l'approvazione finale per acquisire il parere della Terza Commissione sugli aspetti finanziari e il parere del CAL sulle parti di competenza.

Nella successiva seduta del 22 ottobre, le Commissioni, preso atto dei pareri sostanzialmente favorevoli espressi dalla Terza Commissione e del CAL, hanno proceduto all'approvazione finale del disegno di legge e alla nomina dei relatori di maggioranza.

****

La Terza Commissione, nella seduta del 15 ottobre 2024, ha espresso a maggioranza l'allegato parere favorevole con osservazioni sugli aspetti finanziari del provvedimento in oggetto e ha nominato relatore in Consiglio, ai sensi dell'articolo 45, comma 2, del Regolamento interno, il Presidente.

Il disegno di legge in oggetto, nel testo trasmesso dalle Commissioni di merito alla Terza Commissione per l'espressione del parere finanziario ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del Regolamento interno, reca:

- all'articolo 1, disposizioni per l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili;

- all'articolo 2, disposizioni finalizzate alla promozione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili destinati all'autoconsumo e alle comunità energetiche; a tal fine é istituito un fondo, con dotazione iniziale per gli anni 2025-2030 pari a complessivi 678 milioni di euro, per la concessione di misure di incentivo, sia mediante l'erogazione di sovvenzioni a fondo perduto, sia mediante il ricorso a strumenti finanziari o attraverso la loro combinazione;
- all'articolo 3, misure di semplificazione e accelerazione per la promozione di impianti di produzione di fonti rinnovabili, misure di garanzie di esecuzione e bonifica dei siti degli impianti e disposizioni finali;
- 3 bis, l'abrogazione di precedenti norme;
- all'articolo 4, la norma finanziaria.

L'articolo 5, infine, dispone in ordine all'entrata in vigore.

Il provvedimento, nel testo approvato dalla Giunta, è corredato della relazione tecnico finanziaria che dà conto dei criteri di quantificazione del fondo di cui all'art. 2, finalizzato a concedere incentivi a favore dei soggetti indicati nel comma 1 del medesimo articolo 2 per sostenere l'installazione, nelle superfici ed aree specificamente individuate, di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo energetico.

In particolare la relazione:
- individuando le misure di incentivo fondamentalmente nei contributi a fondo perduto, stima la percentuale media del contributo - che sarà diversificata in ragione delle categorie di soggetti beneficiari - intorno ai 30 per cento del valore degli impianti;
- stima di incentivare almeno un sesto del totale degli impianti necessari per raggiungere la potenza aggiuntiva di 4,197 GW, individuata come obiettivo da conseguire entro il 31 dicembre 2030;
- ipotizza che la maggior parte degli impianti autorizzati sarà di tipo fotovoltaico di medio-piccole dimensioni;
- individua in circa 16 kW, sulla base di una stima preliminare e tenuto conto della potenza nominale degli impianti esistenti, la dimensione media degli impianti fotovoltaici in Sardegna;
- calcola come necessaria, al fine del raggiungimento della potenza aggiuntiva di 4,197 GW, la realizzazione di 307.312 impianti fotovoltaici;
- ipotizza in euro 1.500 per kW il costo medio per l'installazione di impianti fotovoltaici e in circa euro 1.500 gli "eventuali" costi di investimento per accumulo fotovoltaico, arrivando a stimare, quindi (la relazione usa il termine "inoltre", che pare tuttavia improprio, anche alla luce del successivo calcolo matematico), in euro 2.750 per kW il costo medio per l'installazione di impianti fotovoltaici e di accumulo.

Sulla base di quanto sopra, assumendo che il costo totale per la realizzazione dei 307.312 impianti ipotizzati, della potenza di circa 16 kW ciascuno, al costo medio di 2.750 euro a kW, sia di euro 13.521.750.000 e valutando di incentivare negli anni 2025-2030 un sesto degli

impianti nella misura media del 30% del relativo costo, quantifica per approssimazione la spesa in 678 milioni di euro in ragione di:
- 50 milioni nel 2025;
- 70 milioni nel 2026;
- 139,5 milioni per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029 e 2030.

La relazione precisa, inoltre, richiamando il comma 2 dell'articolo 2, che gli incentivi sono concessi con procedimento valutativo a seguito di emissione di bando, da approvare con deliberazione della Giunta regionale, la quale definisce il riparto delle misure di aiuto per ogni categoria, l'individuazione dei soggetti attuatori della misura, ì criteri e le priorità di attribuzione dei benefici con riferimento ad ogni specifica categoria anche in considerazione delle eventuali misure di aiuto regionali e nazionali di cui i possibili destinatari siano già stati beneficiari.

In merito all'art. 3 la relazione tecnico finanziaria individua esclusivamente oneri indiretti a carico degli enti locali che intendano presentare istanze per la realizzazione di impianti in aree individua-

te come non idonee, i quali vi provvederanno con le risorse finanziarie e umane attualmente in essere, e oneri indiretti a carico dei soggetti che richiedano la realizzazione di impianti da FER, essendo gli stessi tenuti a prestare garanzia per la corretta esecuzione degli impianti, la loro dismissione e il ripristino dei luoghi. Richiama, inoltre, il comma 9 del testo proposto dalla Giunta (divenuto comma 16 nei testo modificato dalle Commissioni di merito, trasmesso per il parere finanziario) - che prevede l'approvazione da parte della Giunta regionale, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, del disegno di legge di istituzione dell'Agenzia regionale dell'energia e, nell'ambito dell'Agenzia medesima, l'istituzione dell'Osservatorio Regionale per l'Energia - senza evidenziare alcun onere finanziario conseguente.

Tanto premesso, la Terza Commissione, con esclusivo riferimento ai profili finanziari del provvedimento, esprime parere favorevole con le osservazioni di seguito indicate. In particolare, al fine di assicurare piena coerenza tra il contenuto della relazione tecnico finanziaria e l'articolo 4 (Disposizioni finanziarie), suggerisce la seguente riformulazione dell'articolo 4:
"Art. 4 (Norma finanziaria)
1. Gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2 sono quantificati in euro 50.000.000 per l'anno 2025, euro 70.000.000 per l'anno 2026 ed euro 139.500.000 per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029 e 2030 (missione 17- programma 2 - titolo 2).
2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede:
a) quanto ad euro 20.000.000 per l'anno 2025 mediante utilizzo, nel rispetto dei termini e delle modalità previste dall'articolo 42 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), delle risorse già autorizzate per tali finalità dall'articolo 15, comma 2, della legge regionale 21 febbraio 2023, n. 1 (Legge di stabilità 2023), e successive modificazioni e integrazioni e in seguito vincolate ai sensi dell'articolo 24, comma 4, della legge regionale 19 dicembre 2023, n. 17 (Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2023 (Legge di stabilità 2023), variazioni di bilancio, riconoscimento di debiti fuori bilancio e passività pregresse e disposizioni varie);
b) quanto ad euro 30.000.000 per l'anno 2025 mediante corrispondente reiscrizione delle economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio relativi al Programma regionale FESR 2021-2027, priorità 3;
c) quanto ad euro 70.000.000 per l'anno 2026 mediante corrispondente prelievo dalla missione 20, programma 3, titolo 1;
d) quanto ad euro 139.500.000 per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029 e 2030 mediante utilizzo di quota parte disponibile delle entrate di cui all'articolo 8 della legge costituzionale n. 3 del 1948 e relative norme di attuazione.".

La proposta di riformulazione della norma finanziaria nei termini sopra richiamati nasce dalla rilevazione delle seguenti criticità:
a) gli oneri derivanti dall'attuazione della presente proposta, come risulta anche dalla relazione tecnico finanziaria del disegno di legge approvato dalla Giunta, non modificato dalle Commissioni di merito in relazione agii aspetti qui considerati, discendono unicamente dall'articolo 2. É da ritenersi, infatti, che il comma 16 dell'art. 3, prevedendo, come detto, l'approvazione successiva da parte della Giunta regionale di un disegno di legge di istituzione dell'Agenzia regionale dell'energia e, nell'ambito dell'Agenzia medesima, l'istituzione dell'Osservatorio Regionale per l'Energia, sia configurabile come una norma meramente programmatica, di per sé non foriera di oneri;
b) le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere immediatamente utilizzate per le finalità cui sono destinate nel rispetto dei termini e delle modalità previste dall'articolo 42, commi 8, 9 e 11, del decreto legislativo n. 118 del 2011.

Come già esplicitato, la proposta fa fronte alle nuove e maggiori spese per l'anno 2026, pari a euro 70 milioni, mediante utilizzo di disponibilità genericamente appostate nella missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 3 (Altri fondi), titolo 1. Tali stanziamenti, sulla base dei dati estrapolati dal sistema informativo di contabilità regionale (SAP), anche in ragione dell'andamento della gestione sul triennio 2024-2026, parrebbero contenere eccedenze tali da sopportare anche gli ulteriori oneri previsti dalla presente proposta. Sotto tale profilo, stante l'assenza di informazioni specifiche nella re-

lazione tecnico finanziaria, si invita la Commissione di merito ad acquisire dall'esecutivo elementi di dettaglio sui capitoli di spesa interessati dal prelievo al fine di suffragare l'effettiva eccedenza di risorse disponibili utilizzabili per fronteggiare la maggiore spesa. Si ritiene utile ricordare, infatti, che la Corte dei Conti in più occasioni - da ultimo nella Relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi della Regione Autonoma della Sardegna nell'anno 2023, Deliberazione n. 74/2024/RQ e ha formulato rilievi in merito alla mancata esternazione nella relazione tecnico finanziaria dei riscontri effettuati in ordine alla sussistenza di margini disponibili in conto dello stanziamento da cui si attinge a copertura.

Parere del Consiglio delle autonomie locali

pervenuto il 18 ottobre 2024

Premessa

Il Green Deal europeo mira a rendere l'Europa il primo continente a impatto climatico zero entro il 2050. Questa sfida economica e sociale epocale, implica una transizione verso l'utilizzo di energie prodotte da fonti rinnovabili e una riduzione drastica delle emissioni di carbonio. Tuttavia, una transizione giusta ed equa è essenziale per garantire che questo passaggio non lasci indietro nessuno, specialmente le comunità, i territori e i lavoratori più vulnerabili e le persone maggiormente fragili.

Tale concetto è ben esplicitato anche dall'art .9 della Costituzione che ".... tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi anche nell'interesse delle future generazioni", secondo un principio programmatico che obbliga a trattare i temi in modo integrato.

Allo stesso modo gli artt 114 e 118 della Costituzione rimandano ai principi di sussidiarietà verticale e orizzontale e riguardano tutti i livelli di governo.

Siamo inoltre consapevoli che per affrontare questo cambiamento siano necessarie politiche orientate a formare nuove competenze, con la creazione di posti di lavoro sostenibili e un mirato supporto economico per le Regioni.

Contesto regionale

La Sardegna sta attraversando una fase cruciale nel settore delle energie rinnovabili. Le caratteristiche del territorio, con vaste aree naturali e una bassa densità abitativa, insieme alle condizioni climatiche favorevoli, rendono l'isola particolarmente attrattiva allo sviluppo di energie eoliche e solari. Tuttavia, ciò sta generando anche una serie di tensioni a livello locale, specialmente nei confronti di progetti di grandi dimensioni che, spesso, non tengono adeguatamente conto delle specificità ambientali, culturali e paesaggistiche dell'isola e delle necessità del territorio di sviluppo della generazione distribuita di FER nel rispetto della capacità delle cabine primarie di accogliere nuova generazione promossa dai cittadini e imprese locali.

Il Consiglio delle Autonomie Locali della Sardegna (CAL), nella sua funzione di organismo rappresentativo degli enti locali, è chiamato a pronunciarsi sul disegno di legge n. 45 del 19 settembre 2024, proposto dalla Giunta Regionale. Tale disegno di legge mira a regolamentare l'individuazione delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti di produzione, trasporto e accumulo di energie rinnovabili, oltre a semplificare i procedimenti autorizzativi. Considerata la crescente attenzione suscitata a livello regionale e nazionale dalla transizione energetica e alla luce delle specifiche esigenze e sensibilità del territorio sardo, esprimiamo il seguente parere.

Analisi del disegno di legge n. 45/2024. Il Consiglio delle Autonomie locali, pur nella convinzione di voler dare corso alla necessaria transizione energetica, ha piena consapevolezza della complessità e delle numerose criticità che la accompagnano, legate in primo luogo alla capacità della rete elettrica regionale, attualmente non in grado di sostenere una maggiore capacità di produzione e di accumulo come richiesto dal decreto aree idonee del 2024, pari a 6,2 Gigawatt. Inoltre, le indispensabili modifiche e potenziamenti delle linee non potranno esse re realizzati nel breve periodo. Secondo una stima tecnica, infatti, per il potenziamento di una cabina primaria o con la relativa sostituzione dei componenti necessari a collegare i nuovi impianti, potrebbero servire anche due anni e alcuni materiali potrebbero essere non disponibili fino al 2028, generando così un ulteriore allungamento dei tempi di connessione e problemi di impatto ambientale derivante dall'elettrificazione aerea.

A tal proposito, si richiama l'art.7 comma 1 del decreto del 21 giugno 2024 ("disciplina dell'individuazione di aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili), della parte in cui fa riferimento a "...alla possibile classificazione delle aree, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa".

C'è poi il tema dei colli di bottiglia che si creano nelle reti, generati dai numerosi impianti (come quelli offshore) che di fatto, quando sono in funzione, impediscono ad altri impianti di produrre energia.

La Sardegna, con questa proposta di legge sta esplorando nuove strade per favorire l'implementazione di energie rinnovabili tramite la creazione di Comunità Energetiche Rinnovabili per consentire ai cittadini, alle imprese e agli enti locali di produrre, consumare e scambiare energia green in ambito locale.

Il Cal, accoglie favorevolmente tale proposta, evidenziando che questo modello, per poter essere funzionale, ha necessità di una serie di opportuni accorgimenti e correttivi legati principalmente alla sostenibilità economica dell'investimento, che si potrà realizzare solo con un'ampia partecipazione di soggetti, stimati in circa 30/35 mila utenze, che nell'isola equivarrebbero a costituire 50/80 CER.

Si sottolinea che nell'isola esistono poco meno di cento cabine primarie, da cui dipende l'approvvigionamento complessivo dell'energia e inoltre, le comunità energetiche, non godono di alcuna priorità nella connessione alla rete e per questo, si trovano spesso in coda a progetti di maggiori dimensioni.

Chi, ad esempio, fa richiesta di allaccio per un impianto da dieci megawatt, può saturare la capacità disponibile della cabina primaria di riferimento, impedendo ad altre Comunità Energetiche Rinnovabili di più piccole dimensioni, di connettersi.

Qui si inserisce lo spinoso tema della concorrenza tra i progetti locali ed extraregionali di ampia portata che rischiano di sovra caricare la rete a scapito delle comunità e imprese locali, che dunque, sarebbero impossibilitate a trarre un reale beneficio dalle energie rinnovabili.

Sarebbe opportuno che ogni Comune si dotasse di un regolamento per la gestione delle misure compensative rispetto a interventi di realizzazioni FER sui territori comunali.

Sarebbe auspicabile l'inserimento del riconoscimento di un "diritto di prelazione" per le comunità locali che intendano costituire una CER e partecipare attivamente alla gestione dell'energia, posizionandosi sul mercato con il ruolo di player.

Dalla discussione interna al Consiglio del CAL è emersa la necessità di una pianificazione energetica regionale chiara e ben strutturata che coinvolga i territori e le comunità locali e promuova uno sviluppo sostenibile con una rete che sia in grado di assorbire la connessione di nuovi impianti realizzati a tale scopo.

Alla luce di quanto esposto si propone:

a) in riferimento all'articolo 1 comma 8 del disegno di legge n. 45, si accoglie favorevolmente la possibilità di utilizzare tecnologie che consentano di raggiungere la quota la quota di produzione di energia assegnata alla regione senza un ulteriore consumo di suolo e incrementi di altezze.
b) di inserire all'articolo 2 del disegno di legge n. 45, oltre ad un incentivo per gli impianti fotovoltaici, anche un incentivo per l'incremento dell'hosting capacity per rendere le reti più resilienti e che una quota parte venga assegnata ad iniziative di comunità energetiche, chiedendo inoltre al distributore elettrico di assegnare una precedenza alla connessione di impianti fino ad un megawatt.

   A tal proposito, in riferimento agli impianti di produzione da energia eolica, si evidenzia che

attualmente vige il meccanismo di incentivazione MPE (mancata produzione eolica) che consente di ricevere gli incentivi anche in assenza di produzione. Questo elemento richiede particolare attenzione perché potrebbe incoraggiare la realizzazione di impianti di grandi dimensioni, al solo fine di una mera speculazione.
Sempre in riferimento a questo articolo, si suggerisce inoltre la possibilità di inserire un fondo di partecipazione in equity alle CER, finalizzato a supportare gli investimenti in FER per almeno il 20 per cento del valore degli investimenti; equity che potrà essere riassorbita dalla CER in un periodo di 5-8 anni (Bridge loan);

c) di inserire all'articolo 3 del disegno di legge n. 45 la definizione di una quota minima di potenza di allaccio, che i distributori devono dedicare alle CER per ogni cabina primaria (pari almeno al 30% della disponibilità) e conseguente priorità di allaccio rispetto ai grandi impianti maggiori di 1megawatt.
d) Inoltre, sempre all'art.3 comma 1 del disegno di legge n. 45 "I comuni possono presentare una istanza diretta alla realizzazione di un impianto di energia da fonti rinnovabili all'interno di aree individuate come non idonee ai sensi dello stesso disegno di legge...", non si comprende la ratio della deroga, visto che il contesto è già normato a monte.
e) di inserire all'articolo 4 del disegno di legge n. 45, l'accumulo di energia idroelettrica con pompaggio e/o modelli di business innovativi di partecipazione per aggregazione di domanda e offerta di energia, con apposite linee di finanziamento dedicate.

Il Consiglio delle autonomie locali della Sardegna fa propria, la proposta degli otto Sindaci dei comuni di Iglesias, Buggerru, Fluminimaggiore, Guspini, Arbus, Lula, Gonnesa e Sardara di emendare il disegno di legge prevedendo che in caso di classificazione delle aree minerarie dismesse come idonee all'installazione di impianti FER, la proprietà delle stesse venga trasferita, se richiesta, ai comuni di appartenenza, secondo i dettami già presenti nella legge regionale del 4 dicembre 1998, n.33 intitolata "interventi per la riconversione delle aree minerarie e soppressione dell'Ente Minerario Sardo".

Si evidenzia inoltre che il Disegno di legge n.45 non fa alcun riferimento alle aree del programma M.A.B-UNESCO relativo alle Riserve della Biosfera e questo vuoto normativo potrebbe lasciare campo libero alla realizzazione di eventuali impianti ricadenti in tali aree.

Conclusioni

Si raccomanda l'adozione di criteri trasparenti e partecipativi che vedano le amministrazioni locali come punti fondamentali di raccordo per la governance e per una transizione energetica compatibile con la tutela del patrimonio ambientale, storico, culturale e paesaggistico. Tale processo deve essere rispettoso del principio di sussidiarietà e garantito anche attraverso misure compensative adeguate in grado di assicurare un beneficio tangibile per le comunità locali.

Consapevoli della rilevanza del tema per lo sviluppo dei nostri territori e per il futuro delle nuove generazioni rimaniamo a disposizione per ulteriori confronti costruttivi.

TESTO DEL PROPONENTE	TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1 Disposizioni per l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili	Art. 1 Disposizioni per l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili
1. La presente legge, al fine di individuare sul territorio della Regione autonoma della Sardegna le aree e le superfici idonee e non idonee all'installazione di impianti di energia a fonti rinnovabili: a) detta disposizioni urgenti ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili) e in conformità a quanto previsto dal decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 21 giugno 2024, recante: "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 2024, n. 153; b) favorisce la transizione ecologica, energetica e climatica nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 9, primo e secondo periodo, della Costituzione, nonché delle disposizioni di cui all'articolo 3, lettere m) e n), articolo 4, lettera e) della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, recante: "Statuto speciale per la Sardegna" e delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 maggio 1975, n. 480 (Nuove norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma della Sardegna), e secondo un criterio pianificatorio di sistema che tenga in considerazione la pianificazione energetica e quella di governo del territorio; c) garantisce la minimizzazione dell'impatto ambientale e paesaggistico degli impianti di energia a fonti rinnovabili, nonché la loro programmazione territoriale al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari in materia di decarbonizzazione e transizione energetica, nonché nel rispetto degli obiettivi di potenza complessiva da traguardare all'anno 2030 per la Regione autonoma della Sardegna;	1. La presente legge, al fine di individuare sul territorio della Regione autonoma della Sardegna le aree e le superfici idonee e non idonee all'installazione di impianti di energia a fonti rinnovabili: a) detta disposizioni urgenti ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili) e in conformità a quanto previsto dal decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 21 giugno 2024, recante: "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili", pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 2 luglio 2024, n. 153; b) favorisce la transizione ecologica, energetica e climatica nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 9, primo e secondo periodo, della Costituzione, nonché delle disposizioni di cui all'articolo 3, lettere f), m) e n), articolo 4, lettera e), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) e delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 maggio 1975, n. 480 (Nuove norme di attuazione dello statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna), e secondo un criterio pianificatorio di sistema che tenga in considerazione la pianificazione energetica e quella di governo del territorio; c) garantisce la minimizzazione dell'impatto ambientale e paesaggistico degli impianti di energia a fonti rinnovabili, nonché la loro programmazione territoriale al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari in materia di decarbonizzazione e transizione energetica, nonché nel rispetto degli obiettivi di potenza complessiva da traguardare all'anno 2030 per la Regione autonoma della Sardegna;

d) garantisce la massimizzazione delle aree da individuare al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 21 giugno 2024, nonché di garantire le esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa.

2. La presente legge di governo del territorio, urbanistica e di tutela del patrimonio paesaggistico, si applica a tutto il territorio della Regione, ivi comprese le aree e le superfici sulle quali insistono impianti a fonti rinnovabili in corso di autorizzazione, ovvero autorizzati, che non abbiano determinato una modifica irreversibile dello stato dei luoghi. La presente legge si applica alle acque territoriali e alla zona di mare contigua, ai sensi della legge 2 dicembre 1994, n. 689 (Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonché dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994).

3. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 21 giugno 2024, al decreto legislativo n. 199 del 2021, al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE), nonché, limitatamente all'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee di cui agli allegati A, B, C, D, E ed F, le seguenti definizioni:

a) impianti fotovoltaici e termodinamici di piccola taglia: gli impianti fotovoltaici e termodinamici con potenza nominale inferiore o uguale a 1 MW;

b) impianti fotovoltaici e termodinamici di media taglia: gli impianti fotovoltaici e termodinamici con potenza nominale superiore o uguale a 1 MW e inferiore o uguale a 10 MW;

d) garantisce la massimizzazione delle aree da individuare al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 21 giugno 2024, nonché di garantire le esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa.

2. La presente legge di governo del territorio, urbanistica e di tutela del patrimonio paesaggistico, si applica a tutto il territorio della Regione, ivi comprese le aree e le superfici sulle quali insistono impianti a fonti rinnovabili in corso di valutazione ambientale e autorizzazione, di competenza regionale o statale, ovvero autorizzati che non abbiano determinato una modifica irreversibile dello stato dei luoghi. La presente legge si applica alle acque territoriali e alla zona di mare contigua, ai sensi Convenzione di Montego Bay del 10 dicembre 1982, ratificata con la legge 2 dicembre 1994, n. 689.

3. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 21 giugno 2024, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 153 del 2 luglio 2024, al decreto legislativo n. 199 del 2021, al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, nonché, limitatamente all'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee di cui agli allegati A, B, C, D, E ed F, le seguenti definizioni:

a) impianti fotovoltaici e termodinamici di piccola taglia: gli impianti fotovoltaici e termodinamici con potenza nominale inferiore o uguale a 1 MW;

b) impianti fotovoltaici e termodinamici di media taglia: gli impianti fotovoltaici e termodinamici con potenza nominale superiore o uguale a 1 MW e inferiore o uguale a 10 MW;

duazione di aree e superfici idonee e non idonee di cui agli allegati A, B, C, D, E ed F, si applicano le seguenti definizioni:

a) impianti fotovoltaici di piccola taglia: gli impianti fotovoltaici con potenza inferiore o uguale a 1 MW;
b) impianti fotovoltaici di media taglia: gli impianti fotovoltaici con potenza superiore a 1 MW e inferiore o uguale a 10 MW;
c) impianti fotovoltaici di grande taglia: gli impianti fotovoltaici con potenza superiore a 10 MW;
d) impianti termodinamici di piccola taglia: gli impianti termodinamici con potenza inferiore o uguale a 1 MW;
e) impianti termodinamici di media taglia: gli impianti termodinamici con potenza superiore a 1 MW e inferiore o uguale a 10 MW;
f) impianti termodinamici di grande taglia: gli impianti termodinamici con potenza superiore a 10 MW;
g) impianti agrivoltaici di piccola taglia: gli impianti fotovoltaici con potenza inferiore o uguale a 1 MW;
h) impianti agrivoltaici di media taglia: gli impianti fotovoltaici con potenza superiore a 1 MW e inferiore o uguale a 10 MW;
i) impianti agrivoltaici di grande taglia: gli impianti fotovoltaici con potenza superiore a 10 MW;
j) impianti eolici di piccola taglia: gli impianti eolici con una delle seguenti caratteristiche:
1) altezza del mozzo inferiore o uguale a 15 metri;
2) diametro del rotore inferiore o uguale a 10 metri;
k) impianti eolici di media taglia: gli impianti eolici con una delle seguenti caratteristiche:
1) altezza del mozzo superiore a 15 metri e inferiore o uguale a 70 metri;
2) diametro del rotore superiore a 10 metri e inferiore o uguale a 55 metri;
l) impianti eolici di grande taglia: gli impianti eolici con una delle seguenti caratteristiche:
1) altezza del mozzo superiore a 70 metri;
2) diametro del rotore superiore a 55 metri;
m) impianti di generazione elettrica da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas di piccole dimensioni: gli impianti di generazione elettrica da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas con potenza inferiore o uguale a 200 KW;
n) impianti di generazione elettrica da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas di medie dimensioni: gli impianti di generazione elettrica da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas con potenza nominale superiore a 200 kW e inferiore o uguale a 1 MW;
o) impianti di generazione elettrica da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas di grandi dimensioni: gli impianti di generazione elettrica da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas con potenza nominale superiore a 1 MW;
p) impianti idroelettrici di piccola taglia: gli impianti idroelettrici con potenza nominale inferiore o uguale a 100 kW;
q) impianti idroelettrici di media taglia: gli impianti con una potenza nominale superiore a 100 kW e inferiore o uguale a 1 MW;
r) impianti idroelettrici di grande taglia: gli impianti idroelettrici con potenza nominale superiore o uguale a 1 MW;
s) impianti geotermoelettrici di piccola taglia:

ca da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas con potenza superiore a 200 KW e inferiore o uguale a 1 MW;

o) impianti di generazione elettrica da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas di grandi dimensioni: gli impianti di generazione elettrica da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas con potenza superiore a 1 MW;

p) impianti idroelettrici di piccola taglia: gli impianti idroelettrici con potenza inferiore o uguale a 100 KW;

q) impianti idroelettrici di media taglia: gli impianti con una potenza superiore a 100 KW e inferiore o uguale a 1000 KW;

r) impianti idroelettrici di grande taglia: gli impianti idroelettrici con potenza superiore o uguale a 1000 KW;

s) impianti geotermoelettrici di piccola taglia: gli impianti aventi una temperatura del fluido reperito inferiore o uguale a 90 gradi centigradi;

t) impianti geotermoelettrici di media taglia: gli impianti aventi una temperatura del fluido reperito superiore a 90 gradi centigradi e inferiore o uguale a 150 gradi centigradi;

u) impianti geotermoelettrici di grande taglia: gli impianti aventi una temperatura del fluido reperito superiore a 150 gradi centigradi.

4. È vietata la realizzazione di specifiche taglie e tipologie di impianti ricadenti nelle rispettive aree non idonee così come individuate dagli allegati A, B, C, D ed E. Il divieto di realizzazione si applica anche agli impianti FER la cui procedura autorizzativa è in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge. Non può essere dato corso alle istanze di autorizzazione che, pur presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge, risultino in contrasto con essa e ne pregiudichino l'attuazione. I provvedimenti autorizzatori già emanati, aventi ad oggetto gli impianti ricadenti nelle aree non idonee, sono privi di efficacia. Sono fatti salvi i provvedimenti aventi ad oggetto impianti che hanno già comportato una modificazione irreversibile dello stato dei luoghi.

5. Sono aree idonee all'installazione di impianti FER le aree e le superfici di cui all'allegato F, fermo restando il rispetto dei requisiti e dei vincoli generali di natura territoriale, urbanistica, edilizia, paesaggistica ambientale, tecnica relativi all'impianto oggetto di istanza di autorizzazione.

gli impianti aventi una temperatura del fluido reperito inferiore o uguale a 90 gradi centigradi;

q) impianti geotermoelettrici di media taglia: gli impianti aventi una temperatura del fluido reperito superiore a 90 gradi centigradi e inferiore o uguale a 150 gradi centigradi;

r) impianti geotermoelettrici di grande taglia: gli impianti aventi una temperatura del fluido reperito superiore a 150 gradi centigradi.

s) Coni di visuale: aree di salvaguardia visiva di elementi antropici e naturali, puntuali o areali di primaria importanza per la conservazione e la formazione dell'immagine identitaria e storicizzata di paesaggi e che identificano i luoghi anche in termini di notorietà internazionale e di attrattività turistica ai sensi all'allegato 3, paragrafo 17, lettera f) del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 settembre 2010;

t) Superficie lorda dell'impianto fotovoltaico: la superficie complessiva occupata dall'impianto, comprensiva degli spazi tra le stringhe, delle opere accessorie quali piazzole di sosta e viabilità interna di servizio, delle cabine di trasformazione e relative aree di pertinenza, della distanza dalle recinzioni, nonché degli eventuali accumuli e relative aree di pertinenza, ecc. Sono escluse le superfici occupate dai cavidotti che trasportano l'energia, prodotta dall'impianto, al di fuori di esso, verso le sottostazioni;

u) Superficie lorda dell'impianto eolico: la superficie complessiva occupata dall'impianto, racchiusa all'interno del perimetro ottenuto dall'inviluppo, senza creazione di angoli superiori a 180 gradi, di tutti i suoi punti più esterni comprensiva delle strutture sostenenti i generatori, dei relativi plinti di fondazione, delle opere accessorie quali piazzole di sosta, viabilità interna di servizio, delle cabine di trasformazione e relative aree di pertinenza, della distanza dalle eventuali recinzioni, nonché, degli eventuali accumuli e relative aree di pertinenza, ecc. Sono escluse le superfici occupate dai cavidotti che trasportano l'energia, prodotta dall'impianto, al di fuori di esso, verso le sottostazioni;

v) Superficie lorda dell'accumulo: la superficie complessiva occupata dall'impianto di accumulo, comprensiva degli spazi tra i singoli moduli, delle opere accessorie quali piazzole di sosta e viabilità interna di servizio, delle cabine di trasformazione e relative aree di pertinenza, della distanza dalle recinzioni, ecc. Sono escluse le superfici oc-

6. Sono aree ordinarie tutte le porzioni di territorio non ricomprese negli allegati di cui alla presente legge. Qualora un progetto di impianto ricada su un sito ricompreso sia nelle aree ordinarie sia nelle aree non idonee, prevale il criterio di inidoneità fatte salve le superfici di copertura di manufatti edilizi, pubblici e privati, di qualsiasi natura, gli impianti di produzione e di accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili finalizzati all'autoconsumo e gli impianti ricadenti nelle comunità energetiche di cui, rispettivamente, agli articoli 30 e 31 del decreto legislativo n. 199 del 2021. La realizzazione degli impianti e degli accumuli FER, indipendentemente dalla loro collocazione in aree idonee o in aree ordinarie, è vincolata al rispetto dei requisiti e delle prescrizioni di cui all'allegato G.

7. Qualora un progetto di impianto ricada su un sito ricompreso sia nelle aree idonee di cui all'allegato F, sia nelle aree non idonee di cui agli allegati A, B, C, D ed E, prevale il criterio di non idoneità, fatte salve le superfici di copertura di manufatti edilizi, pubblici e privati, di qualsiasi natura, gli impianti di produzione e di accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili finalizzati all'autoconsumo e gli impianti ricadenti nelle comunità energetiche di cui, rispettivamente agli articoli 30 e 31 del decreto legislativo n. 199 del 2021.

8. Gli interventi di revamping o repowering relativi ad impianti realizzati, in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge, nelle aree non idonee sono ammessi solo qualora non comportino un aumento della superficie occupata, ovvero, nel caso di impianti eolici, un aumento dell'altezza del singolo aerogeneratore.

9. Sono aree non idonee alla realizzazione di impianti off-shore, quelle ricadenti nelle acque territoriali ai sensi della Convenzione di Montego Bay del 10 dicembre 1982, ratificata con la legge n. 689 del 1994, le aree marine appartenenti al Santuario dei cetacei Pelagos di cui alla legge 11 ottobre 2001, n. 391 (Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla creazione nel Mediterraneo di un santuario per i mammiferi marini, fatto a Roma il 25 novembre 1999) quelle ricadenti all'interno dei coni di visuale la cui immagine è storicizzata e identifica i luoghi anche in termini di notorietà internazionale e di attrattività turistica, ivi inclusi quelli di cui all'articolo 136, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 cupate dai cavidotti che trasportano l'energia, prodotta dall'impianto, al di fuori di esso, verso le sottostazioni;

w) Modificazione irreversibile dello stato dei luoghi: si considera irreversibilmente modificato lo stato dei luoghi quando lo stesso abbia subito una radicale trasformazione, in modo tale da perdere la relativa conformazione morfologica o fisica originaria e da risultare stabilmente ed inscindibilmente incorporato, quale parte indistinta e non autonoma, alla nuova opera realizzata. Si considera comunque modificato irreversibilmente lo stato dei luoghi qualora ricorra une delle seguenti condizioni:
    1) rispetto al singolo progetto d'impianto sia stata completata una percentuale del valore economico dei lavori uguale o maggiore al 20 per cento del totale;
    2) sia stata infrastrutturata una parte della superficie lorda oggetto di intervento uguale o maggiore al 30 per cento del totale previsto dal progetto;
    3) limitatamente agli impianti eolici, sia stata infrastrutturata una parte della superficie lorda oggetto di intervento uguale o maggiore al 30 per cento del totale previsto dal progetto e siano state installate almeno il 30 per cento delle torri eoliche previste dal progetto.

4. Indipendentemente dalla presenza di aree idonee, non idonee o ordinarie, nel rispetto della normativa in materia territoriale, urbanistica, edilizia, ambientale e paesaggistica, con particolare riferimento alle previsioni di cui al Piano paesaggistico regionale e delle prescrizioni tipologiche dettate dagli strumenti urbanistici al fine di un loro corretto inserimento architettonico, nonché nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato G, è sempre ammessa:

a) la realizzazione di impianti fotovoltaici sulle superfici di copertura di manufatti edilizi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo edifici, tettoie, pergolati, pensiline, pubblici e privati, di qualsiasi natura, legittimamente realizzati o da realizzare in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, e relativi sistemi di accumulo;
b) di impianti geotermici di piccola taglia.

5. È vietata la realizzazione degli impianti ricadenti nelle rispettive aree non idonee così come individuate dagli allegati A, B, C, D, E e dai commi 10 e 12. Il divieto di realizzazione si applica anche agli impianti e gli accumuli FER la cui procedura autorizzativa e di valutazione am-

della legge 6 luglio 2002, n. 137) e quelli di cui all'articolo 17, comma 3, lettera a), del Piano paesaggistico regionale, nonché le aree marine protette istituite e istituende ai sensi della legislazione vigente, ivi incluse le relative fasce di rispetto necessarie a garantire la tutela e preservazione degli habitat e delle caratteristiche ambientali e naturali.

10. Sono aree idonee per la realizzazione delle opere di connessione a terra degli impianti off-shore, ivi inclusa la realizzazione di buche giunti terra-mare, l'elettrodotto, necessario al trasporto dell'energia, delle stazioni elettriche di trasformazione e delle cabine primarie, esclusivamente le aree portuali, industriali, ovvero le aree degradate non oggetto di programmi di riqualificazione. Le opere di connessione di cui al presente comma non possono comunque alterare la funzionalità e la destinazione delle aree portuali, industriali e degradate oggetto degli interventi.

11. Sono aree non idonee per la realizzazione delle opere di connessione a terra degli impianti off-shore, ivi inclusa la realizzazione di buche giunti terra-mare, di elettrodotti, necessari al trasporto dell'energia, delle stazioni elettriche di trasformazione e delle cabine primarie, quelle di cui al paragrafo 3 dell'allegato C.

bientale, di competenza regionale o statale, è in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge. Non può essere dato corso alle istanze di autorizzazione che, pur presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge, risultino in contrasto con essa e ne pregiudichino l'attuazione. I provvedimenti autorizzatori e tutti i titoli abilitativi comunque denominati già emanati, aventi ad oggetto gli impianti ricadenti nelle aree non idonee, sono privi di efficacia. Sono fatti salvi i provvedimenti aventi ad oggetto impianti che hanno già comportato una modificazione irreversibile dello stato dei luoghi.

6. Sono idonee all'installazione di impianti FER le aree e le superfici di cui all'allegato F. Sono aree ordinarie tutte le porzioni di territorio non ricomprese negli allegati di cui alla presente legge. La realizzazione degli impianti e degli accumuli FER, indipendentemente dalla loro collocazione in aree idonee o in aree ordinarie, è vincolata al rispetto dei requisiti e delle prescrizioni di cui all'allegato G nonché al rispetto delle specifiche prescrizioni di natura territoriale, urbanistica, edilizia, paesaggistica, con particolare riferimento al Piano paesaggistico regionale, ambientale e tecnica proprie dell'area e dell'impianto oggetto di istanza di autorizzazione.

7. Qualora un progetto di impianto ricada su un areale ricompreso sia nelle aree definite idonee, di cui all'allegato F, sia nelle aree definite non idonee, di cui agli allegati A, B, C, D ed E, prevale il criterio di non idoneità. Qualora un progetto di impianto FER, ivi inclusi gli accumuli ad essi connessi, è finalizzato all'autoconsumo o al servizio di una comunità energetica e ricade in un areale ricompreso sia nelle aree definite come idonee di cui all'allegato F, sia nelle aree definite non idonee di cui agli allegati A, B, C, D ed E, prevale il criterio di idoneità.

8. Gli interventi di rifacimento, integrale ricostruzione, potenziamento relativi ad impianti realizzati in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge e in esercizio, nelle aree non idonee, sono ammessi solo qualora non comportino un aumento della superficie lorda occupata, ovvero, nel caso di impianti eolici, un aumento dell'altezza del singolo aerogeneratore.

9. Sono aree non idonee alla realizzazione di impianti off-shore quelle ricadenti nelle acque territoriali ai sensi della Convenzione di Montego Bay del 10 dicembre 1982, ratificata con la legge 2 dicembre 1994, n. 689, le aree

marine appartenenti al Santuario dei cetacei Pelagos di cui alla legge 11 ottobre 2001, 391 (Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla creazione nel Mediterraneo di un santuario per i mammiferi marini, fatto a Roma il 25 novembre 1999), le aree marine protette istituite e istituende ai sensi della legislazione vigente nonché le aree protette, le aree protette a mare incluse nella Rete Natura 2000, le aree parco dell'arcipelago de La Maddalena, ivi incluse le relative fasce di rispetto necessarie a garantire la tutela e preservazione degli habitat e delle caratteristiche ambientali e naturali, le aree abituali di pesca censite nel "SID-Portale del Mare" tenuto a cura dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le aree interessate da indagini e ritrovamenti di archeologia subacquea, nonché le aree ricadenti nei coni di visuale relativi ai beni di cui all'articolo 136, comma 1, lettere c) e d), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e quelli di cui all'articolo 17, comma 3, lettera a) del Piano paesaggistico regionale. Questi sono identificati come elementi puntuali o areali visibili dai beni di cui all'articolo 136, comma 1, lettere c) e d) del decreto legislativo n. 42 del 2004 e dai beni di cui all'articolo 17, comma 3, lettera a) del Piano paesaggistico regionale.

10. Sono aree idonee per la realizzazione delle opere di connessione a terra degli impianti off-shore, ivi inclusa la realizzazione di buche giunti terra-mare, di elettrodotti, necessari al trasporto dell'energia, delle stazioni elettriche di trasformazione e delle cabine primarie, esclusivamente le aree portuali e industriali. Le opere di connessione di cui al presente comma non possono comunque alterare la funzionalità e la destinazione delle aree portuali, e industriali oggetto degli interventi.

11. Sono aree non idonee per la realizzazione delle opere di connessione a terra degli impianti off-shore, ivi inclusa la realizzazione di buche giunti terra-mare, di elettrodotti, necessari al trasporto dell'energia, delle stazioni elettriche di trasformazione e delle cabine primarie, quelle individuate per gli impianti eolici di grande taglia di cui all'allegato C. Qualora un areale rientri nelle aree definite idonee, ai sensi del comma 10, non si applicano le inidoneità di cui alle lettere y) punto 1 e z) punto 1 del medesimo allegato C.

Art. 2

Promozione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili destinati all'autoconsumo e alle comunità energetiche

1. A decorrere dall'anno 2025 è istituito un fondo, alimentato con risorse regionali, nazionali e europee, con una dotazione iniziale per gli anni 2025-2030 pari a complessivi euro 678.000.000, di cui euro 50.000.000 nel 2025, euro 70.000.000 nel 2026 ed euro 139.500.000 per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029 e 2030 (missione 17 - programma 01 - titolo 2), per la concessione di misure di incentivo, sia mediante l'erogazione di sovvenzioni a fondo perduto sia mediante il ricorso a strumenti finanziari o attraverso la loro combinazione finalizzate al sostegno di interventi di installazione di impianti fotovoltaici e di accumulo di energia elettrica destinati all'autoconsumo e realizzati da:

a) persone fisiche residenti in Sardegna per impianti presso le superfici di copertura degli edifici ad uso abitativo, ubicati nel territorio regionale, nella loro disponibilità.
b) imprese e professionisti con sede operativa in Sardegna per impianti da realizzare presso i manufatti edili nella loro disponibilità, ivi compresi piazzali, parcheggi e altri spazi comunque cementificati ubicati nel territorio regionale;
c) comunità energetiche ed altre forme di autoconsumo e condivisione ammesse dalla legge;
d) comuni, unioni di comuni, province, città metropolitane per impianti collocati presso i propri manufatti edili ivi compresi piazzali, parcheggi e altri spazi comunque cementificati;
e) altri enti pubblici regionali e territoriali per impianti collocati presso i propri manufatti edili ivi compresi piazzali, parcheggi e altri spazi comunque cementificati.

2. Gli incentivi sono concessi con procedimento valutativo a seguito di emissione di bando, da approvare con deliberazione della Giunta regionale, la quale definisce il riparto delle misure di aiuto per ogni categoria, l'individuazione dei soggetti attuatori della misura, i criteri e le priorità di attribuzione dei benefici con riferimento ad ogni specifica categoria anche in considerazione delle eventuali misure di aiuto regionali e nazionali di cui i possibili destinatari siano già stati beneficiari.

Art. 2

Promozione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili destinati all'autoconsumo e alle comunità energetiche

1. A decorrere dall'anno 2025 è istituito un fondo, alimentato con risorse regionali, nazionali e europee, con una dotazione iniziale per gli anni 2025-2030 pari a complessivi euro 678.000.000, di cui euro 50.000.000 nel 2025, euro 70.000.000 nel 2026 ed euro 139.500.000 per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029 e 2030 (missione 17 - programma 01 - titolo 2), per la concessione di misure di incentivo, sia mediante l'erogazione di sovvenzioni a fondo perduto sia mediante il ricorso a strumenti finanziari o attraverso la loro combinazione finalizzate al sostegno di interventi di installazione di impianti fotovoltaici e di accumulo di energia elettrica destinati all'autoconsumo e realizzati da:

a) persone fisiche residenti in Sardegna per impianti da installarsi nelle superfici di copertura degli edifici residenziali ad uso abitativo, legittimamente realizzati e nella disponibilità del richiedente e ubicati in Sardegna;
b) imprese e professionisti con sede operativa in Sardegna per impianti da installarsi nelle superfici di copertura dei manufatti edilizi, di qualsiasi natura, legittimamente realizzati, e negli spazi pertinenziali già impermeabilizzati, tutti nella disponibilità del richiedente e nel rispetto della dotazione minima degli spazi da destinare a parcheggi e ubicati in Sardegna;
c) comunità energetiche ed altre forme di autoconsumo e condivisione ammesse dalla legge per impianti ubicati in Sardegna;
d) comuni, unione di comuni, province, città metropolitane per impianti da installarsi nelle superfici di copertura dei manufatti edilizi, di qualsiasi natura, legittimamente realizzati, e negli spazi pertinenziali già impermeabilizzati, tutti nella disponibilità del richiedente e nel rispetto della dotazione minima degli spazi da destinare a parcheggi e ubicati in Sardegna;
e) altri enti pubblici regionali, territoriali per impianti da installarsi nelle superfici di copertura dei manufatti edilizi, di qualsiasi natura, legittimamente realizzati, e negli spazi pertinenziali già impermeabilizzati, tutti nella disponibilità del richiedente e nel rispetto della dotazione minima degli spazi da de-

Art. 3

Misure di semplificazione e accelerazione per la promozione di impianti di produzione di fonti rinnovabili e garanzie di esecuzione e bonifica

1. I comuni possono proporre un'istanza diretta alla realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili all'interno di un'area individuata come non idonea ai sensi della presente legge quand'anche implichino variazioni degli strumenti urbanistici.

2. L'istanza deve essere accompagnata, oltre che da uno studio di fattibilità che identifichi e valuti le alternative progettuali o dal documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP), qualora non siano disponibili progettazioni di maggiore dettaglio, da una relazione generale, che motivi la deroga al divieto di installazione nelle aree non idonee alla luce degli obiettivi di transizione energetica, di promozione delle fonti rinnovabili e di contenimento dei costi energetici.

3. L'istanza è deliberata dal consiglio comunale, previo processo partecipativo, denominato "dibattito pubblico", che coinvolge le popolazioni dei comuni il cui territorio sia interessato dall'intervento. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce criteri e procedure del dibattito pubblico, le modalità di coinvolgimento delle popolazioni interessate nonché criteri di istruttoria e valutazione delle istanze medesime.

4. L'istanza di cui al comma 1 è proposta all'Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica. Sull'istanza delibera la Giunta regionale, sulla base dei criteri individuati ai sensi del comma 3. In caso di perfezionamento dell'intesa, l'intervento è assoggettato al regime autorizstinare a parcheggi e ubicati in Sardegna.

2. Gli incentivi sono concessi con procedimento valutativo a seguito di emissione di bando, da approvare con deliberazione della Giunta regionale, la quale definisce il riparto delle misure di aiuto per ogni categoria, l'individuazione dei soggetti attuatori della misura, i criteri e le priorità di attribuzione dei benefici con riferimento ad ogni specifica categoria anche in considerazione delle eventuali misure di aiuto regionali e nazionali di cui i possibili destinatari siano già stati beneficiari.

Art. 3

Misure di semplificazione e accelerazione per la promozione di impianti di produzione di fonti rinnovabili, misure di garanzie di esecuzione e bonifica dei siti degli impianti e disposizioni finali

1. Al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di transizione energetica, di promozione delle fonti rinnovabili e di contenimento dei costi energetici nel rispetto delle peculiarità storico-culturali, paesaggistico-ambientali e delle produzioni agricole i comuni hanno facoltà di proporre un'istanza propedeutica alla realizzazione di un impianto o di un accumulo FER all'interno di un'area individuata come non idonea ai sensi della presente legge. L'istanza è finalizzata al raggiungimento di un'intesa con la Regione.

2. L'istanza è deliberata dal comune, ovvero dai comuni il cui territorio sia interessato dall'Impianto o dall'accumulo FER, previo processo partecipativo, denominato "Dibattito pubblico", che coinvolge le popolazioni dei comuni il cui territorio sia interessato dall'intervento.

3. L'istanza deve essere accompagnata, oltre che da uno studio di fattibilità che identifichi e valuti le alternative progettuali o dal documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP), qualora non siano disponibili progettazioni di maggiore dettaglio, da una Relazione generale, che motivi la deroga al divieto di installazione nelle aree non idonee con particolare riferimento all'utilità pubblica in termini di ricadute socio economiche e di sviluppo locale del relativo progetto e alla luce degli obiettivi di transizione energetica, di promozione delle fonti rinnovabili e di contenimento dei costi energetici nel rispetto delle peculiarità storico-culturali, paesaggistico-ambientali e delle produzioni agri-

zativo previsto per le aree ordinarie.

5. I soggetti che presentano istanza di realizzazione degli impianti FER, ivi inclusi gli impianti di accumulo, devono presentare prima del rilascio del provvedimento autorizzativo, una polizza fideiussoria a garanzia della corretta esecuzione dell'intervento dell'impianto medesimo. In caso di esecuzione parziale dell'impianto o di mancata rimozione delle opere, la polizza sarà incamerata dalla Regione, ovvero dall'ente preposto per le opere di bonifica.

6. Previo rilascio del provvedimento autorizzativo, il soggetto titolare dell'impianto deve presentare una polizza fideiussoria, pari al doppio del valore dell'impianto, per responsabilità civile derivante da danni verso terzi cagionati dall'impianto. Gli effetti del provvedimento autorizzatorio sono subordinati all'attivazione della polizza fideiussoria. La medesima polizza fideiussoria è rilasciata a garanzia della corretta dismissione dell'impianto e contestuale ripristino dei luoghi. Ogni tre anni l'importo posto a garanzia della dismissione e ripristino è aggiornato secondo la variazione dei prezzi presenti nel relativo progetto di dismissione e smaltimento. L'ammontare finanziario pari al costo di dismissione e ripristino, come risultante dal piano economico e finanziario, è versato annualmente su un conto vincolato della Regione. L'importo della polizza fideiussoria posta a garanzia dello smaltimento dell'impianto, ivi incluse le opere di connessione, può essere ridotto in misura pari all'ammontare dell'importo versato sul conto vincolato della Regione.

7. Le polizze sono rilasciate dai soggetti controllati dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVAS) secondo quanto previsto dal decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle legge in materia bancaria e creditizia), e del relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53 (Regolamento recante norme in materia di intermediari finanziari in attuazione degli articoli 106, comma 3, 112, comma 3, e 114 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e dell'articolo 7-ter, comma 1-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130), secondo quanto disposto dalla circolare della Banca d'Italia 3 aprile 2015, n. 288 (Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari).

8. Le polizze sono escutibili entro quindici giorni a prima richiesta con rinuncia, ai sensi dell'articolo 1944 del Codice civile, alla preventicole. L'istanza, qualora la realizzazione dell'intervento necessiti di una variante allo strumento urbanistico comunale, è accompagnata da apposita Relazione urbanistica corredata dalla rappresentazione grafica dello strumento urbanistico nella versione vigente e in quella variata.

4. L'istanza per il raggiungimento dell'intesa è proposta all'Assessorato competente in materia che secondo le procedure della Conferenza di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, convoca i soggetti competenti ad esprimersi in relazione alla presenza di aree non idonee. Non trovano applicazione le previsioni riferite alle ipotesi di assenso tacito. I risultati del Tavolo tecnico sono trasmessi alla Giunta regionale che delibera sull'esito dell'intesa ai sensi dei criteri individuati con la delibera di cui al comma 6.

5. In caso di perfezionamento dell'intesa, il proponente potrà presentare istanza per la realizzazione dell'intervento nell'ambito del regime autorizzativo previsto per le aree ordinarie e, qualora l'intervento ricada all'interno del Piano paesaggistico regionale - Primo ambito omogeneo, la procedibilità della variante urbanistica anche qualora il comune non abbia ancora proceduto all'adeguamento dello strumento urbanistico comunale al piano paesaggistico regionale.

6. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, con propria deliberazione, definisce i criteri e le procedure del dibattito pubblico e le modalità di coinvolgimento delle popolazioni interessate nonché i criteri di istruttoria e di valutazione delle istanze.

7. Per tutti gli impianti e gli accumuli FER di cui alla presente legge, entro centoventi giorni dal rilascio dell'autorizzazione e comunque prima della presentazione di comunicazione di inizio lavori, il soggetto autorizzato, a copertura della mancata realizzazione dell'impianto o della sua realizzazione in difformità dall'autorizzazione rilasciata, ivi comprese le tempistiche di realizzazione dell'impianto secondo il relativo cronoprogramma, nonché a garanzia dell'esecuzione degli interventi di dismissione dell'impianto di produzione, delle opere connesse e delle opere di ripristino dei luoghi sulla base della destinazione urbanistica, presenta presso l'Assessorato all'Industria delle Regione Sarde-

va escussione del debitore principale. Ai fini dell'escussione della polizza, il fideiussore non può subordinare il pagamento alla fornitura di documentazione comprovante l'inadempimento del soggetto assicurato. Il fideiussore può essere liberato solo con espressa dichiarazione del soggetto garantito. Non può essere esercitato l'istituto del silenzio assenso. In caso di mancato rilascio della dichiarazione liberatoria il soggetto obbligato può rivolgersi al giudice competente per territorio.

9. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva il disegno di legge di istituzione dell'Agenzia regionale dell'energia per l'esercizio delle competenze in materia di produzione, trasporto e distribuzione dell'energia e nelle materie ad esse connesse. Nell'ambito dell'Agenzia è istituito l'Osservatorio regionale per l'energia, quale strumento di analisi e di monitoraggio della produzione di energia ed a supporto delle politiche energetiche regionali con specifico riferimento alle fonti di energia rinnovabili.

10. Per le finalità di cui alla presente legge, con particolare riferimento alla necessità di una pianificazione energetica e di governo del territorio, la Giunta regionale aggiorna la strategia per lo sviluppo sostenibile e adotta l'aggiornamento al Piano paesaggistico regionale (PPR) entro sedici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro gli stessi termini la Giunta regionale aggiorna il Piano energetico ambientale della Regione Sardegna (PEARS), di cui all'articolo 3 della legge regionale 13 ottobre 2022, n. 15 (Disposizioni in materia di energia e modifiche alla legge regionale n. 9 del 2006).

11. La legge regionale 3 luglio 2024, n. 5 (Misure urgenti per la salvaguardia del paesaggio e dei beni paesaggistici e ambientali) è abrogata.

12. Il comma 1 dell'articolo 17 bis della legge regionale 14 marzo 1994, n. 12 (Norme in materia di usi civici. Modifica della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, concernente l'organizzazione amministrativa della Regione sarda) è abrogato.

gna una garanzia in misura pari al valore complessivo dell'intervento comprensivo degli interventi di dismissione dell'impianto di produzione, delle opere connesse e delle opere di ripristino dei luoghi sulla base della destinazione urbanistica.

8. La garanzia di cui al comma 7 può essere costituita sotto forma di cauzione, da versare su un conto vincolato della Regione Sardegna appositamente istituito, oppure di fideiussione. Il valore della garanzia è assoggettato, ogni cinque anni, alla rivalutazione sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo, con conseguente obbligo del titolare dell'autorizzazione di adeguamento della fideiussione o dell'importo versato a titolo di cauzione.

9. La garanzia fideiussoria di cui al comma 7 è rilasciata esclusivamente da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

10. La garanzia fideiussoria di cui al comma 7 prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile, nonché l'operatività delle garanzie medesime entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione regionale.

11. Il mancato deposito della garanzia di cui al comma 7, nei termini perentori indicati dai commi 7 e 14, determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione. La mancata realizzazione dell'impianto o la sua realizzazione in difformità dall'autorizzazione rilasciata, ivi compreso il mancato rispetto delle tempistiche di completamento dell'impianto medesimo, comportano la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino, reinserimento e recupero ambientale dello stato dei luoghi e il diritto della Regione di escutere le fideiussioni a prima richiesta rilasciate a garanzia

della corretta realizzazione dell'impianto e a garanzia della corretta dismissione e smaltimento dell'impianto, nonché del conseguente ripristino e recupero ambientale dei luoghi.

12. Il parziale svincolo della garanzia di cui al comma 7, limitatamente all'importo relativo al valore dell'impianto, avviene entro trenta giorni dal deposito del certificato di esito positivo del collaudo finale, presso l'Assessorato dell'Industria. Lo svincolo della parte rimanente avviene entro trenta giorni dal deposito della relazione generale asseverata da un tecnico abilitato che certifica la dismissione dell'impianto di produzione, delle opere connesse e il corretto ripristino dei luoghi sulla base della destinazione urbanistica.

13. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a tutte le procedure per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia ancora intervenuto il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), nonché a tutti gli interventi di realizzazione di Impianti FER per i quali non sia ancora stato comunicato l'inizio lavori.

14. Gli impianti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, i lavori sono in regolare corso di svolgimento, presentano la garanzia di cui al comma 7 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

15. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nel caso di istanze proposte da enti pubblici, nel caso di impianti FER rientranti in comunità energetiche ed altre forme di autoconsumo e condivisione ammesse dalla legge nonché nel caso di impianti o accumuli FER aventi una potenza nominale inferiore o uguale a 1 MW.

16. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva il disegno di legge di istituzione dell'Agenzia regionale dell'energia per l'esercizio delle competenze in materia di produzione, trasporto e distribuzione dell'energia, nonché nelle materie ad esse connesse. Nell'ambito dell'Agenzia di cui al presente comma è istituito l'Osservatorio regionale per l'energia, quale strumento di analisi e di monitoraggio della produzione di

energia ed a supporto delle politiche energetiche regionali con specifico riferimento alle fonti di energia rinnovabili.

17. Per le finalità di cui alla presente legge, con particolare riferimento alla necessità di una pianificazione energetica e di governo del territorio, la Giunta regionale aggiorna la strategia per lo sviluppo sostenibile e adotta l'aggiornamento del Piano paesaggistico regionale (PPR) entro sedici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro gli stessi termini la Giunta regionale aggiorna il Piano energetico ambientale della Regione Sardegna (PEARS), di cui all'articolo 3 della legge regionale 13 ottobre 2022, n. 15 (Disposizioni in materia di energia e modifiche alla legge regionale n. 9 del 2006).

Art. 3 bis

Abrogazioni

1. La legge regionale 3 luglio 2024, n. 5 (Misure urgenti per la salvaguardia del paesaggio e dei beni paesaggistici e ambientali) è abrogata.

2. Il comma 1 dell'articolo 17 bis della legge regionale 14 marzo 1994, n. 12 (Norme in materia di usi civici. Modifica della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, concernente l'organizzazione amministrativa della Regione sarda), è abrogato.

Art. 4

Disposizioni finanziarie

1. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, pari a euro 50.000.000 per l'anno 2025, euro 70.000.000 per l'anno 2026 e 139.500.000 per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029 e 2030, si provvede, quanto all'annualità 2025 mediante pari destinazione delle risorse già autorizzate, per le medesime finalità, con l'articolo 15, commi 1 e 2, della legge regionale 21 febbraio 2023, n. 1 (Legge di stabilità 2023), e successive modifiche e integrazioni (missione 17 - programma 02 - titolo 2), di cui euro 30.000.000 disponibili sul PR FESR 2021-2027, priorità 3, ed euro 20.000.000 disponibili ai sensi dell'articolo 24, comma 4, della legge regionale 19 dicembre 2023, n. 17 (Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2023 (Legge di stabilità 2023), variazioni di bilancio, riconoscimento di debiti fuori bilancio e

Art. 4

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2 sono quantificati in euro 50.000.000 per l'anno 2025, euro 70.000.000 per l'anno 2026 ed euro 139.500.000 per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029 e 2030 (missione 17 - programma 02 - titolo 2).

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede:

a) quanto ad euro 20.000.000 per l'anno 2025 mediante utilizzo, nel rispetto dei termini e delle modalità previste dall'articolo 42 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della

passività pregresse e disposizioni varie), per l'anno 2026 mediante pari destinazione delle risorse iscritte in conto della missione 20 - programma 03 - titolo 1. A decorrere dall'anno 2027 e fino al 2030 si provvede mediante l'utilizzo di quota parte disponibile delle entrate di cui all'articolo 8 della legge costituzionale n. 3 del 1948 e relative norme di attuazione.

legge 5 maggio 2009, n. 42), delle risorse già autorizzate per tali finalità dall'articolo 15, comma 2, della legge regionale 21 febbraio 2023, n. 1 (Legge di stabilità 2023), e successive modificazioni e integrazioni e in seguito vincolate ai sensi dell'articolo 24, comma 4, della legge regionale 19 dicembre 2023, n. 17 (Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2023 (Legge di stabilità 2023), variazioni di bilancio, riconoscimento di debiti fuori bilancio e passività pregresse e disposizioni varie);

b) quanto ad euro 30.000.000 per l'anno 2025 mediante corrispondente reiscrizione delle economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio relativi al Programma regionale FESR 2021-2027, priorità 3;

c) quanto ad euro 70.000.000 per l'anno 2026 mediante corrispondente prelievo dalla missione 20 - programma 03 - titolo 1;

d) quanto ad euro 139.500.000 per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029 e 2030 mediante utilizzo di quota parte disponibile delle entrate di cui all'articolo 8 della legge costituzionale n. 3 del 1948 e relative norme di attuazione.

Art. 5

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

Art. 5

Entrata in vigore

(identico)

Allegati approvati dalle Commissioni Quarta e Quinta nella seduta del 3 ottobre 2024 e integralmente sostitutivi di quelli del proponente

Allegato A

AREE NON IDONEE ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI E TERMODINAMICI

Sono aree non idonee per l'installazione di Impianti fotovoltaici e termodinamici:

a) Le aree parco e le aree di riserva nazionale, ivi incluse le aree di riserva integrale, le aree di riserva generale orientata, e le aree di protezione di cui all'articolo 12, comma 2, ad eccezione delle aree di promozione economica e sociale di cui alla lettera d) della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), per le seguenti taglie:
   - Piccola taglia, ad esclusione degli impianti che ricadono all'interno delle aree perimetrate ai sensi dell'art. 12, comma 2, lett. D della L. 394/1991.
   - Media taglia.
   - Grande taglia.

b) I Parchi naturali regionali di cui all'articolo 2 della legge regionale 7 giugno 1989 n. 31 (Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale), per le seguenti taglie:
   - Media taglia.
   - Grande taglia.

c) Le Riserve naturali regionali di cui all'articolo 3 della legge regionale 7 giugno 1989 n. 31 (Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale), le Aree di rilevante interesse naturalistico e ambientale regionali di cui all'articolo 4 comma 2, per le seguenti taglie:
   - Media taglia.
   - Grande taglia.

d) I Monumenti naturali regionali di cui all'articolo 4 comma 1 della legge regionale 7 giugno 1989 n. 31 (Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale), per le seguenti taglie:
   - Piccola taglia.
   - Media taglia.
   - Grande taglia.

e) Le Aree di rilevante interesse naturalistico e ambientale regionali di cui all'articolo 4 comma 2 della legge regionale 7 giugno 1989 n. 31 (*Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale*), per le seguenti taglie:
   - Media taglia.
   - Grande taglia.

f) Le zone umide d'importanza internazionale riconosciute e inserite nell'elenco della Convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, con particolare riferimento agli habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448 (*Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale*, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971) e del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 febbraio 1987, n. 184, per le seguenti taglie:
   - Piccola taglia.
   - Media taglia.
   - Grande taglia.

g) I siti di interesse comunitario (SIC) ovvero zone speciali di conservazione (ZSC) di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 8 settembre 1997, n. 357 (*Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*), per le seguenti taglie:
   - Piccola taglia, ad esclusione degli impianti che non ricadono all'interno di habitat comunitari così come perimetrati all'interno del relativo piano di gestione approvato, o risultanti dal sistema regionale di monitoraggio dello stato di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario o di altri monitoraggi specifici.
   - Media taglia.
   - Grande taglia.

h) Le zone di protezione speciale (ZPS) di cui alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, per le seguenti taglie:
   - Piccola taglia, ad esclusione degli impianti che non ricadono all'interno di habitat comunitari così come perimetrati all'interno del relativo piano di gestione approvato, o risultanti dal sistema regionale di monitoraggio dello stato di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario o di altri monitoraggi specifici.
   - Media taglia.
   - Grande taglia.

i) I siti di importanza internazionale per la conservazione dell'avifauna (Important Bird Areas: I.B.A.), per le seguenti taglie:
   - Media taglia.
   - Grande taglia.

j) Le Aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche protette, ovvero aree in cui è accertata la presenza di specie animali e vegetali soggette a tutela dalle Convenzioni internazionali (Berna, Bonn, Parigi, Washington, Barcellona) e dalle Direttive comunitarie (09/147/CE e 92/43/CEE), specie rare, endemiche, vulnerabili, a rischio di estinzione, quali, a titolo esemplificativo, aree ad elevata sensibilità per la presenza di specie avifaunistiche per le seguenti taglie:
   - Piccola taglia.
   - Media taglia.
   - Grande taglia.

k) Le Aree ad elevata sensibilità per la presenza di chirotterofauna di cui alle direttive 1992/43/CEE e 2009/147/CE, nonché di cui alle Convenzioni di Parigi del 18 ottobre 1950, di Ramsar del 2 febbraio 1971, di Berna del 19 settembre 1979 e di Bonn del 23 Giugno 1979, e della Direttiva 2004/35/CE (*Accordo sulla conservazione delle popolazioni di pipistrelli europei - Bat agreement*), reso esecutivo con L. 27 maggio 2005, n. 104, per le seguenti taglie:
   - Grande taglia.

l) Le Oasi permanenti di protezione faunistica destinante al rifugio, alla riproduzione e alla sosta della fauna selvatica di cui all'articolo 10, comma 8 della legge dell'11 febbraio 1992, n. 157 nonché le oasi permanenti di protezione faunistica di cui all'articolo 4 della legge regionale del 29 luglio 1998, n. 23, per le seguenti taglie:
   - Media taglia.
   - Grande taglia.

m) Le aree agricole interessate, anche nell'anno precedente alla entrata in vigore della presente legge da produzioni agricolo-alimentari di qualità, quali coltivazioni arboree certificate DOP, DOC, DOCG, IGT, culture sommerse, coltivazioni erbacee classificate DOP, terreni agricoli interessati da produzioni biologiche nel rispetto dell'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (*Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità*), per le seguenti taglie:
   - Piccola taglia.
   - Media taglia.
   - Grande taglia.

n) Le aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità, quali quelle connesse a produzioni agro-alimentari IGP, per le seguenti taglie:
   - Piccola taglia.
   - Media taglia.
   - Grande taglia.

o) Le aree gestite dai consorzi di bonifica limitatamente ai terreni sottesi da impianti irrigui consortili già realizzati, ovvero previsti nel piano di classifica ai sensi del Regio Decreto del 13 febbraio 1933, n. 215, nonché degli articoli dal 857 al 865 del Codice Civile e dalla Legge regionale del 23 maggio 2008, n. 6, per le seguenti taglie:
   - Piccola taglia.
   - Media taglia.
   - Grande taglia.

p) Le Aree ricomprese nei paesaggi rurali storici iscritti nel registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali di cui al Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 19 novembre 2012, n. 17070, compreso il buffer di 500 metri dal perimetro di identificazione, per le seguenti taglie:
   - Piccola taglia.
   - Media taglia.
   - Grande taglia.

q) le Aree demaniali o pubbliche gestite, ai sensi dell'articolo 37, della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8 dall'Agenzia Forestas, per le seguenti taglie:
   - Piccola taglia.
   - Media taglia.
   - Grande taglia.

r) Le Aree adibite a bosco e pascolo, i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco, ai sensi dell'articolo 10, legge 21 novembre 2000, n. 353, per le seguenti taglie:
   - Piccola taglia.
   - Media taglia.
   - Grande taglia.

s) Alberi monumentali, boschi vetusti, filari e alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale di cui all'articolo 7 della legge del 14 gennaio 2013, n. 10, ed aree circostanti che distano meno di 3 chilometri da essi, in linea d'aria, per le seguenti taglie:
   - Piccola taglia.
   - Media taglia.
   - Grande taglia.

t) Corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche ovvero dichiarati idonei all'uso pubblico, le relative sponde e piedi degli argini di cui all'articolo 144 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e all'articolo 822 del Codice Civile, ai sensi dell'articolo 96, primo comma, lettera f), del regio decreto del 35 luglio del 1904, n.523, compresa la fascia di rispetto di 10 metri, per le seguenti taglie:
   - Piccola taglia.
   - Media taglia.
   - Grande taglia.

u) Le seguenti aree caratterizzate da situazioni di dissesto oppure di rischio idrogeologico perimetrate nei Piani di assetto idrogeologico (PAI), così come definite dalle norme di attuazione dei relativi Piani, adottati dalle competenti Autorità di bacino ai sensi del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180 (*Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania*), convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267:

1. aree di pericolosità idraulica molto elevata (Hi4);

2. aree di pericolosità idraulica elevata (Hi3);

3. aree di pericolosità idraulica media (Hi2), fatti salvi gli impianti ricadenti negli ampliamenti e nelle nuove realizzazioni di insediamenti produttivi, commerciali e di servizi, nonché quelli ricadenti in nuove costruzioni, nuove attrezzature e nei nuovi impianti previsti dagli strumenti urbanistici vigenti nelle zone territoriali omogenee di tipo D, E e F di cui all'articolo 3 del decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U (*Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna*);

4. aree vincolate ai sensi degli articoli 30bis e 30 ter delle NA del PAI, equiparate ad aree a pericolosità idraulica molto elevata di cui al punto 1, fatta salva l'eventuale idoneità a seguito della definizione e della perimetrazione delle aree allagabili, secondo gli studi idrologici e idraulici previsti dalla normativa vigente;

5. aree di pericolosità molto elevata da frana (Hg4);

6. aree di pericolosità elevata da frana (Hg3);

7. aree di pericolosità media da frana (Hg2), fatti salvi gli impianti ricadenti negli ampliamenti e nelle nuove realizzazioni di insediamenti produttivi, commerciali e di servizi;

8. Aree a pericolosità da frana scaturita da fenomeni gravitativi definiti SINKHOLE, fatto salvo quanto diversamente stabilito ai sensi della delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del 30 giugno 2008, n. 9;

9. Fasce di tutela dei corpi idrici superficiali, fatta salva l'eventuale idoneità a seguito della definizione e della perimetrazione delle aree allagabili, secondo gli studi idrologici e idraulici previsti dalla normativa vigente;

per le seguenti taglie:
- Piccola taglia.
- Media taglia.
- Grande taglia.

v) Le Aree sottoposte a vincolo per fini idrogeologici ai sensi del Regio decreto-legge del 30 dicembre 1923, n. 3267, per le seguenti taglie:
- Piccola taglia.
- Media taglia.
- Grande taglia.

w) I Beni culturali (immobili e aree) sottoposti a tutela ai sensi della Parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), ed aree circostanti che distano meno di 7 chilometri da essi, in linea d'aria, per le seguenti taglie:
- Piccola taglia, ad esclusione degli impianti ricadenti nelle aree circostanti che distano oltre i 3 chilometri dai beni.
- Media taglia, ad esclusione degli impianti ricadenti nelle aree circostanti che distano oltre i 5 chilometri dai beni.
- Grande taglia.

x) Gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 136, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, ed aree circostanti che distano meno di 7 chilometri da essi, in linea d'aria, per le seguenti taglie:
   - Piccola taglia, ad esclusione degli impianti ricadenti nelle aree circostanti che distano oltre i 3 chilometri dai beni.
   - Media taglia, ad esclusione degli impianti ricadenti nelle aree circostanti che distano oltre i 5 chilometri dai beni.
   - Grande taglia.

y) I seguenti beni paesaggistici così come individuati ai sensi dell'articolo 142, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del 2004:

   1. territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;

   2. territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, ivi inclusi i territori elevati sui laghi, fatte salve le opere di connessione di impianti flottanti su invasi artificiali, aventi potenza nominale inferiore o uguale a 10 MW;

   3. Fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi e le relative sponde o piedi degli argini, ed aree prospicienti per una fascia di 150 metri ciascuna;

   4. aree montuose per la parte eccedente i 1200 metri sul livello del mare;

   5. parchi e riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi, ivi inclusi i parchi e le riserve regionali istituiti, per i quali, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, non è definita la perimetrazione;

   6. territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;

   7. zone gravate da usi civici;

   8. zone umide incluse nell'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;

   9. vulcani;

   10. zone di interesse archeologico, ed aree circostanti che distano meno di 3 chilometri, in linea d'aria;

   per le seguenti taglie:
   - Piccola taglia.
   - Media taglia.
   - Grande taglia.

z) I seguenti beni paesaggistici così come individuati dal Piano Paesaggistico Regionale ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 42 del 2004:

   1. fascia costiera di cui all'articolo 17 delle NTA del PPR;

   2. sistemi a baie e promontori, falesie e piccole isole di cui all'articolo 17 delle NTA del PPR;

   3. campi dunari e sistemi di spiaggia di cui all'articolo 17 delle NTA del PPR;

4. aree rocciose e di cresta ed aree a quota superiore ai 900 metri sul livello del mare di cui all'articolo 17 delle NTA del PPR;

5. grotte e caverne di cui all'articolo 17 delle NTA del PPR ed aree circostanti che distano meno di 2 chilometri, in linea d'aria;

6. monumenti naturali di cui all'articolo 17 delle NTA del PPR, ai sensi della legge regionale 7 giugno 1989, n. 31 (*Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale*);

7. zone umide e territori contermini compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia di cui all'articolo 17 delle NTA del PPR.

8. laghi naturali ed invasi artificiali e territori contermini compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi, di cui all'articolo 17 delle NTA del PPR, fatte salve le opere di connessione di impianti flottanti su invasi artificiali, aventi una potenza nominale inferiore o uguale a 10 MW;

9. fiumi torrenti e corsi d'acqua e relative sponde o piedi degli argini, per una fascia di 150 metri ciascuna, e sistemi fluviali, riparali, risorgive e cascate, ancorché temporanee di cui all'articolo 17 delle NTA del PPR;

10. aree di ulteriore interesse naturalistico comprendenti le specie e gli habitat prioritari, ai sensi della direttiva n. 43/92/CEE del 1992 di cui all'articolo 17 delle NTA del PPR;

11. alberi monumentali di cui all'articolo 17 delle NTA del PPR ed aree circostanti che distano meno di 3 chilometri, in linea d'aria;

12. aree e immobili caratterizzati da edifici e manufatti di valenza storico-culturale, architettonica, archeologica, di cui all'articolo 48 delle NTA del PPR, ed aree circostanti che distano meno di 3 chilometri, in linea d'aria, calcolati a partire dal perimetro della fascia di tutela condizionata, come individuata ai sensi dell'art 49 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale, oppure a partire dal punto geografico che identifica il bene;

13. aree caratterizzate da insediamenti storici: centri di antica e prima formazione di cui all'articolo 51 delle NTA del PPR;

14. aree e immobili relativi all'insediamento storico rurale sparso di cui all'articolo 51 delle NTA del PPR, ed aree circostanti che distano meno di 3 chilometri, in linea d'aria;

15. zone di interesse archeologico di cui all'articolo 47 delle NTA del PPR ed aree circostanti che distano meno di 3 chilometri, in linea d'aria,

per le seguenti taglie:

- Piccola taglia.
- Media taglia.
- Grande taglia.

aa) I seguenti beni identitari così come individuati ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 42 del 2004, dall'articolo 47 delle NTA del PR:

1. aree e immobili caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale identitaria ed aree circostanti che distano meno di 3 chilometri, in linea d'aria, calcolati a partire dal punto geografico che identifica il bene;

2. rete infrastrutturale storica, trame e manufatti del paesaggio agro-pastorale e storico-culturale;

3. aree di insediamenti produttivi di interesse storico culturale quali aree di bonifica, saline, terrazzamenti storici;

4. aree di insediamenti produttivi di interesse storico culturale quali aree dell'organizzazione mineraria e il Parco Geominerario ambientale e storico della Sardegna, limitatamente agli areali di cui all'articolo 1, comma 5, lettere b) c) e d) del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 16 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2001, così come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 8 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 25 ottobre 2016;

per le seguenti taglie:
- Piccola taglia.
- Media taglia.
- Grande taglia.

bb) Ulteriori elementi con valenza storico-culturale, di natura archeologica, architettonica e identitaria, quali beni potenziali non ricompresi nel Piano Paesaggistico vigente al momento della entrata in vigore della presente legge, ed aree circostanti che distano meno di 3 chilometri, in linea d'aria, per le seguenti taglie:
- Piccola taglia.
- Media taglia.
- Grande taglia.

cc) Le seguenti aree, necessarie a non impedire le operazioni antincendio:

1. aree dei bacini delle acque interne utilizzati per il prelievo dei mezzi aerei antincendio ed aree circostanti che distano meno di 600 metri, in linea d'aria;

2. aree aventi come asse le creste dei rilievi e i bordi degli altopiani, ed aree circostanti che distano meno di 200 metri, in linea d'aria,

per le seguenti taglie:
- Piccola taglia.
- Media taglia.
- Grande taglia.

dd) Le zone urbanistiche omogenee ad uso residenziale A, B, C ed F di cui all'articolo 3 del decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna), per le seguenti taglie:
- Piccola taglia, ad esclusione delle aree libere dei lotti edificati, ricadenti nelle aree già infrastrutturate, per impianti con una potenza nominale non superiore a 100 kW.
- Media taglia.
- Grande taglia.

ee) Le zone urbanistiche omogenee E di cui all'articolo 3 del decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna), per le seguenti taglie:
- Piccola taglia.
- Media taglia.
- Grande taglia.

ff) Le zone urbanistiche omogenee H di salvaguardia di cui all'articolo 3 del decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U (*Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna*), per le seguenti taglie:
- Piccola taglia.
- Media taglia.
- Grande taglia.

gg) Le Aree adibite a parco verde come definite dagli strumenti urbanistici generali, per le seguenti taglie:
- Piccola taglia.
- Media taglia.
- Grande taglia.

hh) Le Aree e i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al Ministero della Difesa, per le seguenti taglie:
- Piccola taglia.
- Media taglia.
- Grande taglia.

ii) Le Linee ferroviarie turistiche (Trenino Verde) ad alta valenza paesaggistica e relativa fascia di rispetto di 30 metri, per le seguenti taglie:
- Piccola taglia.
- Media taglia.
- Grande taglia.

jj) Le Linee ferroviarie a scartamento ordinario e a scartamento ridotto destinate al servizio pubblico: siti e impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e ARST S.p.A. e relativa fascia di rispetto di 30 metri, fatto salvo un provvedimento favorevole a seguito del procedimento previsto dal DPR n.753/1980, per le seguenti taglie:
- Piccola taglia.
- Media taglia.
- Grande taglia.

kk) I Siti e impianti nella disponibilità della società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali e superfici prossime alle infrastrutture aeroportuali ai sensi della Nota ENAC 25 febbraio 2010 (*Verifica potenziale ostacoli e pericoli per la navigazione aerea*), nonché di cui alle linee guida dell'ENAC LG 2922/02 del 26 aprile 2022 (*Valutazione degli impianti fotovoltaici nei dintorni aeroportuali*), per le seguenti taglie:
- Piccola taglia.
- Media taglia.
- Grande taglia.

ll) Le aree minerarie in cui sono vigenti Autorizzazioni di Indagine di cui alla legge regionale 7 maggio 1957 n.15 (*Norme integrative al R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, sulla disciplina dell'attività mineraria***)**, Permessi di ricerca Mineraria di cui all'articolo 4 del Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (*Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno*), aree di coltivazione mineraria di cui all'articolo 18 del Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443, aree minerarie dismesse con presenza di strutture di deposito di Rifiuti Estrattivi di prima categoria riciclabili di cui all'articolo 5 del D.lgs. 2008 n.117, aree minerarie dismesse con presenza di risorse minerarie di prima categoria economicamente coltivabili, di cui all'articolo 12 del Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443; per le seguenti taglie:
- Piccola taglia.
- Media taglia.
- Grande taglia.

mm) Le aree minerarie dismesse riutilizzabili ad uso turistico o ad altri usi produttivi di cui all'articolo 20 della legge regionale 9 marzo 2015 n.5 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 2015*), per le seguenti taglie:
- Media taglia.
- Grande taglia.

nn) Le aree di cava in cui sono vigenti Autorizzazioni di ricerca o di coltivazione di cui agli articoli 12 e 18 della legge regionale 7 giugno 1989 n.30 (*Disciplina delle attività di cava*), Aree dismesse con presenza di Strutture di deposito di Rifiuti Estrattivi di Seconda categoria riciclabili di cui all'articolo 36, Aree Dismesse con presenza di risorse minerarie di seconda categoria recuperabili di cui all'articolo 12, Aree Potenzialmente suscettibili di estrazione e valorizzazione di cui all'articolo 6 e inserite nel Piano Regionale delle Attività Estrattive, per le seguenti taglie:
- Piccola taglia.
- Media taglia.
- Grande taglia.

oo) I siti UNESCO e le relative fasce di tutela previste, ivi inclusi i siti e le relative fasce di tutela per i quali sia stata avviata ma non ancora conclusa la procedura di revisione o di presentazione della candidatura, ai sensi dell'articolo 11 della convenzione UNESCO sul patrimonio culturale e naturale firmata il 16 novembre 1972 così come ratificata dall'Italia con la legge 6 aprile 1977, n. 184. Qualora non siano ancora state definite le fasce di tutela per i siti UNESCO per i quali è stata avviata la candidatura, nelle more della loro individuazione si applica una fascia di tutela pari a 7 chilometri, diminuibile sino a 3 chilometri solo sulla base dei coni di visuale in riferimento alla tutela paesaggistica e del patrimonio culturale oggetto di tutela, per le seguenti taglie:
- Piccola taglia
- Media taglia.
- Grande taglia.

Allegato B

AREE NON IDONEE ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI AGRIVOLTAICI

Sono aree non idonee per l'installazione di impianti agrivoltaici:

a) Le aree parco e le aree di riserva nazionale, ivi incluse le aree di riserva integrale, le aree di riserva generale orientata, e le aree di protezione di cui all'articolo 12, comma 2, ad eccezione delle aree di promozione economica e sociale di cui alla lettera d) della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (*Legge quadro sulle aree protette*), per le seguenti taglie:
   - Piccola taglia, ad esclusione degli impianti che ricadono all'interno delle aree perimetrate ai sensi dell'art. 12, comma 2, lett. D della L. 394/1991.
   - Media taglia.
   - Grande taglia.

b) I Parchi naturali regionali di cui all'articolo 2 della legge regionale 7 giugno 1989 n. 31 (Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale), per le seguenti taglie:
   - Media taglia.
   - Grande taglia.

c) Le Riserve naturali regionali di cui all'articolo 3 della legge regionale 7 giugno 1989 n. 31 (Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale), le Aree di rilevante interesse naturalistico e ambientale regionali di cui all'articolo 4 comma 2, per le seguenti taglie:
   - Media taglia.
   - Grande taglia.

d) I Monumenti naturali regionali di cui all'articolo 4 comma 1 della legge regionale 7 giugno 1989 n. 31 (Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale), per le seguenti taglie:
   - Piccola taglia.
   - Media taglia.
   - Grande taglia.

e) Le Aree di rilevante interesse naturalistico e ambientale regionali di cui all'articolo 4 comma 2 della legge regionale 7 giugno 1989 n. 31 (*Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale*), per le seguenti taglie:
   - Media taglia.
   - Grande taglia.

f) Le zone umide d'importanza internazionale riconosciute e inserite nell'elenco della Convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, con particolare riferimento agli habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448 (*Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale*, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971) e del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 febbraio 1987, n. 184, per le seguenti taglie:
   - Piccola taglia.
   - Media taglia.
   - Grande taglia.

g) I siti di interesse comunitario (SIC) ovvero zone speciali di conservazione (ZSC) di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 8 settembre 1997, n. 357 (*Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*), per le seguenti taglie:

- Piccola taglia, ad esclusione degli impianti che non ricadono all'interno di habitat comunitari così come perimetrati all'interno del relativo piano di gestione approvato, o risultanti dal sistema regionale di monitoraggio dello stato di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario o di altri monitoraggi specifici.
- Media taglia.
- Grande taglia.

h) Le zone di protezione speciale (ZPS) di cui alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, per le seguenti taglie:

- Piccola taglia, ad esclusione degli impianti che non ricadono all'interno di habitat comunitari così come perimetrati all'interno del relativo piano di gestione approvato, o risultanti dal sistema regionale di monitoraggio dello stato di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario o di altri monitoraggi specifici.
- Media taglia.
- Grande taglia.

i) I siti di importanza internazionale per la conservazione dell'avifauna (Important Bird Areas: I.B.A.), per le seguenti taglie:
- Media taglia
- Grande taglia.

j) Le Aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche protette, ovvero aree in cui è accertata la presenza di specie animali e vegetali soggette a tutela dalle Convenzioni internazionali (Berna, Bonn, Parigi, Washington, Barcellona) e dalle Direttive comunitarie (09/147/CE e 92/43/CEE), specie rare, endemiche, vulnerabili, a rischio di estinzione, quali, a titolo esemplificativo, aree ad elevata sensibilità per la presenza di specie avifaunistiche per le seguenti taglie:
- Piccola taglia.
- Media taglia.
- Grande taglia.

k) Le Aree ad elevata sensibilità per la presenza di chirotterofauna di cui alle direttive 1992/43/CEE e 2009/147/CE, nonché di cui alle Convenzioni di Parigi del 18 ottobre 1950, di Ramsar del 2 febbraio 1971, di Berna del 19 settembre 1979 e di Bonn del 23 Giugno 1979, e della Direttiva 2004/35/CE (*Accordo sulla conservazione delle popolazioni di pipistrelli europei - Bat agreement*), reso esecutivo con L. 27 maggio 2005, n. 104, per le seguenti taglie:
- Grande taglia.

l) Le Oasi permanenti di protezione faunistica destinante al rifugio, alla riproduzione e alla sosta della fauna selvatica di cui all'articolo 10, comma 8 della legge dell'11 febbraio 1992, n. 157 nonché le oasi permanenti di protezione faunistica di cui all'articolo 4 della legge regionale del 29 luglio 1998, n. 23, per le seguenti taglie:
- Media taglia.
- Grande taglia.

m) Le Aree ricomprese nei paesaggi rurali storici iscritti nel registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali di cui al Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 19 novembre 2012, n. 17070, compreso il buffer di 500 metri dal perimetro di identificazione, per le seguenti taglie:
- Piccola taglia.
- Media taglia.
- Grande taglia.

n) le Aree demaniali o pubbliche gestite, ai sensi dell'articolo 37, della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8 dall'Agenzia Forestas, per le seguenti taglie:
- Piccola taglia.
- Media taglia.
- Grande taglia.

o) Le Aree adibite a bosco e pascolo, i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco, ai sensi dell'articolo 10, legge 21 novembre 2000, n. 353, per le seguenti taglie:
   - Piccola taglia.
   - Media taglia.
   - Grande taglia.

p) Alberi monumentali, boschi vetusti, filari e alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale di cui all'articolo 7 della legge del 14 gennaio 2013, n. 10, ed aree circostanti che distano meno di 3 chilometri da essi, in linea d'aria, per le seguenti taglie:
   - Piccola taglia, con le esclusioni previste dall'articolo 2 dell'Allegato G.
   - Media taglia, con le esclusioni previste dall'articolo 2 dell'Allegato G.
   - Grande taglia.

q) Corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche ovvero dichiarati idonei all'uso pubblico, le relative sponde e piedi degli argini di cui all'articolo 144 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e all'articolo 822 del Codice Civile, ai sensi dell'articolo 96, primo comma, lettera f), del regio decreto del 35 luglio del 1904, n.523, compresa la fascia di rispetto di 10 metri, per le seguenti taglie:
   - Piccola taglia.
   - Media taglia.
   - Grande taglia.

r) Le seguenti aree caratterizzate da situazioni di dissesto oppure di rischio idrogeologico perimetrate nei Piani di assetto idrogeologico (PAI), così come definite dalle norme di attuazione dei relativi Piani, adottati dalle competenti Autorità di bacino ai sensi del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180 (*Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania*), convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267:

   1. aree di pericolosità idraulica molto elevata (Hi4);

   2. aree di pericolosità idraulica elevata (Hi3);

   3. aree di pericolosità idraulica media (Hi2), fatti salvi gli impianti ricadenti negli ampliamenti e nelle nuove realizzazioni di insediamenti produttivi, commerciali e di servizi, nonché quelli ricadenti in nuove costruzioni, nuove attrezzature e nei nuovi impianti previsti dagli strumenti urbanistici vigenti nelle zone territoriali omogenee di tipo D, E e F di cui all'articolo 3 del decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U (*Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna*);

   4. aree vincolate ai sensi degli articoli 30bis e 30 ter delle NA del PAI, equiparate ad aree a pericolosità idraulica molto elevata di cui al punto 1, fatta salva l'eventuale idoneità a seguito della definizione e della perimetrazione delle aree allagabili, secondo gli studi idrologici e idraulici previsti dalla normativa vigente;

   5. aree di pericolosità molto elevata da frana (Hg4);

   6. aree di pericolosità elevata da frana (Hg3);

   7. aree di pericolosità media da frana (Hg2), fatti salvi gli impianti ricadenti negli ampliamenti e nelle nuove realizzazioni di insediamenti produttivi, commerciali e di servizi;

   8. Aree a pericolosità da frana scaturita da fenomeni gravitativi definiti SINKHOLE, fatto salvo quanto diversamente stabilito ai sensi della delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di

Bacino del 30 giugno 2008, n. 9;

9. Fasce di tutela dei corpi idrici superficiali, fatta salva l'eventuale idoneità a seguito della definizione e della perimetrazione delle aree allagabili, secondo gli studi idrologici e idraulici previsti dalla normativa vigente;

per le seguenti taglie:

- Piccola taglia.
- Media taglia.
- Grande taglia.

s) Le Aree sottoposte a vincolo per fini idrogeologici ai sensi del Regio decreto-legge del 30 dicembre 1923, n. 3267, per le seguenti taglie:
   - Piccola taglia.
   - Media taglia.
   - Grande taglia.

t) I Beni culturali (immobili e aree) sottoposti a tutela ai sensi della Parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), ed aree circostanti che distano meno di 7 chilometri da essi, in linea d'aria, per le seguenti taglie:
   - Piccola taglia, con le esclusioni previste dall'articolo 2 dell'Allegato G.
   - Media taglia, con le esclusioni previste dall'articolo 2 dell'Allegato G.
   - Grande taglia.

u) Gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 136, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, ed aree circostanti che distano meno di 7 chilometri da essi, in linea d'aria, per le seguenti taglie:
   - Piccola taglia, ad esclusione degli impianti ricadenti nelle aree circostanti che distano oltre i 3 chilometri dai beni.
   - Media taglia, ad esclusione degli impianti ricadenti nelle aree circostanti che distano oltre i 5 chilometri dai beni.
   - Grande taglia.

v) I seguenti beni paesaggistici così come individuati ai sensi dell'articolo 142, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del 2004:

   1. territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;

   2. territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, ivi inclusi i territori elevati sui laghi;

   3. Fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi e le relative sponde o piedi degli argini, ed aree prospicienti per una fascia di 150 metri ciascuna;

   4. aree montuose per la parte eccedente i 1200 metri sul livello del mare;

   5. parchi e riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi, ivi inclusi i parchi e le riserve regionali istituiti, per i quali, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, non è definita la perimetrazione;

   6. territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;

7. zone gravate da usi civici;

8. zone umide incluse nell'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;

9. vulcani;

10. zone di interesse archeologico, ed aree circostanti che distano meno di 3 chilometri, in linea d'aria;

per le seguenti taglie:

- Piccola taglia, con le esclusioni previste dall'articolo 2 dell'Allegato G.
- Media taglia, con le esclusioni previste dall'articolo 2 dell'Allegato G.
- Grande taglia.

w) I seguenti beni paesaggistici così come individuati dal Piano Paesaggistico Regionale ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 42 del 2004:

1. fascia costiera di cui all'articolo 17 delle NTA del PPR;

2. sistemi a baie e promontori, falesie e piccole isole di cui all'articolo 17 delle NTA del PPR;

3. campi dunari e sistemi di spiaggia di cui all'articolo 17 delle NTA del PPR;

4. aree rocciose e di cresta ed aree a quota superiore ai 900 metri sul livello del mare di cui all'articolo 17 delle NTA del PPR;

5. grotte e caverne di cui all'articolo 17 delle NTA del PPR ed aree circostanti che distano meno di 2 chilometri, in linea d'aria;

6. monumenti naturali di cui all'articolo 17 delle NTA del PPR, ai sensi della legge regionale 7 giugno 1989, n. 31 (*Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale*);

7. zone umide e territori contermini compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia di cui all'articolo 17 delle NTA del PPR.

8. laghi naturali ed invasi artificiali e territori contermini compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi, di cui all'articolo 17 delle NTA del PPR;

9. fiumi torrenti e corsi d'acqua e relative sponde o piedi degli argini, per una fascia di 150 metri ciascuna, e sistemi fluviali, riparali, risorgive e cascate, ancorché temporanee di cui all'articolo 17 delle NTA del PPR;

10. aree di ulteriore interesse naturalistico comprendenti le specie e gli habitat prioritari, ai sensi della direttiva n. 43/92/CEE del 1992 di cui all'articolo 17 delle NTA del PPR;

11. alberi monumentali di cui all'articolo 17 delle NTA del PPR ed aree circostanti che distano meno di 3 chilometri, in linea d'aria;

12. aree e immobili caratterizzati da edifici e manufatti di valenza storico-culturale, architettonica, archeologica, di cui all'articolo 48 delle NTA del PPR, ed aree circostanti che distano meno di

3 chilometri, in linea d'aria, calcolati a partire dal perimetro della fascia di tutela condizionata, come individuata ai sensi dell'art 49 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale, oppure a partire dal punto geografico che identifica il bene;

13. aree caratterizzate da insediamenti storici: centri di antica e prima formazione di cui all'articolo 51 delle NTA del PPR;

14. aree e immobili relativi all'insediamento storico rurale sparso di cui all'articolo 51 delle NTA del PPR, ed aree circostanti che distano meno di 3 chilometri, in linea d'aria;

15. zone di interesse archeologico di cui all'articolo 47 delle NTA del PPR ed aree circostanti che distano meno di 3 chilometri, in linea d'aria,

per le seguenti taglie:

- Piccola taglia, con le esclusioni previste dall'articolo 2 dell'Allegato G.
- Media taglia, con le esclusioni previste dall'articolo 2 dell'Allegato G.
- Grande taglia.

x) I seguenti beni identitari così come individuati ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 42 del 2004, dall'articolo 47 delle NTA del PR:

1. aree e immobili caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale identitaria ed aree circostanti che distano meno di 3 chilometri, in linea d'aria, calcolati a partire dal punto geografico che identifica il bene;

2. rete infrastrutturale storica, trame e manufatti del paesaggio agro-pastorale e storico-culturale;

3. aree di insediamenti produttivi di interesse storico culturale quali aree di bonifica, saline, terrazzamenti storici;

4. aree di insediamenti produttivi di interesse storico culturale quali aree dell'organizzazione mineraria e il Parco Geominerario ambientale e storico della Sardegna, limitatamente agli areali di cui all'articolo 1, comma 5, lettere b) c) e d) del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 16 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2001, così come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 8 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 25 ottobre 2016;

per le seguenti taglie:

- Piccola taglia.
- Media taglia.
- Grande taglia.

y) Ulteriori elementi con valenza storico-culturale, di natura archeologica, architettonica e identitaria, quali beni potenziali non ricompresi nel Piano Paesaggistico vigente al momento della entrata in vigore della presente legge, ed aree circostanti che distano meno di 3 chilometri, in linea d'aria, per le seguenti taglie:
   - Piccola taglia.
   - Media taglia.
   - Grande taglia.

z) Le seguenti aree, necessarie a non impedire le operazioni antincendio:

1. aree dei bacini delle acque interne utilizzati per il prelievo dei mezzi aerei antincendio ed aree circostanti che distano meno di 600 metri, in linea d'aria;

2. aree aventi come asse le creste dei rilievi e i bordi degli altopiani, ed aree circostanti che distano meno di 200 metri, in linea d'aria,

per le seguenti taglie:

- Piccola taglia.
- Media taglia.
- Grande taglia.

aa) Le zone urbanistiche omogenee ad uso residenziale A, B, C ed F di cui all'articolo 3 del decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna), per le seguenti taglie:
- Piccola taglia.
- Media taglia.
- Grande taglia.

bb) Le Zone urbanistiche omogenee E "Agricole" di cui all'articolo 3 del decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna, per le seguenti taglie:
- Piccola taglia con le esclusioni di cui all'art 2 dell'All. G
- Media taglia con le esclusioni di cui all'art 2 dell'All. G
- Grande Taglia

cc) Le zone urbanistiche omogenee H di salvaguardia di cui all'articolo 3 del decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U (*Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna*), per le seguenti taglie:
- Piccola taglia.
- Media taglia.
- Grande taglia.

dd) Le Aree adibite a parco verde come definite dagli strumenti urbanistici generali, per le seguenti taglie:
- Piccola taglia.
- Media taglia.
- Grande taglia.

ee) Le Aree e i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al Ministero della Difesa, per le seguenti taglie:
- Piccola taglia.
- Media taglia.
- Grande taglia.

ff) Le Linee ferroviarie turistiche (Trenino Verde) ad alta valenza paesaggistica e relativa fascia di rispetto di 30 metri, per le seguenti taglie:
- Piccola taglia.
- Media taglia.
- Grande taglia.

gg) Le Linee ferroviarie a scartamento ordinario e a scartamento ridotto destinate al servizio pubblico: siti e impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e ARST

S.p.A. e relativa fascia di rispetto di 30 metri, fatto salvo un provvedimento favorevole a seguito del procedimento previsto dal DPR n.753/1980, per le seguenti taglie:

- Piccola taglia.
- Media taglia.
- Grande taglia.

hh) I Siti e impianti nella disponibilità della società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali e superfici prossime alle infrastrutture aeroportuali ai sensi della Nota ENAC 25 febbraio 2010 (*Verifica potenziale ostacoli e pericoli per la navigazione aerea*), nonché di cui alle linee guida dell'ENAC LG 2922/02 del 26 aprile 2022 (*Valutazione degli impianti fotovoltaici nei dintorni aeroportuali*), per le seguenti taglie:

- Piccola taglia.
- Media taglia.
- Grande taglia.

ii) Le aree minerarie in cui sono vigenti Autorizzazioni di Indagine di cui alla legge regionale 7 maggio 1957 n.15 (*Norme integrative al R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, sulla disciplina dell'attività mineraria*), Permessi di ricerca Mineraria di cui all'articolo 4 del Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (*Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno*), aree di coltivazione mineraria di cui all'articolo 18 del Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443, aree minerarie dismesse con presenza di strutture di deposito di Rifiuti Estrattivi di prima categoria riciclabili di cui all'articolo 5 del D.lgs. 2008 n.117, aree minerarie dismesse con presenza di risorse minerarie di prima categoria economicamente coltivabili, di cui all'articolo 12 del Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443; per le seguenti taglie:

- Piccola taglia.
- Media taglia.
- Grande taglia.

jj) Le aree minerarie dismesse riutilizzabili ad uso turistico o ad altri usi produttivi di cui all'articolo 20 della legge regionale 9 marzo 2015 n.5 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 2015*), per le seguenti taglie:

- Piccola taglia.
- Media taglia.
- Grande taglia.

kk) Le aree di cava in cui sono vigenti Autorizzazioni di ricerca o di coltivazione di cui agli articoli 12 e 18 della legge regionale 7 giugno 1989 n.30 (*Disciplina delle attività di cava*), Aree dismesse con presenza di Strutture di deposito di Rifiuti Estrattivi di Seconda categoria riciclabili di cui all'articolo 36, Aree Dismesse con presenza di risorse minerarie di seconda categoria recuperabili di cui all'articolo 12, Aree Potenzialmente suscettibili di estrazione e valorizzazione di cui all'articolo 6 e inserite nel Piano Regionale delle Attività Estrattive, per le seguenti taglie:

- Piccola taglia.
- Media taglia.
- Grande taglia.

ll) I siti UNESCO e le relative fasce di tutela previste, ivi inclusi i siti e le relative fasce di tutela per i quali sia stata avviata ma non ancora conclusa la procedura di revisione o di presentazione della candidatura, ai sensi dell'articolo 11 della convenzione UNESCO sul patrimonio culturale e naturale firmata il 16 novembre 1972 così come ratificata dall'Italia con la legge 6 aprile 1977, n. 184. Qualora non siano ancora state definite le fasce di tutela per i siti UNESCO per i quali è stata avviata la candidatura, nelle more della loro individuazione si applica una fascia di tutela pari a 7 chilometri, diminuibile sino a 3 chilometri solo sulla base dei coni di visuale in riferimento alla tutela paesaggistica e del patrimonio culturale oggetto di tutela, per le seguenti taglie:

- Piccola taglia
- Media taglia.
- Grande taglia.

Allegato C

AREE NON IDONEE ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI EOLICI

Sono aree non idonee per l'installazione di Impianti eolici:

a) Le aree parco e le aree di riserva nazionale, ivi incluse le aree di riserva integrale, le aree di riserva generale orientata, e le aree di protezione di cui all'articolo 12, comma 2, ad eccezione delle aree di promozione economica e sociale di cui alla lettera d) della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (*Legge quadro sulle aree protette*), per le seguenti taglie:
   - Piccola taglia, ad esclusione degli impianti che ricadono all'interno delle aree perimetrate ai sensi dell'art. 12, comma 2, lett. D della L. 394/1991.
   - Media taglia.
   - Grande taglia.

b) I Parchi naturali regionali di cui all'articolo 2 della legge regionale 7 giugno 1989 n. 31 (Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale), per le seguenti taglie:
   - Piccola taglia, ad esclusione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 5 metri.
   - Media taglia.
   - Grande taglia.

c) Le Riserve naturali regionali di cui all'articolo 3 della legge regionale 7 giugno 1989 n. 31 (Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale), le Aree di rilevante interesse naturalistico e ambientale regionali di cui all'articolo 4 comma 2, per le seguenti taglie:
   - Piccola taglia, ad esclusione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 5 metri.
   - Media taglia.
   - Grande taglia.

d) I Monumenti naturali regionali di cui all'articolo 4 comma 1 della legge regionale 7 giugno 1989 n. 31 (Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale), per le seguenti taglie:
   - Piccola taglia.
   - Media taglia.
   - Grande taglia.

e) Le Aree di rilevante interesse naturalistico e ambientale regionali di cui all'articolo 4 comma 2 della legge regionale 7 giugno 1989 n. 31 (*Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale*), per le seguenti taglie:
   - Piccola taglia, ad esclusione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 5 metri.
   - Media taglia.
   - Grande taglia.

f) Le zone umide d'importanza internazionale riconosciute e inserite nell'elenco della Convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, con particolare riferimento agli habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448 (*Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale*, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971) e del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 febbraio 1987, n. 184, per le seguenti taglie:
   - Piccola taglia.
   - Media taglia.

- Grande taglia.

g) I siti di interesse comunitario (SIC) ovvero zone speciali di conservazione (ZSC) di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 8 settembre 1997, n. 357 (*Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*), per le seguenti taglie:
   - Piccola taglia, ad esclusione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 5 metri.
   - Media taglia.
   - Grande taglia.

h) Le zone di protezione speciale (ZPS) di cui alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, per le seguenti taglie:
   - Piccola taglia, ad esclusione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 5 metri.
   - Media taglia.
   - Grande taglia.

i) I siti di importanza internazionale per la conservazione dell'avifauna (Important Bird Areas: I.B.A.), per le seguenti taglie:
   - Piccola taglia, ad esclusione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 5 metri.
   - Media taglia.
   - Grande taglia.

j) Le Aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche protette, ovvero aree in cui è accertata la presenza di specie animali e vegetali soggette a tutela dalle Convenzioni internazionali (Berna, Bonn, Parigi, Washington, Barcellona) e dalle Direttive comunitarie (09/147/CE e 92/43/CEE), specie rare, endemiche, vulnerabili, a rischio di estinzione, quali, a titolo esemplificativo, aree ad elevata sensibilità per la presenza di specie avifaunistiche per le seguenti taglie:
   - Piccola taglia, ad esclusione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 5 metri.
   - Media taglia.
   - Grande taglia.

k) Le Aree ad elevata sensibilità per la presenza di chirotterofauna di cui alle direttive 1992/43/CEE e 2009/147/CE, nonché di cui alle Convenzioni di Parigi del 18 ottobre 1950, di Ramsar del 2 febbraio 1971, di Berna del 19 settembre 1979 e di Bonn del 23 Giugno 1979, e della Direttiva 2004/35/CE (*Accordo sulla conservazione delle popolazioni di pipistrelli europei - Bat agreement*), reso esecutivo con L. 27 maggio 2005, n. 104, per le seguenti taglie:
   - Piccola taglia.
   - Media taglia.
   - Grande taglia.

l) Le Oasi permanenti di protezione faunistica destinante al rifugio, alla riproduzione e alla sosta della fauna selvatica di cui all'articolo 10, comma 8 della legge dell'11 febbraio 1992, n. 157 nonché le oasi permanenti di protezione faunistica di cui all'articolo 4 della legge regionale del 29 luglio 1998, n. 23, per le seguenti taglie:
   - Piccola taglia.
   - Media taglia.
   - Grande taglia.

m) Le aree agricole interessate, anche nell'anno precedente alla entrata in vigore della legge, da produzioni agricolo-alimentari di qualità, quali coltivazioni arboree certificate DOP, DOC, DOCG, IGT, culture sommerse, coltivazioni erbacee classificate DOP, terreni agricoli interessati da produzioni biologiche nel rispetto dell'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (*Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità*), salvo non siano presen-

tati e autorizzati piani colturali per le aree interessate e sia garantito il loro mantenimento, pena la dismissione dell'impianto, per le seguenti taglie:

- Media taglia.
- Grande taglia.

n) Le aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità, quali quelle connesse a produzioni agro-alimentari IGP, per le seguenti taglie:
   - Media taglia.
   - Grande taglia.

o) Le aree gestite dai consorzi di bonifica limitatamente ai terreni sottesi da impianti irrigui consortili già realizzati, ovvero previsti nel piano di classifica ai sensi del Regio Decreto del 13 febbraio 1933, n. 215, nonché degli articoli dal 857 al 865 del Codice Civile e dalla Legge regionale del 23 maggio 2008, n. 6, per le seguenti taglie:
   - Piccola taglia.
   - Media taglia.
   - Grande taglia.

p) Le Aree ricomprese nei paesaggi rurali storici iscritti nel registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali di cui al Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 19 novembre 2012, n. 17070, compreso il buffer di 500 metri dal perimetro di identificazione, per le seguenti taglie:
   - Piccola taglia.
   - Media taglia.
   - Grande taglia.

q) le Aree demaniali o pubbliche gestite, ai sensi dell'articolo 37, della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8 dall'Agenzia Forestas, per le seguenti taglie:
   - Piccola taglia.
   - Media taglia.
   - Grande taglia.

r) Le Aree adibite a bosco e pascolo, i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco, ai sensi dell'articolo 10, legge 21 novembre 2000, n. 353, per le seguenti taglie:
   - Piccola taglia.
   - Media taglia.
   - Grande taglia.

s) Alberi monumentali, boschi vetusti, filari e alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale di cui all'articolo 7 della legge del 14 gennaio 2013, n. 10, ed aree circostanti che distano meno di 3 chilometri da essi, in linea d'aria, per le seguenti taglie:
   - Piccola taglia.
   - Media taglia.
   - Grande taglia.

t) Corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche ovvero dichiarati idonei all'uso pubblico, le relative sponde e piedi degli argini di cui all'articolo 144 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e all'articolo 822 del Codice Civile, ai sensi dell'articolo 96, primo comma, lettera f), del regio decreto del 35 luglio del 1904, n.523, compresa la fascia di rispetto di 10 metri, per le seguenti taglie:
   - Piccola taglia.
   - Media taglia.
   - Grande taglia.

u) Le seguenti aree caratterizzate da situazioni di dissesto oppure di rischio idrogeologico perimetrate nei Piani di assetto idrogeologico (PAI), così come definite dalle norme di attuazione dei relativi Piani, adottati dalle competenti Autorità di bacino ai sensi del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180 (*Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite*

da disastri franosi nella regione Campania), convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267:

1. aree di pericolosità idraulica molto elevata (Hi4);

2. aree di pericolosità idraulica elevata (Hi3);

3. aree di pericolosità idraulica media (Hi2), fatti salvi gli impianti ricadenti negli ampliamenti e nelle nuove realizzazioni di insediamenti produttivi, commerciali e di servizi, nonché quelli ricadenti in nuove costruzioni, nuove attrezzature e nei nuovi impianti previsti dagli strumenti urbanistici vigenti nelle zone territoriali omogenee di tipo D, E e F di cui all'articolo 3 del decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U (*Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna*);

4. aree vincolate ai sensi degli articoli 30bis e 30 ter delle NA del PAI, equiparate ad aree a pericolosità idraulica molto elevata di cui al punto 1, fatta salva l'eventuale idoneità a seguito della definizione e della perimetrazione delle aree allagabili, secondo gli studi idrologici e idraulici previsti dalla normativa vigente;

5. aree di pericolosità molto elevata da frana (Hg4);

6. aree di pericolosità elevata da frana (Hg3);

7. aree di pericolosità media da frana (Hg2), fatti salvi gli impianti ricadenti negli ampliamenti e nelle nuove realizzazioni di insediamenti produttivi, commerciali e di servizi;

8. Aree a pericolosità da frana scaturita da fenomeni gravitativi definiti SINKHOLE, fatto salvo quanto diversamente stabilito ai sensi della delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del 30 giugno 2008, n. 9;

9. Fasce di tutela dei corpi idrici superficiali, fatta salva l'eventuale idoneità a seguito della definizione e della perimetrazione delle aree allagabili, secondo gli studi idrologici e idraulici previsti dalla normativa vigente;

per le seguenti taglie:
- Piccola taglia.
- Media taglia.
- Grande taglia.

v) Le Aree sottoposte a vincolo per fini idrogeologici ai sensi del Regio decreto-legge del 30 dicembre 1923, n. 3267, per le seguenti taglie:
- Piccola taglia.
- Media taglia.
- Grande taglia.

w) I Beni culturali (immobili e aree) sottoposti a tutela ai sensi della Parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), ed aree circostanti che distano meno di 7 chilometri da essi, in linea d'aria, per le seguenti taglie:
- Piccola taglia, ad esclusione degli impianti ricadenti nelle aree circostanti che distano oltre i 3 chilometri dai beni.
- Media taglia, ad esclusione degli impianti ricadenti nelle aree circostanti che distano oltre i 5 chilometri dai beni.

- Grande taglia.

x) Gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 136, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, ed aree circostanti che distano meno di 7 chilometri da essi, in linea d'aria, per le seguenti taglie:
   - Piccola taglia, ad esclusione degli impianti ricadenti nelle aree circostanti che distano oltre i 3 chilometri dai beni.
   - Media taglia, ad esclusione degli impianti ricadenti nelle aree circostanti che distano oltre i 5 chilometri dai beni.
   - Grande taglia.

y) I seguenti beni paesaggistici così come individuati ai sensi dell'articolo 142, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del 2004:

   1. territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;

   2. territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, ivi inclusi i territori elevati sui laghi;

   3. Fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi e le relative sponde o piedi degli argini, ed aree prospicienti per una fascia di 150 metri ciascuna;

   4. aree montuose per la parte eccedente i 1200 metri sul livello del mare;

   5. parchi e riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi, ivi inclusi i parchi e le riserve regionali istituiti, per i quali, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, non è definita la perimetrazione;

   6. territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;

   7. zone gravate da usi civici;

   8. zone umide incluse nell'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;

   9. vulcani;

   10. zone di interesse archeologico, ed aree circostanti che distano meno di 3 chilometri, in linea d'aria;

   per le seguenti taglie:
   - Piccola taglia.
   - Media taglia.
   - Grande taglia.

z) I seguenti beni paesaggistici così come individuati dal Piano Paesaggistico Regionale ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 42 del 2004:

   1. fascia costiera di cui all'articolo 17 delle NTA del PPR;

   2. sistemi a baie e promontori, falesie e piccole isole di cui all'articolo 17 delle NTA del PPR;

   3. campi dunari e sistemi di spiaggia di cui all'articolo 17 delle NTA del PPR;

4. aree rocciose e di cresta ed aree a quota superiore ai 900 metri sul livello del mare di cui all'articolo 17 delle NTA del PPR;

5. grotte e caverne di cui all'articolo 17 delle NTA del PPR ed aree circostanti che distano meno di 2 chilometri, in linea d'aria;

6. monumenti naturali di cui all'articolo 17 delle NTA del PPR, ai sensi della legge regionale 7 giugno 1989, n. 31 (*Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale*);

7. zone umide e territori contermini compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia di cui all'articolo 17 delle NTA del PPR.

8. laghi naturali ed invasi artificiali e territori contermini compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi, di cui all'articolo 17 delle NTA del PPR;

9. fiumi torrenti e corsi d'acqua e relative sponde o piedi degli argini, per una fascia di 150 metri ciascuna, e sistemi fluviali, riparali, risorgive e cascate, ancorché temporanee di cui all'articolo 17 delle NTA del PPR;

10. aree di ulteriore interesse naturalistico comprendenti le specie e gli habitat prioritari, ai sensi della direttiva n. 43/92/CEE del 1992 di cui all'articolo 17 delle NTA del PPR;

11. alberi monumentali di cui all'articolo 17 delle NTA del PPR ed aree circostanti che distano meno di 3 chilometri, in linea d'aria;

12. aree e immobili caratterizzati da edifici e manufatti di valenza storico-culturale, architettonica, archeologica, di cui all'articolo 48 delle NTA del PPR, ed aree circostanti che distano meno di 3 chilometri, in linea d'aria, calcolati a partire dal perimetro della fascia di tutela condizionata, come individuata ai sensi dell'art 49 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale, oppure a partire dal punto geografico che identifica il bene;

13. aree caratterizzate da insediamenti storici: centri di antica e prima formazione di cui all'articolo 51 delle NTA del PPR;

14. aree e immobili relativi all'insediamento storico rurale sparso di cui all'articolo 51 delle NTA del PPR, ed aree circostanti che distano meno di 3 chilometri, in linea d'aria;

15. zone di interesse archeologico di cui all'articolo 47 delle NTA del PPR ed aree circostanti che distano meno di 3 chilometri, in linea d'aria,

per le seguenti taglie:

- Piccola taglia.
- Media taglia.
- Grande taglia.

aa) I seguenti beni identitari così come individuati ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 42 del 2004, dall'articolo 47 delle NTA del PR:

1. aree e immobili caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale identitaria ed aree circostanti che distano meno di 3 chilometri, in linea d'aria, calcolati a partire dal punto geografico che identifica il bene;

2. rete infrastrutturale storica, trame e manufatti del paesaggio agro-pastorale e storico-culturale;

3. aree di insediamenti produttivi di interesse storico culturale quali aree di bonifica, saline, terrazzamenti storici;

4. aree di insediamenti produttivi di interesse storico culturale quali aree dell'organizzazione mineraria e il Parco Geominerario ambientale e storico della Sardegna, limitatamente agli areali di cui all'articolo 1, comma 5, lettere b) c) e d) del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 16 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2001, così come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 8 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 25 ottobre 2016;

per le seguenti taglie:
- Piccola taglia.
- Media taglia.
- Grande taglia.

bb) Ulteriori elementi con valenza storico-culturale, di natura archeologica, architettonica e identitaria, quali beni potenziali non ricompresi nel Piano Paesaggistico vigente al momento della entrata in vigore della presente legge, ed aree circostanti che distano meno di 3 chilometri, in linea d'aria, per le seguenti taglie:
- Piccola taglia.
- Media taglia.
- Grande taglia.

cc) Le seguenti aree, necessarie a non impedire le operazioni antincendio:

1. aree dei bacini delle acque interne utilizzati per il prelievo dei mezzi aerei antincendio ed aree circostanti che distano meno di 600 metri, in linea d'aria;

2. aree aventi come asse le creste dei rilievi e i bordi degli altopiani, ed aree circostanti che distano meno di 200 metri, in linea d'aria,

per le seguenti taglie:
- Piccola taglia.
- Media taglia.
- Grande taglia.

dd) Le zone urbanistiche omogenee ad uso residenziale A, B, C ed F di cui all'articolo 3 del decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna), per le seguenti taglie:
- Piccola taglia.
- Media taglia.
- Grande taglia.

ee) Al fine di tutelare le aree agricole aventi un particolare valore agronomico, le zone urbanistiche omogenee E di cui all'articolo 3 del decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna), limitatamente ai terrenti terreni aventi capacità d'uso dei suoli nelle classi 1, 5, 6, 7 e 8 per le seguenti taglie:
- Piccola taglia.
- Media taglia.

- Grande taglia.

ff) Le zone urbanistiche omogenee H di salvaguardia di cui all'articolo 3 del decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U (*Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna*), per le seguenti taglie:
- Piccola taglia.
- Media taglia.
- Grande taglia.

gg) Le Aree adibite a parco verde come definite dagli strumenti urbanistici generali, per le seguenti taglie:
- Piccola taglia.
- Media taglia.
- Grande taglia.

hh) Le Aree e i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al Ministero della Difesa, per le seguenti taglie:
- Piccola taglia.
- Media taglia.
- Grande taglia.

ii) Le Linee ferroviarie turistiche (Trenino Verde) ad alta valenza paesaggistica e relativa fascia di rispetto di 30 metri, per le seguenti taglie:
- Piccola taglia.
- Media taglia.
- Grande taglia.

jj) Le Linee ferroviarie a scartamento ordinario e a scartamento ridotto destinate al servizio pubblico: siti e impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e ARST S.p.A. e relativa fascia di rispetto di 30 metri, fatto salvo un provvedimento favorevole a seguito del procedimento previsto dal DPR n.753/1980, per le seguenti taglie:
- Piccola taglia.
- Media taglia.
- Grande taglia.

kk) I Siti e impianti nella disponibilità della società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali e superfici prossime alle infrastrutture aeroportuali ai sensi della Nota ENAC 25 febbraio 2010 (*Verifica potenziale ostacoli e pericoli per la navigazione aerea*), per le seguenti taglie:
- Piccola taglia.
- Media taglia.
- Grande taglia.

ll) Le aree minerarie in cui sono vigenti Autorizzazioni di Indagine di cui alla legge regionale 7 maggio 1957 n.15 (*Norme integrative al R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, sulla disciplina dell'attività mineraria***)**, Permessi di ricerca Mineraria di cui all'articolo 4 del Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (*Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno*), aree di coltivazione mineraria di cui all'articolo 18 del Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443, aree minerarie dismesse con presenza di strutture di deposito di Rifiuti Estrattivi di prima categoria riciclabili di cui all'articolo 5 del D.lgs. 2008 n.117, aree minerarie dismesse con presenza di risorse minerarie di prima categoria economicamente coltivabili, di cui all'articolo 12 del Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443; per le seguenti taglie:
- Piccola taglia.
- Media taglia.
- Grande taglia.

mm) Le aree minerarie dismesse riutilizzabili ad uso turistico o ad altri usi produttivi di cui all'articolo 20 della legge regionale 9 marzo 2015 n.5 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 2015*), per le seguenti taglie:
- Media taglia.
- Grande taglia.

nn) Le aree di cava in cui sono vigenti Autorizzazioni di ricerca o di coltivazione di cui agli articoli 12 e 18 della legge regionale 7 giugno 1989 n.30 (*Disciplina delle attività di cava*), Aree dismesse con presenza di Strutture di deposito di Rifiuti Estrattivi di Seconda categoria riciclabili di cui all'articolo 36, Aree Dismesse con presenza di risorse minerarie di seconda categoria recuperabili di cui all'articolo 12, Aree Potenzialmente suscettibili di estrazione e valorizzazione di cui all'articolo 6 e inserite nel Piano Regionale delle Attività Estrattive, per le seguenti taglie:
- Piccola taglia.
- Media taglia.
- Grande taglia.

oo) I siti UNESCO e le relative fasce di tutela previste, ivi inclusi i siti e le relative fasce di tutela per i quali sia stata avviata ma non ancora conclusa la procedura di revisione o di presentazione della candidatura, ai sensi dell'articolo 11 della convenzione UNESCO sul patrimonio culturale e naturale firmata il 16 novembre 1972 così come ratificata dall'Italia con la legge 6 aprile 1977, n. 184. Qualora non siano ancora state definite le fasce di tutela per i siti UNESCO per i quali è stata avviata la candidatura, nelle more della loro individuazione si applica una fascia di tutela pari a 7 chilometri, diminuibile sino a 3 chilometri solo sulla base dei coni di visuale in riferimento alla tutela paesaggistica e del patrimonio culturale oggetto di tutela, per le seguenti taglie:
- Piccola taglia.
- Media taglia.
- Grande taglia.

pp) Aree di interesse per la realizzazione dell'Einstein Telescope interessanti il territorio dei Comuni indicati nell'allegato 2 al Decreto-legge 24/02/2023, n. 13 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 21 aprile 2023, n. 41: Alà dei Sardi, Benetutti, Bitti, Buddusò, Dorgali, Galtelli, Irgoli, Loculi, Lodè, Lula, Nule, Nuoro, Oliena, Onanì, Orune, Osidda, Padru, Pattada, Siniscola, Torpé, per le seguenti taglie:
- Piccola taglia.
- Media taglia.
- Grande taglia.

Allegato D

AREE NON IDONEE ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI GENERAZIONE ELETTRICA DA BIOMASSE, GAS DI DISCARICA, GAS RESIDUATI DAI PROCESSI DEPURAZIONE E BIOGAS

Sono aree non idonee per l'installazione di Impianti di generazione elettrica da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi depurazione e biogas:

a) Le aree parco e le aree di riserva nazionale, ivi incluse le aree di riserva integrale, le aree di riserva generale orientata, e le aree di protezione di cui all'articolo 12, comma 2, ad eccezione delle aree di promozione economica e sociale di cui alla lettera d) della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (*Legge quadro sulle aree protette*), per le seguenti taglie:
   - Piccola taglia, ad esclusione degli impianti di micro-cogenerazione (P < 50 kWe) sfruttando gli spazi disponibili nelle costruzioni esistenti e utilizzando le biomasse/bioenergie di scarto da attività antropiche/agricole che avvengono all'interno dell'area.
   - Media taglia.
   - Grande taglia.

b) I Parchi naturali regionali di cui all'articolo 2 della legge regionale 7 giugno 1989 n. 31 (Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale), per le seguenti taglie:
   - Piccola taglia, ad esclusione degli impianti di micro-cogenerazione (P < 50 kWe) sfruttando gli spazi disponibili nelle costruzioni esistenti e utilizzando le biomasse/bioenergie di scarto da attività antropiche/agricole che avvengono all'interno dell'area.
   - Media taglia.
   - Grande taglia.

c) Le Riserve naturali regionali di cui all'articolo 3 della legge regionale 7 giugno 1989 n. 31 (Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale), le Aree di rilevante interesse naturalistico e ambientale regionali di cui all'articolo 4 comma 2, per le seguenti taglie:
   - Piccola taglia, ad esclusione degli impianti di micro-cogenerazione (P < 50 kWe) sfruttando gli spazi disponibili nelle costruzioni esistenti e utilizzando le biomasse/bioenergie di scarto da attività antropiche/agricole che avvengono all'interno dell'area.
   - Media taglia.
   - Grande taglia.

d) I Monumenti naturali regionali di cui all'articolo 4 comma 1 della legge regionale 7 giugno 1989 n. 31 (Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale), per le seguenti taglie:
   - Piccola taglia.
   - Media taglia.
   - Grande taglia.

e) Le Aree di rilevante interesse naturalistico e ambientale regionali di cui all'articolo 4 comma 2 della legge regionale 7 giugno 1989 n. 31 (*Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale*), per le seguenti taglie:
   - Piccola taglia, ad esclusione degli impianti di micro-cogenerazione (P < 50 kWe) sfruttando gli spazi disponibili nelle costruzioni esistenti e utilizzando le biomasse/bioenergie di scarto da attività antropiche/agricole che avvengono all'interno dell'area.
   - Media taglia.

- Grande taglia.

f) Le zone umide d'importanza internazionale riconosciute e inserite nell'elenco della Convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, con particolare riferimento agli habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448 (*Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale*, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971) e del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 febbraio 1987, n. 184, per le seguenti taglie:
   - Piccola taglia, ad esclusione degli impianti di micro-cogenerazione (P < 50 kWe) sfruttando gli spazi disponibili nelle costruzioni esistenti e utilizzando le biomasse/bioenergie di scarto da attività antropiche/agricole che avvengono all'interno dell'area.
   - Media taglia.
   - Grande taglia.

g) I siti di interesse comunitario (SIC) ovvero zone speciali di conservazione (ZSC) di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 8 settembre 1997, n. 357 (*Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*), per le seguenti taglie:
   - Piccola taglia, ad esclusione degli impianti di micro-cogenerazione (P < 50 kWe) sfruttando gli spazi disponibili nelle costruzioni esistenti e utilizzando le biomasse/bioenergie di scarto da attività antropiche/agricole che avvengono all'interno dell'area.
   - Media taglia.
   - Grande taglia.

h) Le zone di protezione speciale (ZPS) di cui alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, per le seguenti taglie:
   - Piccola taglia, ad esclusione degli impianti di micro-cogenerazione (P < 50 kWe) sfruttando gli spazi disponibili nelle costruzioni esistenti e utilizzando le biomasse/bioenergie di scarto da attività antropiche/agricole che avvengono all'interno dell'area.
   - Media taglia.
   - Grande taglia.

i) I siti di importanza internazionale per la conservazione dell'avifauna (Important Bird Areas: I.B.A.), per le seguenti taglie:
   - Piccola taglia, ad esclusione degli impianti di micro-cogenerazione (P < 50 kWe) sfruttando gli spazi disponibili nelle costruzioni esistenti e utilizzando le biomasse/bioenergie di scarto da attività antropiche/agricole che avvengono all'interno dell'area.
   - Media taglia.
   - Grande taglia.

j) Le Aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche protette, ovvero aree in cui è accertata la presenza di specie animali e vegetali soggette a tutela dalle Convenzioni internazionali (Berna, Bonn, Parigi, Washington, Barcellona) e dalle Direttive comunitarie (09/147/CE e 92/43/CEE), specie rare, endemiche, vulnerabili, a rischio di estinzione, quali, a titolo esemplificativo, aree ad elevata sensibilità per la presenza di specie avifaunistiche per le seguenti taglie:
   - Piccola taglia, ad esclusione degli impianti di micro-cogenerazione (P < 50 kWe) sfruttando gli spazi disponibili nelle costruzioni esistenti e utilizzando le biomasse/bioenergie di scarto da attività antropiche/agricole che avvengono all'interno dell'area.
   - Media taglia.
   - Grande taglia.

k) Le Oasi permanenti di protezione faunistica destinante al rifugio, alla riproduzione e alla sosta della fauna selvatica di cui all'articolo 10, comma 8 della legge dell'11 febbraio 1992, n. 157 nonché le oasi permanenti di protezione faunistica di cui all'articolo 4 della legge regionale del 29 luglio 1998, n. 23, per le seguenti taglie:
   - Media taglia
   - Grande taglia.

l) Le aree agricole interessate, anche nell'anno precedente alla entrata in vigore della legge, da produzioni agricolo-alimentari di qualità, quali coltivazioni arboree certificate DOP, DOC, DOCG, IGT, culture sommerse, coltivazioni erbacee classificate DOP, terreni agricoli interessati da produzioni biologiche nel rispetto dell'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (*Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità*), per le seguenti taglie:
   - Piccola taglia.
   - Media taglia.
   - Grande taglia.

m) Le aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità, quali quelle connesse a produzioni agro-alimentari IGP, per le seguenti taglie:
   - Grande taglia, salvo non siano presentati e autorizzati piani colturali per le aree interessate e sia garantito il loro mantenimento.

n) Le aree gestite dai consorzi di bonifica limitatamente ai terreni sottesi da impianti irrigui consortili già realizzati, ovvero previsti nel piano di classifica ai sensi del Regio Decreto del 13 febbraio 1933, n. 215, nonché degli articoli dal 857 al 865 del Codice Civile e dalla Legge regionale del 23 maggio 2008, n. 6, per le seguenti taglie:
   - Piccola taglia.
   - Media taglia.
   - Grande taglia.

o) Le Aree ricomprese nei paesaggi rurali storici iscritti nel registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali di cui al Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 19 novembre 2012, n. 17070, compreso il buffer di 500 metri dal perimetro di identificazione, per le seguenti taglie:
   - Piccola taglia.
   - Media taglia.
   - Grande taglia.

p) le Aree demaniali o pubbliche gestite, ai sensi dell'articolo 37, della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8 dall'Agenzia Forestas, per le seguenti taglie:
   - Piccola taglia.
   - Media taglia.
   - Grande taglia.

q) Le Aree adibite a bosco e pascolo, i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco, ai sensi dell'articolo 10, legge 21 novembre 2000, n. 353, per le seguenti taglie:
   - Piccola taglia.
   - Media taglia.
   - Grande taglia.

r) Alberi monumentali, boschi vetusti, filari e alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale di cui all'articolo 7 della legge del 14 gennaio 2013, n. 10, ed aree circostanti che distano meno di 3 chilometri da essi, in linea d'aria, per le seguenti taglie:
- Piccola taglia.
- Media taglia.
- Grande taglia.

s) Corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche ovvero dichiarati idonei all'uso pubblico, le relative sponde e piedi degli argini di cui all'articolo 144 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e all'articolo 822 del Codice Civile, ai sensi dell'articolo 96, primo comma, lettera f), del regio decreto del 35 luglio del 1904, n.523, compresa la fascia di rispetto di 10 metri, per le seguenti taglie:
- Piccola taglia.
- Media taglia.
- Grande taglia.

t) Le seguenti aree caratterizzate da situazioni di dissesto oppure di rischio idrogeologico perimetrate nei Piani di assetto idrogeologico (PAI), così come definite dalle norme di attuazione dei relativi Piani, adottati dalle competenti Autorità di bacino ai sensi del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180 (*Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania*), convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267:

1. aree di pericolosità idraulica molto elevata (Hi4);

2. aree di pericolosità idraulica elevata (Hi3);

3. aree di pericolosità idraulica media (Hi2), fatti salvi gli impianti ricadenti negli ampliamenti e nelle nuove realizzazioni di insediamenti produttivi, commerciali e di servizi, nonché quelli ricadenti in nuove costruzioni, nuove attrezzature e nei nuovi impianti previsti dagli strumenti urbanistici vigenti nelle zone territoriali omogenee di tipo D, E e F di cui all'articolo 3 del decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U (*Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna*);

4. aree vincolate ai sensi degli articoli 30bis e 30 ter delle NA del PAI, equiparate ad aree a pericolosità idraulica molto elevata di cui al punto 1, fatta salva l'eventuale idoneità a seguito della definizione e della perimetrazione delle aree allagabili, secondo gli studi idrologici e idraulici previsti dalla normativa vigente;

5. aree di pericolosità molto elevata da frana (Hg4);

6. aree di pericolosità elevata da frana (Hg3);

7. aree di pericolosità media da frana (Hg2), fatti salvi gli impianti ricadenti negli ampliamenti e nelle nuove realizzazioni di insediamenti produttivi, commerciali e di servizi;

8. Aree a pericolosità da frana scaturita da fenomeni gravitativi definiti SINKHOLE, fatto salvo quanto diversamente stabilito ai sensi della delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del 30 giugno 2008, n. 9;

9. Fasce di tutela dei corpi idrici superficiali, fatta salva l'eventuale idoneità a seguito della definizione e della perimetrazione delle aree allagabili, secondo gli studi idrologici e idraulici previsti

dalla normativa vigente;

per le seguenti taglie:
- Piccola taglia.
- Media taglia.
- Grande taglia.

u) Le Aree sottoposte a vincolo per fini idrogeologici ai sensi del Regio decreto-legge del 30 dicembre 1923, n. 3267, per le seguenti taglie:
- Piccola taglia.
- Media taglia.
- Grande taglia.

v) I Beni culturali (immobili e aree) sottoposti a tutela ai sensi della Parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), ed aree circostanti che distano meno di 7 chilometri da essi, in linea d'aria, per le seguenti taglie:
- Piccola taglia, ad esclusione degli impianti ricadenti nelle aree circostanti che distano oltre i 3 chilometri dai beni.
- Media taglia, ad esclusione degli impianti ricadenti nelle aree circostanti che distano oltre i 5 chilometri dai beni.
- Grande taglia.

w) Gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 136, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, ed aree circostanti che distano meno di 7 chilometri da essi, in linea d'aria, per le seguenti taglie:
- Piccola taglia, ad esclusione degli impianti ricadenti nelle aree circostanti che distano oltre i 3 chilometri dai beni.
- Media taglia, ad esclusione degli impianti ricadenti nelle aree circostanti che distano oltre i 5 chilometri dai beni.
- Grande taglia.

x) I seguenti beni paesaggistici così come individuati ai sensi dell'articolo 142, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del 2004:

1. territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;

2. territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, ivi inclusi i territori elevati sui laghi;

3. Fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi e le relative sponde o piedi degli argini, ed aree prospicienti per una fascia di 150 metri ciascuna;

4. aree montuose per la parte eccedente i 1200 metri sul livello del mare;

5. parchi e riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi, ivi inclusi i parchi e le riserve regionali istituiti, per i quali, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, non è definita la perimetrazione;

6. territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;

7. zone gravate da usi civici;

8. zone umide incluse nell'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;

9. vulcani;

10. zone di interesse archeologico, ed aree circostanti che distano meno di 3 chilometri, in linea d'aria;

per le seguenti taglie:
- Piccola taglia.
- Media taglia.
- Grande taglia.

y) I seguenti beni paesaggistici così come individuati dal Piano Paesaggistico Regionale ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 42 del 2004:

1. fascia costiera di cui all'articolo 17 delle NTA del PPR;

2. sistemi a baie e promontori, falesie e piccole isole di cui all'articolo 17 delle NTA del PPR;

3. campi dunari e sistemi di spiaggia di cui all'articolo 17 delle NTA del PPR;

4. aree rocciose e di cresta ed aree a quota superiore ai 900 metri sul livello del mare di cui all'articolo 17 delle NTA del PPR;

5. grotte e caverne di cui all'articolo 17 delle NTA del PPR ed aree circostanti che distano meno di 2 chilometri, in linea d'aria;

6. monumenti naturali di cui all'articolo 17 delle NTA del PPR, ai sensi della legge regionale 7 giugno 1989, n. 31 (*Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale*);

7. zone umide e territori contermini compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia di cui all'articolo 17 delle NTA del PPR.

8. laghi naturali ed invasi artificiali e territori contermini compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi, di cui all'articolo 17 delle NTA del PPR;

9. fiumi torrenti e corsi d'acqua e relative sponde o piedi degli argini, per una fascia di 150 metri ciascuna, e sistemi fluviali, riparali, risorgive e cascate, ancorché temporanee di cui all'articolo 17 delle NTA del PPR;

10. aree di ulteriore interesse naturalistico comprendenti le specie e gli habitat prioritari, ai sensi della direttiva n. 43/92/CEE del 1992 di cui all'articolo 17 delle NTA del PPR;

11. alberi monumentali di cui all'articolo 17 delle NTA del PPR ed aree circostanti che distano meno di 3 chilometri, in linea d'aria;

12. aree e immobili caratterizzati da edifici e manufatti di valenza storico-culturale, architettonica, archeologica, di cui all'articolo 48 delle NTA del PPR, ed aree circostanti che distano meno di 3 chilometri, in linea d'aria, calcolati a partire dal perimetro della fascia di tutela condizionata, come individuata ai sensi dell'art 49 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale, oppure a partire dal punto geografico che identifica il bene;

13. aree caratterizzate da insediamenti storici: centri di antica e prima formazione di cui all'articolo 51 delle NTA del PPR;

14. aree e immobili relativi all'insediamento storico rurale sparso di cui all'articolo 51 delle NTA del PPR, ed aree circostanti che distano meno di 3 chilometri, in linea d'aria;

15. zone di interesse archeologico di cui all'articolo 47 delle NTA del PPR ed aree circostanti che distano meno di 3 chilometri, in linea d'aria,

per le seguenti taglie:

- Piccola taglia, ad esclusione dei punti 1 e 10
- Media taglia.
- Grande taglia.

z) I seguenti beni identitari così come individuati ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 42 del 2004, dall'articolo 47 delle NTA del PR:

1. aree e immobili caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale identitaria ed aree circostanti che distano meno di 3 chilometri, in linea d'aria, calcolati a partire dal punto geografico che identifica il bene;

2. rete infrastrutturale storica, trame e manufatti del paesaggio agro-pastorale e storico-culturale;

3. aree di insediamenti produttivi di interesse storico culturale quali aree di bonifica, saline, terrazzamenti storici;

4. aree di insediamenti produttivi di interesse storico culturale quali aree dell'organizzazione mineraria e il Parco Geominerario ambientale e storico della Sardegna, limitatamente agli areali di cui all'articolo 1, comma 5, lettere b) c) e d) del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 16 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2001, così come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 8 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 25 ottobre 2016;

per le seguenti taglie:

- Piccola taglia.
- Media taglia.
- Grande taglia.

aa) Ulteriori elementi con valenza storico-culturale, di natura archeologica, architettonica e identitaria, quali beni potenziali non ricompresi nel Piano Paesaggistico vigente al momento della entrata in vigore della presente legge, ed aree circostanti che distano meno di 3 chilometri, in linea d'aria, per le seguenti taglie:

- Piccola taglia.
- Media taglia.
- Grande taglia.

bb) Le seguenti aree, necessarie a non impedire le operazioni antincendio:

3. aree dei bacini delle acque interne utilizzati per il prelievo dei mezzi aerei antincendio ed aree circostanti che distano meno di 600 metri, in linea d'aria;

4. aree aventi come asse le creste dei rilievi e i bordi degli altopiani, ed aree circostanti che distano meno di 200 metri, in linea d'aria,

per le seguenti taglie:

- Piccola taglia.
- Media taglia.

- Grande taglia.

cc) Le zone urbanistiche omogenee ad uso residenziale A, B, C ed F di cui all'articolo 3 del decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna), per le seguenti taglie:
- Piccola taglia.
- Media taglia.
- Grande taglia.

dd) Al fine di tutelare le produzioni agro alimentari, le zone urbanistiche omogenee E di cui all'articolo 3 del decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna), limitatamente ai terrenti terreni aventi capacità d'uso dei suoli nelle classi 1, 5, 6, 7 e 8, per le seguenti taglie per le seguenti taglie:
- Piccola taglia.
- Media taglia.
- Grande taglia.

ee) Le zone urbanistiche omogenee H di salvaguardia di cui all'articolo 3 del decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U (*Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna*), per le seguenti taglie:
- Piccola taglia.
- Media taglia.
- Grande taglia.

ff) Le Aree adibite a parco verde come definite dagli strumenti urbanistici generali, per le seguenti taglie:
- Piccola taglia.
- Media taglia.
- Grande taglia.

gg) Le Aree e i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al Ministero della Difesa, per le seguenti taglie:
- Piccola taglia.
- Media taglia.
- Grande taglia.

hh) Le Linee ferroviarie turistiche (Trenino Verde) ad alta valenza paesaggistica e relativa fascia di rispetto di 30 metri, per le seguenti taglie:
- Piccola taglia.
- Media taglia.
- Grande taglia.

ii) Le Linee ferroviarie a scartamento ordinario e a scartamento ridotto destinate al servizio pubblico: siti e impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e ARST S.p.A. e relativa fascia di rispetto di 30 metri, fatto salvo un provvedimento favorevole a seguito del procedimento previsto dal DPR n.753/1980, per le seguenti taglie:
- Piccola taglia.
- Media taglia.
- Grande taglia.

jj) I Siti e impianti nella disponibilità della società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali e superfici prossime alle infrastrutture aeroportuali ai sensi della Nota ENAC 25 febbraio 2010 (*Verifica potenziale ostacoli e pericoli per la navigazione aerea*), per le seguenti taglie:
- Piccola taglia.

- Media taglia.
- Grande taglia.

kk) Le aree minerarie in cui sono vigenti Autorizzazioni di Indagine di cui alla legge regionale 7 maggio 1957 n.15 (*Norme integrative al R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, sulla disciplina dell'attività mineraria***)**, Permessi di ricerca Mineraria di cui all'articolo 4 del Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (*Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno*), aree di coltivazione mineraria di cui all'articolo 18 del Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443, aree minerarie dismesse con presenza di strutture di deposito di Rifiuti Estrattivi di prima categoria riciclabili di cui all'articolo 5 del D.lgs. 2008 n.117, aree minerarie dismesse con presenza di risorse minerarie di prima categoria economicamente coltivabili, di cui all'articolo 12 del Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443; per le seguenti taglie:
- Piccola taglia.
- Media taglia.
- Grande taglia.

ll) Le aree minerarie dismesse riutilizzabili ad uso turistico o ad altri usi produttivi di cui all'articolo 20 della legge regionale 9 marzo 2015 n.5 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 2015*), per le seguenti taglie:
- Piccola taglia.
- Media taglia.
- Grande taglia.

mm) Le aree di cava in cui sono vigenti Autorizzazioni di ricerca o di coltivazione di cui agli articoli 12 e 18 della legge regionale 7 giugno 1989 n.30 (*Disciplina delle attività di cava*), Aree dismesse con presenza di Strutture di deposito di Rifiuti Estrattivi di Seconda categoria riciclabili di cui all'articolo 36, Aree Dismesse con presenza di risorse minerarie di seconda categoria recuperabili di cui all'articolo 12, Aree Potenzialmente suscettibili di estrazione e valorizzazione di cui all'articolo 6 e inserite nel Piano Regionale delle Attività Estrattive, per le seguenti taglie:
- Piccola taglia.
- Media taglia.
- Grande taglia.

nn) I siti UNESCO e le relative fasce di tutela previste, ivi inclusi i siti e le relative fasce di tutela per i quali sia stata avviata ma non ancora conclusa la procedura di revisione o di presentazione della candidatura, ai sensi dell'articolo 11 della convenzione UNESCO sul patrimonio culturale e naturale firmata il 16 novembre 1972 così come ratificata dall'Italia con la legge 6 aprile 1977, n. 184. Qualora non siano ancora state definite le fasce di tutela per i siti UNESCO per i quali è stata avviata la candidatura, nelle more della loro individuazione si applica una fascia di tutela pari a 7 chilometri, diminuibile sino a 3 chilometri solo sulla base dei coni di visuale in riferimento alla tutela paesaggistica e del patrimonio culturale oggetto di tutela, per le seguenti taglie:
- Piccola taglia.
- Media taglia.
- Grande taglia.

Allegato E

AREE NON IDONEE ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI GEOTERMICI

Sono aree non idonee per l'installazione di Impianti geotermici:

a) Le aree parco e le aree di riserva nazionale, ivi incluse le aree di riserva integrale, le aree di riserva generale orientata, e le aree di protezione di cui all'articolo 12, comma 2, ad eccezione delle aree di promozione economica e sociale di cui alla lettera d) della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (*Legge quadro sulle aree protette*), per le seguenti taglie:
   - Media taglia.
   - Grande taglia.

b) I Parchi naturali regionali di cui all'articolo 2 della legge regionale 7 giugno 1989 n. 31 (Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale), per le seguenti taglie:
   - Media taglia.
   - Grande taglia.

c) Le Riserve naturali regionali di cui all'articolo 3 della legge regionale 7 giugno 1989 n. 31 (Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale), le Aree di rilevante interesse naturalistico e ambientale regionali di cui all'articolo 4 comma 2, per le seguenti taglie:
   - Media taglia.
   - Grande taglia.

d) I Monumenti naturali regionali di cui all'articolo 4 comma 1 della legge regionale 7 giugno 1989 n. 31 (Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale), per le seguenti taglie:
   - Media taglia.
   - Grande taglia.

e) Le Aree di rilevante interesse naturalistico e ambientale regionali di cui all'articolo 4 comma 2 della legge regionale 7 giugno 1989 n. 31 (*Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale*), per le seguenti taglie:
   - Media taglia.
   - Grande taglia.

f) Le zone umide d'importanza internazionale riconosciute e inserite nell'elenco della Convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, con particolare riferimento agli habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448 (*Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale*, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971) e del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 febbraio 1987, n. 184, per le seguenti taglie:
   - Media taglia.
   - Grande taglia.

g) I siti di interesse comunitario (SIC) ovvero zone speciali di conservazione (ZSC) di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 8 settembre 1997, n. 357 (*Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*), per le seguenti taglie:

- Media taglia.
- Grande taglia.

h) Le zone di protezione speciale (ZPS) di cui alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, per le seguenti taglie:
   - Media taglia.
   - Grande taglia.

i) I siti di importanza internazionale per la conservazione dell'avifauna (Important Bird Areas: I.B.A.), per le seguenti taglie:
   - Media taglia.
   - Grande taglia.

j) Le Aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche protette, ovvero aree in cui è accertata la presenza di specie animali e vegetali soggette a tutela dalle Convenzioni internazionali (Berna, Bonn, Parigi, Washington, Barcellona) e dalle Direttive comunitarie (09/147/CE e 92/43/CEE), specie rare, endemiche, vulnerabili, a rischio di estinzione, quali, a titolo esemplificativo, aree ad elevata sensibilità per la presenza di specie avifaunistiche per le seguenti taglie:
   - Media taglia.
   - Grande taglia.

k) Le Aree ad elevata sensibilità per la presenza di chirotterofauna di cui alle direttive 1992/43/CEE e 2009/147/CE, nonché di cui alle Convenzioni di Parigi del 18 ottobre 1950, di Ramsar del 2 febbraio 1971, di Berna del 19 settembre 1979 e di Bonn del 23 Giugno 1979, e della Direttiva 2004/35/CE (*Accordo sulla conservazione delle popolazioni di pipistrelli europei - Bat agreement*), reso esecutivo con L. 27 maggio 2005, n. 104, per le seguenti taglie:
   - Media taglia.
   - Grande taglia.

l) Le Oasi permanenti di protezione faunistica destinante al rifugio, alla riproduzione e alla sosta della fauna selvatica di cui all'articolo 10, comma 8 della legge dell'11 febbraio 1992, n. 157 nonché le oasi permanenti di protezione faunistica di cui all'articolo 4 della legge regionale del 29 luglio 1998, n. 23, per le seguenti taglie:
   - Media taglia.
   - Grande taglia.

m) Le aree agricole interessate, anche nell'anno precedente alla entrata in vigore della legge, da produzioni agricolo-alimentari di qualità, quali coltivazioni arboree certificate DOP, DOC, DOCG, IGT culture sommerse, coltivazioni erbacee classificate DOP, terreni agricoli interessati da produzioni biologiche nel rispetto dell'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (*Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità*), salvo non siano presentati e autorizzati piani colturali per le aree interessate e sia garantito il loro mantenimento, pena la dismissione dell'impianto, per le seguenti taglie:
   - Media taglia.
   - Grande taglia.

n) Le aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità, quali quelle connesse a produzioni agro-alimentari IGP, salvo non siano presentati e autorizzati piani colturali per le aree interessate e sia garantito il loro mantenimento, pena la dismissione dell'impianto, per le seguenti taglie:
   - Media taglia.
   - Grande taglia.

o) Le aree gestite dai consorzi di bonifica limitatamente ai terreni sottesi da impianti irrigui consortili già realizzati, ovvero previsti nel piano di classifica ai sensi del Regio Decreto del 13 febbraio 1933, n. 215, nonché degli articoli dal 857 al 865 del Codice Civile e dalla Legge regionale del 23 maggio 2008, n. 6, per le seguenti taglie:
   - Media taglia.
   - Grande taglia.

p) Le Aree ricomprese nei paesaggi rurali storici iscritti nel registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali di cui al Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 19 novembre 2012, n. 17070, compreso il buffer di 500 metri dal perimetro di identificazione, per le seguenti taglie:
   - Media taglia.
   - Grande taglia.

q) le Aree demaniali o pubbliche gestite, ai sensi dell'articolo 37, della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8 dall'Agenzia Forestas, per le seguenti taglie:
   - Media taglia.
   - Grande taglia.

r) Le Aree adibite a bosco e pascolo, i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco, ai sensi dell'articolo 10, legge 21 novembre 2000, n. 353, per le seguenti taglie:
   - Media taglia.
   - Grande taglia.

s) Alberi monumentali, boschi vetusti, filari e alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale di cui all'articolo 7 della legge del 14 gennaio 2013, n. 10, ed aree circostanti che distano meno di 3 chilometri da essi, in linea d'aria, per le seguenti taglie:
   - Media taglia.
   - Grande taglia.

t) Corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche ovvero dichiarati idonei all'uso pubblico, le relative sponde e piedi degli argini di cui all'articolo 144 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e all'articolo 822 del Codice Civile, ai sensi dell'articolo 96, primo comma, lettera f), del regio decreto del 35 luglio del 1904, n.523, compresa la fascia di rispetto di 10 metri, per le seguenti taglie:
   - Media taglia.
   - Grande taglia.

u) Le seguenti aree caratterizzate da situazioni di dissesto oppure di rischio idrogeologico perimetrate nei Piani di assetto idrogeologico (PAI), così come definite dalle norme di attuazione dei relativi Piani, adottati dalle competenti Autorità di bacino ai sensi del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180 (*Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania*), convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267:

   1. aree di pericolosità idraulica molto elevata (Hi4);
   2. aree di pericolosità idraulica elevata (Hi3);
   3. aree di pericolosità idraulica media (Hi2), fatti salvi gli impianti ricadenti negli ampliamenti e nelle nuove realizzazioni di insediamenti produttivi, commerciali e di servizi, nonché quelli ricadenti in nuove costruzioni, nuove attrezzature e nei nuovi impianti previsti dagli strumenti urbanistici vigenti nelle zone territoriali omogenee di tipo D, E e F di cui all'articolo 3 del decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U

(*Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna*);

4. aree vincolate ai sensi degli articoli 30bis e 30 ter delle NA del PAI, equiparate ad aree a pericolosità idraulica molto elevata di cui al punto 1, fatta salva l'eventuale idoneità a seguito della definizione e della perimetrazione delle aree allagabili, secondo gli studi idrologici e idraulici previsti dalla normativa vigente;

5. aree di pericolosità molto elevata da frana (Hg4);

6. aree di pericolosità elevata da frana (Hg3);

7. aree di pericolosità media da frana (Hg2), fatti salvi gli impianti ricadenti negli ampliamenti e nelle nuove realizzazioni di insediamenti produttivi, commerciali e di servizi;

8. Aree a pericolosità da frana scaturita da fenomeni gravitativi definiti SINKHOLE, fatto salvo quanto diversamente stabilito ai sensi della delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del 30 giugno 2008, n. 9;

9. Fasce di tutela dei corpi idrici superficiali, fatta salva l'eventuale idoneità a seguito della definizione e della perimetrazione delle aree allagabili, secondo gli studi idrologici e idraulici previsti dalla normativa vigente;

per le seguenti taglie:
- Media taglia.
- Grande taglia.

v) Le Aree sottoposte a vincolo per fini idrogeologici ai sensi del Regio decreto-legge del 30 dicembre 1923, n. 3267, per le seguenti taglie:
- Media taglia.
- Grande taglia.

w) I Beni culturali (immobili e aree) sottoposti a tutela ai sensi della Parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), ed aree circostanti che distano meno di 7 chilometri da essi, in linea d'aria, per le seguenti taglie:
- Media taglia, ad esclusione degli impianti ricadenti nelle aree circostanti che distano oltre i 5 km dai beni.
- Grande taglia.

x) Gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 136, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, ed aree circostanti che distano meno di 7 chilometri da essi, in linea d'aria, per le seguenti taglie:
- Media taglia, ad esclusione degli impianti ricadenti nelle aree circostanti che distano oltre i 5 km dai beni.
- Grande taglia.

y) I seguenti beni paesaggistici così come individuati ai sensi dell'articolo 142, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del 2004:

1. territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;

2. territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, ivi inclusi i territori elevati sui laghi;

3. Fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi e le relative sponde o piedi degli argini, ed aree prospicienti per una fascia di 150 metri ciascuna;

4. aree montuose per la parte eccedente i 1200 metri sul livello del mare;

5. parchi e riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi, ivi inclusi i parchi e le riserve regionali istituiti, per i quali, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, non è definita la perimetrazione;

6. territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;

7. zone gravate da usi civici;

8. zone umide incluse nell'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;

9. vulcani;

10. zone di interesse archeologico, ed aree circostanti che distano meno di 3 chilometri, in linea d'aria;

per le seguenti taglie:
- Media taglia.
- Grande taglia.

z) I seguenti beni paesaggistici così come individuati dal Piano Paesaggistico Regionale ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 42 del 2004:

1. fascia costiera di cui all'articolo 17 delle NTA del PPR;

2. sistemi a baie e promontori, falesie e piccole isole di cui all'articolo 17 delle NTA del PPR;

3. campi dunari e sistemi di spiaggia di cui all'articolo 17 delle NTA del PPR;

4. aree rocciose e di cresta ed aree a quota superiore ai 900 metri sul livello del mare di cui all'articolo 17 delle NTA del PPR;

5. grotte e caverne di cui all'articolo 17 delle NTA del PPR ed aree circostanti che distano meno di 2 chilometri, in linea d'aria;

6. monumenti naturali di cui all'articolo 17 delle NTA del PPR, ai sensi della legge regionale 7 giugno 1989, n. 31 (*Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale*);

7. zone umide e territori contermini compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia di cui all'articolo 17 delle NTA del PPR.

8. laghi naturali ed invasi artificiali e territori contermini compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi, di cui all'articolo 17 delle NTA del PPR~~;~~

9. fiumi torrenti e corsi d'acqua e relative sponde o piedi degli argini, per una fascia di 150 metri

ciascuna, e sistemi fluviali, riparali, risorgive e cascate, ancorché temporanee di cui all'articolo 17 delle NTA del PPR;

10. aree di ulteriore interesse naturalistico comprendenti le specie e gli habitat prioritari, ai sensi della direttiva n. 43/92/CEE del 1992 di cui all'articolo 17 delle NTA del PPR;

11. alberi monumentali di cui all'articolo 17 delle NTA del PPR ed aree circostanti che distano meno di 3 chilometri, in linea d'aria;

12. aree e immobili caratterizzati da edifici e manufatti di valenza storico-culturale, architettonica, archeologica, di cui all'articolo 48 delle NTA del PPR, ed aree circostanti che distano meno di 3 chilometri, in linea d'aria, calcolati a partire dal perimetro della fascia di tutela condizionata, come individuata ai sensi dell'art 49 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale, oppure a partire dal punto geografico che identifica il bene;

13. aree caratterizzate da insediamenti storici: centri di antica e prima formazione di cui all'articolo 51 delle NTA del PPR;

14. aree e immobili relativi all'insediamento storico rurale sparso di cui all'articolo 51 delle NTA del PPR, ed aree circostanti che distano meno di 3 chilometri, in linea d'aria;

15. zone di interesse archeologico di cui all'articolo 47 delle NTA del PPR ed aree circostanti che distano meno di 3 chilometri, in linea d'aria,

per le seguenti taglie:
- Media taglia.
- Grande taglia.

aa) I seguenti beni identitari così come individuati ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 42 del 2004, dall'articolo 47 delle NTA del PR:

1. aree e immobili caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale identitaria ed aree circostanti che distano meno di 3 chilometri, in linea d'aria, calcolati a partire dal punto geografico che identifica il bene;

2. rete infrastrutturale storica, trame e manufatti del paesaggio agro-pastorale e storico-culturale;

3. aree di insediamenti produttivi di interesse storico culturale quali aree di bonifica, saline, terrazzamenti storici;

4. aree di insediamenti produttivi di interesse storico culturale quali aree dell'organizzazione mineraria e il Parco Geominerario ambientale e storico della Sardegna, limitatamente agli areali di cui all'articolo 1, comma 5, lettere b) c) e d) del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 16 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2001, così come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 8 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 25 ottobre 2016;

per le seguenti taglie:
- Media taglia.
- Grande taglia.

bb) Ulteriori elementi con valenza storico-culturale, di natura archeologica, architettonica e identitaria, quali beni potenziali non ricompresi nel Piano Paesaggistico vigente al momento della entrata in

vigore della presente legge, ed aree circostanti che distano meno di 3 chilometri, in linea d'aria, per le seguenti taglie:

- Media taglia.
- Grande taglia.

cc) Le seguenti aree, necessarie a non impedire le operazioni antincendio:

1. aree dei bacini delle acque interne utilizzati per il prelievo dei mezzi aerei antincendio ed aree circostanti che distano meno di 600 metri, in linea d'aria;

2. aree aventi come asse le creste dei rilievi e i bordi degli altopiani, ed aree circostanti che distano meno di 200 metri, in linea d'aria,

per le seguenti taglie:

- Media taglia.
- Grande taglia.

dd) Le zone urbanistiche omogenee ad uso residenziale A, B, C ed F di cui all'articolo 3 del decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna), per le seguenti taglie:

- Media taglia.
- Grande taglia.

ee) Al fine di tutelare le produzioni agricole con riferimento al valore agronomico dei terreni, le zone urbanistiche omogenee E di cui all'articolo 3 del decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna), limitatamente ai terrenti terreni aventi capacità d'uso dei suoli nelle classi 1, 5, 6, 7 e 8 per le seguenti taglie:

- Media taglia.
- Grande taglia.

ff) Le zone urbanistiche omogenee H di salvaguardia di cui all'articolo 3 del decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U (*Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna*), per le seguenti taglie:

- Media taglia.
- Grande taglia.

gg) Le Aree adibite a parco verde come definite dagli strumenti urbanistici generali, per le seguenti taglie:

- Media taglia.
- Grande taglia.

hh) Le Aree e i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al Ministero della Difesa, per le seguenti taglie:

- Media taglia.
- Grande taglia.

ii) Le Linee ferroviarie turistiche (Trenino Verde) ad alta valenza paesaggistica e relativa fascia di rispetto di 30 metri, per le seguenti taglie:

- Media taglia.
- Grande taglia.

jj) Le Linee ferroviarie a scartamento ordinario e a scartamento ridotto destinate al servizio pubblico: siti e impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e ARST S.p.A. e relativa fascia di rispetto di 30 metri, fatto salvo un provvedimento favorevole a seguito del procedimento previsto dal DPR n.753/1980, per le seguenti taglie:

- Media taglia.
- Grande taglia.

kk) I Siti e impianti nella disponibilità della società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali e superfici prossime alle infrastrutture aeroportuali ai sensi della Nota ENAC 25 febbraio 2010 (*Verifica potenziale ostacoli e pericoli per la navigazione aerea*), per le seguenti taglie:
- Media taglia.
- Grande taglia.

ll) Le aree minerarie in cui sono vigenti Autorizzazioni di Indagine di cui alla legge regionale 7 maggio 1957 n.15 (*Norme integrative al R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, sulla disciplina dell'attività mineraria***)**, Permessi di ricerca Mineraria di cui all'articolo 4 del Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (*Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno*), aree di coltivazione mineraria di cui all'articolo 18 del Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443, aree minerarie dismesse con presenza di strutture di deposito di Rifiuti Estrattivi di prima categoria riciclabili di cui all'articolo 5 del D.lgs. 2008 n.117, aree minerarie dismesse con presenza di risorse minerarie di prima categoria economicamente coltivabili, di cui all'articolo 12 del Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443; per le seguenti taglie:
- Media taglia.
- Grande taglia.

mm) Le aree minerarie dismesse riutilizzabili ad uso turistico o ad altri usi produttivi di cui all'articolo 20 della legge regionale 9 marzo 2015 n.5 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 2015*), per le seguenti taglie:
- Media taglia.
- Grande taglia.

nn) Le aree di cava in cui sono vigenti Autorizzazioni di ricerca o di coltivazione di cui agli articoli 12 e 18 della legge regionale 7 giugno 1989 n.30 (*Disciplina delle attività di cava*), Aree dismesse con presenza di Strutture di deposito di Rifiuti Estrattivi di Seconda categoria riciclabili di cui all'articolo 36, Aree Dismesse con presenza di risorse minerarie di seconda categoria recuperabili di cui all'articolo 12, Aree Potenzialmente suscettibili di estrazione e valorizzazione di cui all'articolo 6 e inserite nel Piano Regionale delle Attività Estrattive, per le seguenti taglie:
- Media taglia.
- Grande taglia.

oo) I siti UNESCO e le relative fasce di tutela previste, ivi inclusi i siti e le relative fasce di tutela per i quali sia stata avviata ma non ancora conclusa la procedura di revisione o di presentazione della candidatura, ai sensi dell'articolo 11 della convenzione UNESCO sul patrimonio culturale e naturale firmata il 16 novembre 1972 così come ratificata dall'Italia con la legge 6 aprile 1977, n. 184. Qualora non siano ancora state definite le fasce di tutela per i siti UNESCO per i quali è stata avviata la candidatura, nelle more della loro individuazione si applica una fascia di tutela pari a 7 chilometri, diminuibile sino a 3 chilometri solo sulla base dei coni di visuale in riferimento alla tutela paesaggistica e del patrimonio culturale oggetto di tutela, per le seguenti taglie:
- Media taglia.
- Grande taglia.

pp) Aree di interesse per la realizzazione dell'Einstein Telescope interessanti il territorio dei Comuni indicati nell'allegato 2 al Decreto-legge 24/02/2023, n. 13 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 21 aprile 2023, n. 41: Alà dei Sardi, Benetutti, Bitti, Buddusò, Dorgali, Galtelli, Irgoli, Loculi, Lodè, Lula, Nule, Nuoro, Oliena, Onanì, Orune, Osidda, Padru, Pattada, Siniscola, Torpé, per le seguenti taglie:
- Media taglia.
- Grande taglia.

Allegato F

AREE IDONEE

Sono aree idonee all'installazione di tutte le taglie e tipologie di impianti FER, fermo restando quanto previsto dai rispettivi commi, le seguenti aree:

1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le Aree industriali dismesse, ad eccezione degli impianti eolici di grande taglia.

2. Ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 settembre 2010, le Aree destinate a discariche di rifiuti urbani e speciali limitatamente all'installazione di impianti fotovoltaici nonché di impianti eolici di piccola e media taglia esclusivamente nelle aree di servizio esterne al corpo discarica. L'installazione degli impianti medesimi è subordinata alla realizzazione della barriera superficiale di chiusura nonché al mantenimento in condizioni di integrità e funzionalità di tale sistema barriera ai sensi dell'articolo 12, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

3. Ai sensi dell'articolo 20, comma 8, lettera c-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, per l'installazione di impianti fotovoltaici, i siti e gli impianti nella disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie, nel rispetto della normativa di settore relativa all'esercizio delle infrastrutture ferroviarie, dei vincoli degli Enti gestori, dell'articolo 103 delle NTA del PPR e, qualora ricadenti nelle zone urbanistiche G, delle disposizioni di cui al successivo punto 14.

4. Limitatamente agli impianti fotovoltaici nonché agli impianti di produzione da moto ondoso (equiparati all'idroelettrico) ubicati all'interno delle dighe foranee o altre strutture fisse a servizio dell'infrastruttura portuale, le Aree portuali, esclusi i porti turistici, nel rispetto della normativa di settore relativa all'esercizio delle infrastrutture portuali, con particolare riferimento alle limitazioni connesse alla sosta natanti, al traffico veicolare pesante, alla presenza di elisuperfici, ai vincoli posti dagli Enti gestori e, qualora ricadenti nelle zone urbanistiche G, delle disposizioni di cui al successivo punto 14.

5. Limitatamente agli impianti fotovoltaici, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, lettera c-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le Aree aeroportuali, nel rispetto della normativa di settore relativa all'esercizio della infrastruttura aeroportuale e, qualora ricadenti nelle zone urbanistiche G, delle disposizioni di cui al successivo punto 14.

6. Limitatamente agli impianti fotovoltaici di piccola taglia, ai sensi dell'art. 20, comma 8, lettera c-bis), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le Aree di pertinenza delle principali arterie viarie già oggetto di trasformazione, nel rispetto della normativa di settore relativa all'esercizio delle infrastrutture stradali, dei vincoli degli Enti gestori, dell'articolo 103 delle NTA del PPR e, qualora ricadenti nelle zone urbanistiche G, delle disposizioni di cui al successivo punto 14.

7. Limitatamente all'installazione di impianti fotovoltaici nonché di impianti eolici di piccola e media taglia, ai sensi dell'art. 20, comma 8, lettera c, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le Aree estrattive di prima e seconda categoria:

   a) con titolo vigente: porzioni da ripristinare; porzioni con ripristino o rinaturalizzazione parziale
   b) aree cessate, abbandonate o in condizioni di degrado ambientale: aree da ripristinare, aree con ripristino o rinaturalizzazione parziale.

   A tal fine, in sede di presentazione dell'istanza, il proponente presenta un piano di recupero dell'area estrattiva, anche in variante rispetto al progetto di recupero eventualmente già approvato, con obbligo di conclusione della fase di messa in sicurezza delle aree e recupero morfologico prima dell'avvio dei lavori dei relativi impianti FER.

Nelle aree di cui alla lettera b) gli impianti possono essere realizzati a condizione che non siano suscettibili di ulteriore sfruttamento.

8. Limitatamente all'installazione di impianti fotovoltaici nonché di impianti eolici di piccola e media taglia nonché di impianti a biomasse, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, lettera b) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le aree dei siti oggetto di procedimento di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Siti interessati da attività industriali, Siti interessati da attività minerarie dismesse, ai sensi degli articoli articolo 242, 252 del decreto legislativo, 3 aprile 2006, e del Piano regionale di bonifica delle aree inquinate di cui alla Deliberazione della Giunta regionale del 19 febbraio 2019, n. 8/74. In tali aree occorre tener conto delle limitazioni derivanti dall'articolo 242 ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in base al quale gli interventi e le opere devono essere realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudichino né interferiscano con l'esecuzione e il completamento della bonifica, né determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

9. Limitatamente all'installazione di impianti fotovoltaici, nonché di impianti eolici di piccola e media taglia esclusivamente nelle aree di servizio esterne al corpo discarica, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, lettera b) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le aree dei siti oggetto di procedimento di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, siti interessati da discariche dismesse di rifiuti urbani - ex discariche monocomunali di RSU ai sensi degli articoli articolo 242, 252 del decreto legislativo, 3 aprile 2006, e del Piano regionale di bonifica delle aree inquinate di cui alla Deliberazione della Giunta regionale del 19 febbraio 2019, n. 8/74. In tali aree occorre tener conto delle limitazioni derivanti dall'articolo 242 ter del D.Lgs. n.152/2006 in base al quale gli interventi e le opere devono essere realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudichino né interferiscano con l'esecuzione e il completamento della bonifica, né determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

10. Gli specchi acquei degli invasi artificiali del Sistema Idrico Multisettoriale Regionale, come individuati dall'Ente gestore del Sistema Idrico, non utilizzati dai mezzi aerei antincendio, e relative pertinenze, limitatamente all'installazione di impianti fotovoltaici flottanti di potenza massima di 10 MW, nonché alla realizzazione di nuove centrali idroelettriche.

11. Limitatamente all'installazione di impianti fotovoltaici nonché impianti eolici di piccola e media taglia, ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le zone urbanistiche omogenee D e le zone G a destinazione commerciale e logistica di cui al decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica del 20 dicembre 1983, n. 2266/U.

    a) Con riferimento agli impianti fotovoltaici sono idonee le aree che rispettano le seguenti condizioni:
        1. le aree libere dei lotti edificati ricadenti nelle aree già infrastrutturate nei limiti del 60% della superficie fondiaria del lotto, anche in deroga ai parametri urbanistico e edilizi, definiti dagli strumenti urbanistici.
        2. i lotti non edificati ricadenti nelle porzioni già infrastrutturate, nei limiti del 20%, implementabile fino ad un massimo del 35% con deliberazione dell'ente gestore, della superficie territoriale della zona, e che non può, comunque, superare il 50% della superficie dei lotti liberi.
    b) Con riferimento agli impianti eolici di piccola e media taglia sono idonee le aree già infrastrutturate a condizione che le singole macchine distino tra loro non meno di 3 volte l'altezza complessiva della macchina più alta.

12. Ad esclusione degli impianti eolici di grande taglia, le aree industriali gestite dai consorzi industriali provinciali, le zone industriali di interesse regionale, nonché i PIP di cui all'articolo 27, legge 22 ottobre 1971, n. 865

    a) Con riferimento agli impianti fotovoltaici sono idonee le aree che rispettano le seguenti condizioni:

1. le aree libere dei lotti edificati ricadenti nelle aree già infrastrutturate nei limiti del 60% della superficie fondiaria del lotto, anche in deroga ai parametri urbanistico e edilizi, definiti dagli strumenti urbanistici.
2. i lotti non edificati ricadenti nelle porzioni già infrastrutturate, nei limiti del 20%, implementabile fino ad un massimo del 35% con deliberazione dell'ente gestore, della superficie territoriale della zona, che non può, comunque, superare il 50% della superficie dei lotti liberi.

b) Con riferimento agli impianti eolici sono idonee le aree che rispettano le seguenti condizioni:
1. le aree già infrastrutturate delle aree industriali gestite dai consorzi industriali provinciali e delle zone industriali di interesse regionale, limitatamente a impianti di piccola e media taglia e a condizione che le macchine distino tra loro non meno di 3 volte l'altezza complessiva della macchina più alta;
2. le aree già infrastrutturate dei PIP di cui all'articolo 27, legge 22 ottobre 1971, n. 865, limitatamente a impianti di piccola e media taglia e a condizione che le macchine distino tra loro non meno di 3 volte l'altezza complessiva della macchina più alta;

13. Ad esclusione degli impianti eolici di grande taglia, le zone urbanistiche omogenee G a destinazione specifica per energie rinnovabili di cui al decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica del 20 dicembre 1983, n. 2266/U.

14. Limitatamente all'installazione di impianti fotovoltaici, le aree infrastrutturate delle zone urbanistiche omogenee G di cui al decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica del 20 dicembre 1983, n. 2266/U, relative al settore dei trasporti (strade, ferrovie, porti e aeroporti), esclusi i porti turistici, e agli impianti tecnologici (ciclo rifiuti, ciclo acque, potabilizzatori, depuratori, impianti di sollevamento, ciclo energia), a condizione che l'impianto sia a supporto della funzione propria della zona e che non comprometta la futura espansione delle attività/impianti tecnologici insediati, valutata su un orizzonte temporale pari almeno al ciclo di vita utile dell'impianto. Gli impianti sono realizzabili nel rispetto della normativa di settore relativa all'esercizio delle infrastrutture e dei vincoli degli Enti gestori e delle disposizioni specifiche del PPR.

15. Limitatamente all'installazione di impianti eolici di piccola e media taglia, le aree infrastrutturate delle zone urbanistiche omogenee G di cui al decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica del 20 dicembre 1983, n. 2266/U, relative agli impianti tecnologici (ciclo rifiuti, ciclo acque, potabilizzatori, depuratori, impianti di sollevamento, ciclo energia), a condizione che le macchine distino tra loro non meno di 3 volte l'altezza complessiva della macchina più alta, l'impianto sia a supporto della funzione propria della zona e che non comprometta la futura espansione delle attività/impianti tecnologici insediati, valutata su un orizzonte temporale pari almeno al ciclo di vita utile dell'impianto. Gli impianti sono realizzabili nel rispetto della normativa di settore relativa all'esercizio delle infrastrutture e dei vincoli degli Enti gestori e delle disposizioni specifiche del PPR.

Allegato G

REQUISITI TECNICI PER TIPOLOGIA DI IMPIANTO

1. Gli impianti FER e quelli di accumulo, indipendentemente dalla loro tipologia, devono essere realizzati ad una distanza non inferiore a 1.000 m dal perimetro dei centri abitati e delle frazioni, intendendo con essi l'insieme delle zone omogenee A, B, C e delle zone omogenee G ed F ad esse contermini, dalle zone F, ancorché non contermini agli abitati, e dalle sottozone E4, tutte come identificate dagli strumenti urbanistici comunali vigenti ai sensi del DA n. 2266/U del 20.12.1983 e dal DPGR n. 228 del 03.08.1994.

Tale distanza, fermo restando il valore di 500 m, è rimodulabile in sede di redazione dello strumento urbanistico comunale generale per garantire l'equilibrata espansione dei centri abitati, le fasce verdi di transizione verso la campagna, la localizzazione dei servizi che per loro natura devono essere localizzati in prossimità degli abitati, ecc. All'interno della fascia dei 500 metri, in sede di pianificazione comunale, è comunque ammessa l'individuazione di zone a specifica destinazione FER.

Le aree già infrastrutturate delle zone omogenee D e G, delle aree industriali gestite dai consorzi industriali provinciali, delle zone industriali di interesse regionale, nonché dei PIP di cui all'articolo 27, legge 22 ottobre 1971, n. 865, sono escluse dal divieto di cui al primo periodo.

2. Gli impianti agrivoltaici nelle zone urbanistiche omogenee E "Agricole" di cui all'articolo 3 del decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna) devono rispettare le seguenti condizioni:

a) l'impianto abbia una altezza minima da terra di 2,10 metri e sia costituito da elementi semplicemente infissi al suolo e i cavidotti siano integrati nelle strutture di supporto, fatta salva la possibilità di realizzare cavidotti interrati per i collegamenti fra le stringhe e per i collegamenti con la cabina utente;
b) al fine di garantire la conservazione del patrimonio agricolo e l'integrazione del reddito agrario, la superficie lorda dell'impianto non può interessare più del 2% della superficie complessiva del fondo oggetto di intervento, calcolata escludendo le aree non idonee rientranti nel perimetro aziendale È consentita la realizzazione da parte di più imprenditori agricoli di impianti finalizzati alla costituzione di comunità energetiche o di altra forma di condivisione energetica, consentita dalla legge. Salvo il caso delle comunità energetiche agricole di cui al comma 10 dell'art. 47 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, l'impianto non può superare la potenza di 10 MW.
c) Gli interventi realizzati dai coltivatori diretti (CD) o dagli imprenditori agricoli professionali (IPA) destinati esclusivamente all'autoconsumo aziendale non sono computati nel limite del 2%. L'autoconsumo aziendale è calcolato anche tenendo conto di interventi di miglioramento aziendale da realizzarsi aventi ad oggetto il miglioramento fondiario, l'infrastrutturazione aziendale, la trasformazione dei prodotti aziendali e gli interventi destinati ad attività connessa.
d) Con Deliberazione della Giunta regionale sono individuati i criteri per l'individuazione delle superfici in cui collocare gli interventi in modo da garantire la salvaguardia delle produzioni agroalimentari tenendo conto:

- Della collocazione degli impianti all'interno dell'azienda agricola.
- Delle produzioni agricolo-alimentari di qualità, quali produzioni biologiche, produzioni DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, produzioni agricole, tradizionali,
- Della tutela dei suoli secondo le classi di capacità d'uso di cui alla "Land Capability Classification" (LCC);
- Della compatibilità per ogni tipologia di impianto previsto, della connessione con la produzione agricola e della misura di integrazione e complementarità con l'attività agricola entro i limiti

previsti dalla legge;

- Di ogni altra valutazione agronomica orientata a salvaguardare il valore delle produzioni.

e) Fuori dalle ipotesi di comunità energetiche e altre forme di condivisione e autoconsumo tra aziende agricole ammesse dalla legge, sia rispettata una distanza dai confini pari almeno a 50 metri

f) Il progetto sia accompagnato da apposita relazione agronomica asseverata nelle forme di legge in merito alle dichiarazioni sostitutive di atto notorio, che illustri l'andamento colturale per il periodo di vita utile dell'impianto, garantisca il mantenimento delle produzioni DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, produzioni agricole, tradizionali. Deve, inoltre, essere dimostrato annualmente il rispetto del progetto originario e il mantenimento della continuità della produzione agricola, mediante verifica della PLV aziendale (effettiva) da attestarsi con apposita relazione agronomica asseverata. La mancata produzione agricola per due anni consecutivi determina la decadenza del titolo e il conseguente obbligo di rimessione in pristino dell'area, anche previa escussione delle garanzie di cui all'articolo 3-bis della presente legge.

g) Nelle fasce che seguono gli impianti possono essere realizzati solo ove, all'esito della valutazione in concreto del relativo progetto, si accerti l'assenza o la minimizzazione degli impatti, secondo i criteri stabiliti in una successiva Deliberazione di Giunta regionale da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente:

- Fascia di 3 chilometri da alberi monumentali, boschi vetusti, filari e alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale di cui all'articolo 7 della legge del 14 gennaio 2013, n. 10;

- Fascia di 7 chilometri da beni (immobili e aree) sottoposti a tutela ai sensi dell'articolo 10, Parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);

- Fascia di 2 chilometri da grotte e caverne di cui all'articolo 17 delle NTA del PPR ed aree circostanti

3. Gli impianti eolici nelle Zone urbanistiche omogenee E "Agricole" di cui all'articolo 3 del decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna) devono rispettare le seguenti condizioni:

a. l'impianto deve essere limitato agli impianti di piccola e media taglia, con altezza complessiva non superiore a 60 metri;

b. le macchine devono avere una distanza reciproca almeno pari a 7 volte l'altezza complessiva della macchina più alta;

c. le macchine devono avere una distanza dai confini e da costruzioni di qualsiasi tipo pari almeno all'altezza complessiva della macchina più alta;

d. possono essere realizzati solo nelle aree già accessibili con viabilità esistente e, qualora, risulti necessario realizzare nuova viabilità o l'ampliamento di quella esistente, non devono essere intaccati elementi di pregio paesaggistico e identitario, come, ad esempio, recinzioni storiche (muretti a secco), siepi (di fico d'india, rovo, lentisco, ginestra o altre specie spontanee), colture storiche specializzate anche costituite da elementi singoli (vigneti, agrumeti, frutteti, oliveti, ginepreti, ecc…), fabbricati rurali quali pinnette, baracche e simili, ecc.

4. Gli impianti fotovoltaici da realizzare nelle zone urbanistiche omogenee G di cui al decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica del 20 dicembre 1983, n. 2266/U, possono essere realizzati unicamente nelle aree già infrastrutturate e devono essere a supporto della funzione propria della zona e non devono compromettere la futura espansione delle attività e degli impianti tecnologici insediati.

5. Gli impianti fotovoltaici nelle aree non infrastrutturate delle zone omogenee D e G, delle aree industriali gestite dai consorzi industriali provinciali, delle zone industriali di interesse regionale, nonché dei PIP di cui all'articolo 27, legge 22 ottobre 1971, n. 865 non possono interessare una superficie superiore al 10% della superficie territoriale del comparto di riferimento. La realizzazione dell'impianto non deve compromettere la futura realizzazione della zona omogenea come prevista dallo strumento urbanistico comunale.

6. Gli impianti eolici nelle aree infrastrutturate delle zone urbanistiche omogenee G di cui al decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica del 20 dicembre 1983, n. 2266/U, devono essere limitati agli impianti di piccola e media taglia di altezza complessiva non superiore a 60 metri e a condizione che l'impianto sia a supporto della funzione propria della zona e che non comprometta la futura espansione delle attività e degli impianti tecnologici insediati, valutata su un orizzonte temporale pari almeno al ciclo di vita utile dell'impianto eolico.

7. Gli impianti eolici nelle aree non infrastrutturate delle zone omogenee D e G, nonché dei PIP di cui all'articolo 27, legge 22 ottobre 1971, n. 865 sono limitati agli impianti di piccola e media taglia e le macchine devono avere una distanza reciproca di almeno 4 volte l'altezza complessiva della macchina più alta. In ogni caso la realizzazione dell'impianto non deve compromettere la futura realizzazione della zona omogenea come prevista dallo strumento urbanistico comunale.

8. Gli impianti eolici nelle aree non infrastrutturate delle aree industriali gestite dai consorzi industriali provinciali e delle zone industriali di interesse regionale sono limitati agli impianti di piccola e media taglia e le macchine devono avere una distanza reciproca di almeno 7 volte l'altezza complessiva della macchina più alta. In ogni caso la realizzazione dell'impianto non deve compromettere la futura realizzazione della zona omogenea come prevista dallo strumento urbanistico comunale.

9. Le FER da realizzare all'interno degli specchi acquei degli invasi artificiali del Sistema Idrico Multisettoriale Regionale e relative pertinenze possono essere realizzate e gestite unicamente dall'Ente gestore del Sistema Idrico Multisettoriale Regionale.

10. Gli impianti fotovoltaici flottanti, all'interno degli specchi acquei degli invasi artificiali del Sistema Idrico Multisettoriale Regionale, non devono occupare una superfice superiore al 10% dello specchio acqueo alla quota di massima regolazione, devono garantire la non interferenza con le ordinarie manovre di regolazione, con le manovre straordinarie legate alla manutenzione, alla gestione delle piene e le manovre di carico dell'acqua da parte dei mezzi aerei antiincendio.

11. Gli impianti eolici di qualsiasi taglia non possono mai essere realizzati nelle linee ferroviarie a scartamento ordinario e a scartamento ridotto destinate al servizio pubblico, e nelle relative aree pertinenziali.

12. Nei siti oggetto di interventi di Messa in sicurezza permanente dei siti oggetto di procedimento di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, - Siti interessati da discariche dismesse di rifiuti urbani - Ex discariche monocomunali di RSU, Siti interessati da attività industriali, Siti interessati da attività minerarie dismesse, attraverso la realizzazione di barriere multistrato di "capping", la realizzazione di impianti FER potrà essere considerata ammissibile se compatibile con il mantenimento in condizioni di integrità e di funzionalità delle barriere di messa in sicurezza permanente suddette.